

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 167° - Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 marzo 2026

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

(Le pronunce della Corte pubblicate in versione anonimizzata sono conformi, nel testo, a quelle originali)

N. 21. Sentenza 12 gennaio - 26 febbraio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Fatti commessi sotto l'effetto di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (art. 95 cod. pen.) - Definizione di "cronica intossicazione", secondo l'interpretazione del diritto vivente - Condizione di infermità, malattia o disturbo con effetti permanenti o irreversibili - Estensione ai casi di cronicità d'uso - Omessa previsione - In subordine: applicabilità dei casi di non imputabilità o imputabilità diminuita (ex artt. 88 e 89 cod. pen.) anche ai fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all'uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri disturbi della personalità, benché in assenza di cronica intossicazione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché violazione dei principi di personalità, colpevolezza e finalità rieducativa delle pene e dell'obbligo di motivare adeguatamente tutti i provvedimenti giurisdizionali - Non fondatezza delle questioni.

– Codice penale, art. 95.

– Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 111.

Pag. 1

N. 22. Ordinanza 2 dicembre 2025 - 3 marzo 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalità di controllo a distanza - Casi di applicazione automatica della misura - Distanza automatica di 500 metri - Applicazione obbligatoria, anche congiunta, di misure cautelari (anche) più gravi, nell'ipotesi di accertata non fattibilità tecnica delle procedure di controllo - Verifica della fattibilità indicata da parte della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e di riserva di giurisdizione, nonché di quelli convenzionali di legalità e a favore di un procedimento penale effettivo e tempestivo - Inammissibilità delle questioni.

– Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.

– Costituzione, artt. 3, 13, 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), artt. 2, 3, 7 e 8.

Pag. 16

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 2. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 febbraio 2026 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell'ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d'uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l'insediamento della destinazione d'uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è ammesso o subordinato all'osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l'individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni.



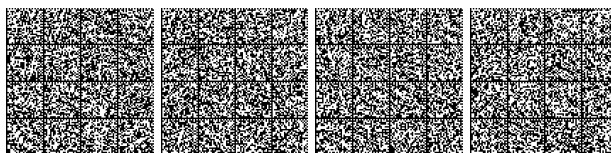
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10 (Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna), artt. 4 e 5. Pag. 21
- N. 28. Ordinanza del Giudice di pace di Benevento del 22 gennaio 2026
Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili – Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell’importo del contributo unificato determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge.
 – Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (*recte*: 207) (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812. Pag. 31
- N. 29. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 29 dicembre 2025
Sanità pubblica – Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera – Provvedimento con il quale il sindaco dispone tale trattamento, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’art. 34, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, corredato dalla proposta medica motivata e dalla suddetta convalida – Notifica, entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune – Previsione che il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o meno il provvedimento, dandone comunicazione al sindaco – Omessa previsione che, subito dopo l’emanazione dell’ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia – Disciplina che, in caso di nomina di un difensore, non prescrive l’obbligo di comunicare l’ordinanza sindacale anche al difensore dell’interessato – Mancata previsione che l’audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato – Normativa che non prescrive l’obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare.
 – Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), art. 35. Pag. 35
- N. 30. Ordinanza della Corte di cassazione dell’11 dicembre 2025
Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili – Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell’importo del contributo unificato determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge.
 – Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (*recte*: 207) (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812. Pag. 40
- N. 31. Ordinanza del Giudice di pace di Roma del 24 dicembre 2025
Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla “vacazione”, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Omessa previsione, in tal caso, del potere del giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi, per adeguare la misura del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione dell’ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di “*munus publicum*” di tale incarico.
 – Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), art. 4, commi primo e secondo. Pag. 46



N. 32. Ordinanza del Tribunale di Venezia del 15 gennaio 2026

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Determinazione della pena ai fini dell’accesso al beneficio – Preclusione della possibilità di tener conto di circostanze attenuanti a effetto speciale già contemplate nel capo di incolpazione.

– Codice penale, art. 168-*bis*, primo comma. Pag. 60





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 21

Sentenza 12 gennaio - 26 febbraio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Fatti commessi sotto l'effetto di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (art. 95 cod. pen.) - Definizione di "cronica intossicazione", secondo l'interpretazione del diritto vivente - Condizione di infermità, malattia o disturbo con effetti permanenti o irreversibili - Estensione ai casi di cronicità d'uso - Omessa previsione - In subordine: applicabilità dei casi di non imputabilità o imputabilità diminuita (ex artt. 88 e 89 cod. pen.) anche ai fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all'uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri disturbi della personalità, benché in assenza di cronica intossicazione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché violazione dei principi di personalità, colpevolezza e finalità rieducativa delle pene e dell'obbligo di motivare adeguatamente tutti i provvedimenti giurisdizionali - Non fondatezza delle questioni.

- Codice penale, art. 95.
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

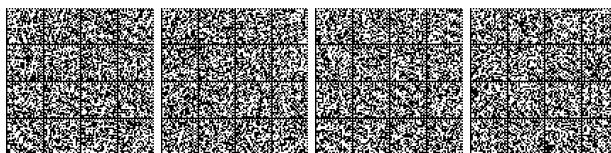
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 95 del codice penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo, nel procedimento penale a carico di J.S. R., con ordinanza del 2 aprile 2025, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.



Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 2 aprile 2025, iscritta al n. 107 reg. ord. del 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 del codice penale, «interpretato nel senso di richiedere ai fini della “cronica intossicazione” l'esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d'uso».

In via subordinata, il rimettente ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, «nella parte in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all'uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l'applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione».

1.1.- Il rimettente espone di dover giudicare, con rito abbreviato, sulla responsabilità penale di J.S. R., per i delitti di maltrattamenti in famiglia, che l'imputato avrebbe commesso nei confronti della propria compagna convivente, dei suoi genitori e del fratello minore con lui conviventi, anche in presenza dei figli minori della coppia, oltre che di appropriazione indebita a danno della compagna.

Quest'ultima aveva riferito che l'imputato era solito assumere giornalmente sostanze psicotrope, manifestando con frequenza crescente atteggiamenti aggressivi e violenti, in particolare «nei periodi di astinenza ovvero in concomitanza con l'assunzione» delle sostanze medesime. Tali circostanze avevano trovato conferma in una serie di riscontri indipendenti, segnatamente nelle dichiarazioni del padre dell'imputato, il quale aveva notato in un'occasione il figlio in condizioni di alterazione determinata dall'assunzione di cocaina, con manifestazioni paranoidee che lo avevano indotto a richiedere l'intervento del servizio sanitario di emergenza. In quell'occasione, l'imputato era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

In altre occasioni, il personale di polizia era intervenuto presso l'abitazione dell'imputato, trovandolo in condizioni fortemente alterate, in preda ad allucinazioni e in uno stato di grave irrequietezza.

Durante le indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto incidente probatorio ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'indagato. Il perito aveva concluso diagnosticando «una condizione di “intossicazione cronica”, con una compromissione stabile e irreversibile del funzionamento delle cellule, qualificabile in termini di “demenza da sostanze”, una ridotta capacità di “resistere all'impulsività tossicodipendente, favorendo dunque il sommarsi della patologia cognitiva con le conseguenze dell'assunzione di sostanze stupefacenti”, e, per l'effetto, una totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti, oltre che una condizione di incapacità di stare in giudizio». Tale diagnosi era basata sulla documentazione dei servizi psichiatrici e da dipendenze che avevano in cura l'indagato, «dalla quale emergevano “Anomalie del comportamento in Disturbo da abuso di cocaina”, con sviluppo di “Psicosi indotta da sostanze con ideazione persecutoria e dispercezioni uditive e visive di origine esotossica”, nonché sull'esito dell'esame psichico, che aveva evidenziato «“difficoltà cognitive di natura organica, a verosimile genesi tossica” con una “condizione di complessiva sofferenza dei domini della memoria e dell'attenzione e poi quelli dell'orientamento, a configurare note di torpidità tipiche della sofferenza cerebrale organica verosimilmente di natura tossica”, pur senza segni di un attuale inquinamento delirante o di parassitamento dispercettivo».

Il GIP aveva quindi disposto a carico dell'imputato la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata, con obbligo di inserimento in una comunità residenziale. Con successiva ordinanza, in seguito al suo rifiuto di proseguire i trattamenti, aveva sostituito la misura con quella del ricovero provvisorio presso il reparto di psichiatria del locale ospedale, in attesa che si liberasse un posto in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Avendo nel frattempo il pubblico ministero richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, il rimettente - in sede di udienza preliminare - aveva nominato un secondo perito anche al fine di valutare la capacità dell'imputato di stare in giudizio. Nella seconda perizia, «con motivazioni apparentemente immeritevoli di censure sotto il profilo logico», il perito aveva tuttavia escluso «la sussistenza all'epoca dei fatti di manifestazioni psicopatologiche [...] idonee ad escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e/o di volere», evidenziando il perito come non emergessero nell'imputato «disturbi psichiatrici maggiori a genesi primaria». Risultavano, invece, documentati soltanto «episodi di discontrollo comportamentale con agiti eteroaggressivi e talora clastici ed anche franchi episodi di scompenso psicotico con allucinazioni e deliri floridi», che avevano imposto il ricovero nel reparto di psichiatria ma che dovevano ritenersi «strettamente correlati agli effetti diretti delle sostanze».

Il secondo perito aveva pertanto escluso la configurabilità di una «compromissione cognitiva di portata tale da configurarsi in uno stato di “cronica intossicazione” rilevante ai fini dell'imputabilità, evidenziando come sebbene fosse indiscutibile la sussistenza di una capacità di intendere e di volere al momento dei fatti “viziata” dall'effetto psi-



cotropo della sostanza di abuso, sia in termini di intossicazione che di astinenza (craving, più propriamente), la stessa doveva considerarsi su base volontaria, ai sensi degli artt. 91 e ss. [cod. pen.]. Né era ravvisabile, a suo avviso, «un danno organico perdurante ed irreversibile» idoneo a rendere applicabile l'art. 95 cod. pen.

Sentito in udienza per chiarimenti sulle ragioni che lo avevano indotto a escludere la configurabilità di uno stato di «cronica intossicazione», il secondo perito aveva espresso l'avviso che lo stato di cronica intossicazione «nasc[a] primariamente in conseguenza dell'assunzione di alcolici», il cui abuso prolungato può dar luogo a «un quadro clinico nosograficamente definito», caratterizzato da «compromissioni biologiche, organiche, riscontrabili», mentre rispetto agli stupefacenti «trovare un'alterazione di questo tipo è pressoché impossibile». Di converso, rispetto all'intossicazione da cocaina, il perito aveva precisato che essa può provocare uno scadimento delle capacità di memorizzazione più o meno intenso, senza però determinare una «demenza da uso di sostanze», caratterizzata dallo «scadimento di tutte le competenze, [della] capacità di orientamento, [della] capacità ad una consapevolezza di sé» e di avere una «volizione conservata» e una «capacità di comprensione adeguata»: condizioni che, comunque, non sarebbero state ravvisabili nell'imputato.

Il perito aveva fornito successivamente ulteriori precisazioni in udienza, sottolineando tra l'altro che, sotto il profilo neurologico, «qualsiasi sostanza di ordine farmacologico o comunque di abuso, determina una modificazione cerebrale, che transitoriamente può anche persistere, ma questo non esclude la capacità di rendersi conto, di capire e di autodeterminarsi»; e aveva aggiunto che «anche eventuali anomalie correlate al consumo della sostanza, o sono riconducibili a condizioni di disturbo, per così dire, «slatentizzat[e]» dall'assunzione, o sono comunque su base funzionale (conseguente all'utilizzo o all'effetto di esaurimento della sostanza) e non su base organica».

1.2.- Quanto alla rilevanza delle questioni prospettate, il rimettente sottolinea che, secondo quanto emerge dagli atti di indagine, l'imputato - venticinquenne all'epoca dei fatti - faceva uso abituale e a dosi crescenti di cocaina sin dall'età di diciotto anni, evidenziando «un craving quotidiano ingestibile», «anomalie comportamentali», «episodi psicotici sintomatici di una fase di intossicazione esotossica acuta» che si protraeva «ben oltre il termine dei tre giorni di riscontro dei metaboliti della cocaina nelle urine»; condizioni, queste, che il rimettente ritiene «alla base degli agiti aggressivi integranti le condotte maltrattanti e lesive contestate». Trattandosi, tuttavia, di uno stato insorto «a seguito di una situazione di abuso di stupefacenti, derivato in particolare dalla prolungata assunzione di cocaina [...], ma senza l'insorgenza - a livello organico - di alterazioni patologiche irreversibili o anche soltanto permanenti tali da ritenere configurabile una condizione di cronica intossicazione», la valutazione della sussistenza di un vizio di mente totale o parziale sarebbe preclusa dal censurato art. 95 cod. pen., malgrado la situazione dell'imputato sia - ad avviso dello stesso rimettente - «apparentemente idonea a incidere sulla sua capacità di intendere e di volere (intesa come il complesso delle condizioni psicofisiche che consentono di ritenere l'essere umano in grado di recepire il messaggio della sanzione punitiva, in ragione del corretto funzionamento dell'elemento intellettuale e dell'elemento volitivo)». Una tale valutazione in concreto della capacità di intendere e di volere non sarebbe possibile nemmeno in relazione agli episodi in cui l'imputato aveva presentato «sintomatologia psicotica caratterizzata da ideazioni persecutorie, dispercezioni uditive e discontrollo comportamentale».

1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi i parametri costituzionali evocati «nella misura in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all'uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l'applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione».

Dopo aver ricostruito, anche sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte in materia, la complessiva disciplina che il codice penale detta in materia di imputabilità della persona intossicata da sostanze stupefacenti, il rimettente si sofferma sul censurato art. 95 cod. pen. e sul requisito centrale della «cronica intossicazione», osservando che - secondo l'interpretazione corrente presso la dottrina medico-legale - esso alluderebbe, «in presenza di un uso cronico di sostanze», a una «condizione di «malattia» psichiatricamente intesa - ravvisabile anche a distanza di tempo rispetto alla cessazione dell'assunzione». Dal canto suo, il concetto di «malattia» richiamerebbe «disturbi patologici psichici (evidentemente differenti dalla mera sindrome di astinenza) e riconducibili ad una psicosindrome organica ovvero una patologia di tipo depressivo-paranoide o schizo-paranoide».

Una simile nozione sarebbe in linea con la voluntas legislatoris espressa nella relazione ministeriale al progetto del codice penale del 1930, ove le intossicazioni croniche erano ritenute «in parte [...] effetti del ripetuto e protratto rapporto con il tossico e in parte [...] dovute alla ripercussione che ciascun organo leso può esercitare nel rimanente organismo», con conseguenti «disturbi nervosi e psichici gravissimi che, anche quando non sono permanenti, insorgono spesso, senza che si ingeriscano i veleni, che ne furono la causa lontana».



La giurisprudenza penale, dal canto suo, richiederebbe costantemente, ai fini del riconoscimento di una cronica intossicazione, «l'insorgenza nell'organismo dell'assuntore di alterazioni neuro-psichiche a carattere patologico, stabilizzate e permanenti». Tale interpretazione assurgerebbe a vero e proprio diritto vivente.

A parere del rimettente, tuttavia, la disposizione censurata - così come interpretata dal diritto vivente - evidenzerebbe molteplici profili di illegittimità costituzionale.

1.3.1.- Essa contrasterebbe, anzitutto, con i «parametri costituzionali della legalità, dell'uguaglianza e della colpevolezza».

L'approccio del diritto vivente risulterebbe «fortemente ancorato al concetto e alla definizione di infermità, intesa peraltro secondo il più tradizionale e risalente modello nosografico, quale “malattia del cervello o del sistema nervoso”, avente per l'effetto un substrato organico o biologico». Un simile modello sarebbe tuttavia «anacronistico» e «non più giustificato dall'evoluzione della scienza psichiatrica che attualmente accoglie un paradigma integrato (bio-psico-sociale) che tiene conto dell'aspetto medico, quanto di quello psicologico e di quello sociologico, ciascuno dei quali risulta coinvolto nella malattia mentale».

Proprio in quest'ultima direzione si sarebbe, del resto, assestata la giurisprudenza della Corte di cassazione in sede di applicazione degli artt. 88 e 89 cod. pen., a partire dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 25 gennaio-8 marzo 2005, n. 9163. Quest'ultima avrebbe in effetti aderito a un «concetto di infermità diverso e più ampio di quello di malattia, nel senso che non si limita esclusivamente alle vere e proprie malattie mentali esattamente inquadrabili nella nosografia psichiatrica, ma ricomprende anche più estensivamente qualsiasi condizione patologica che sia stata in grado di interferire sulla capacità di intendere e di volere anche solo transitoriamente», inclusi i «disturbi della personalità» classificati dal DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali).

Da ciò il rimettente deduce che l'art. 95 cod. pen. «sia censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e, per l'effetto, violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3» Cost., «nella misura in cui diversifica in senso ingiustificatamente sfavorevole il trattamento dell'autore di reato il quale versi al momento del fatto in condizioni di “cronica intossicazione da alcool o stupefacenti” [...] e l'autore di reato che non si trovi in tali condizioni ed al quale sia per l'effetto applicabile il più ampio concetto di infermità, comprensiva altresì di disturbi psichici di carattere non strettamente patologico ovvero di anomalie psichiche riconducibili alla psicopatologia clinica ma non ascrivibili alle malattie psichiatriche in senso stretto».

Tale ingiustificata disparità di trattamento apparirebbe evidente, in particolare, «con riferimento alla valutazione ed al trattamento previsto in relazione a forme di dipendenza del tutto assimilabili alla tossicodipendenza ovvero alla alcooldipendenza, consistenti nella cleptomania o nel gioco d'azzardo patologico o ludopatia, [...] classificata nell'ultima edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) come forma di dipendenza al pari di quelle da sostanze stupefacenti e alcool». Nella quinta edizione del DSM, anzi, le categorie di abuso e dipendenza da sostanze sarebbero state «unificate in un unico disturbo, misurato su un continuum da lieve a grave - i cui criteri per la diagnosi sono stati uniti in un unico elenco di 11 sintomi». Adeguandosi a tale nuova classificazione e in sostanziale allineamento con la sentenza delle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità più recente si sarebbe in effetti orientata nel senso di includere la ludopatia tra i disturbi della personalità, potenzialmente idonei a compromettere la capacità di intendere e di volere e, dunque, la stessa imputabilità dell'autore di reato (è richiamata in particolare Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 10 maggio-18 luglio 2018, n. 33463).

1.3.2.- La disciplina attuale, inoltre, non apparirebbe più ragionevole «sotto il profilo della coerenza», perché ispirata a «intenti di prevenzione generale di particolare rigore» in relazione al fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti divenuti ormai «del tutto incongruenti rispetto al mutato contesto globale della società attuale», in cui tale dipendenza non sarebbe più «valutata in termini di devianza, ma quale manifestazione della c.d. addiction, concettualizzata secondo modelli accreditati dalle scienze mediche e sociologiche quale disturbo di un malfunzionamento dei circuiti cerebrali della ricompensa (a sua volta causato dall'assunzione prolungata) suscettibile di integrare una vera e propria compromissione patologica, non necessariamente irreversibile, in presenza di determinate caratteristiche di contesto». Essa costituirebbe non già «una malattia del cervello», bensì [...] un “disturbo incorporato in un contesto sociale”, sia pure innescato da un'attività volitiva iniziale, rispetto al quale «assumono rilevanza fattori biochimici, così come fattori psicologici, economici, sociali e situazionali».

L'evoluzione legislativa recente sarebbe, d'altra parte, orientata alla presa in carico delle persone che versino in condizioni di abuso di stupefacenti, in quanto persone malate e bisognose di cure.

Rispetto a tale nuova concezione della dipendenza, le finzioni giuridiche di imputabilità sottese agli artt. 92 e 93 cod. pen. e la stessa disposizione censurata si dimostrerebbero «irragionevolmente anacronistiche», anche in relazione «al mutare (o al venir meno) dei presupposti scientifici» su cui esse si basavano (in tema di anacronismo legislativo, sono citate in particolare le sentenze n. 324 del 1998, n. 179 del 1988 e n. 134 del 1985, di questa Corte).



1.3.3.- Ulteriori profili di irragionevolezza - e pertanto di contrasto con l'art. 3 Cost. - nonché di anomalia rispetto all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui all'art. 111 Cost. deriverebbero poi dall'«accostamento della condizione di intossicazione cronica del tossicodipendente rispetto a quella dell'alcooldipendente». Sussisterebbe infatti «una differenza sostanziale sul piano clinico, sintomatologico, anatomopatologico, sociale e psicologico» tra le due tipologie di intossicazione, dal momento che - a differenza di quanto accade per l'alcolismo - «non vi è sostanza stupefacente che induca un danno anatomico di tale gravità da indurre una “permanente e irreversibile anomalia psichica”». Le alterazioni del funzionamento delle capacità cerebrali determinate dalle sostanze stupefacenti sarebbero «in via generale reversibili con la cessazione del consumo», a differenza delle psicosi acute e croniche indotte dall'alcool come il «delirium tremens», l'«allucinosi alcolica», il «delirio di gelosia», la «sindrome di Korsakoff» e la «demenza alcolica».

La differenza tra le due situazioni accomunate dalla disciplina dell'art. 95 cod. pen. determinerebbe la necessità, per il giudice, di articolare motivazioni «in formule stereotipe, incongrue e contraddittorie», con conseguente vulnus all'art. 111 Cost.

In ogni caso, non sarebbe in alcun modo determinabile, con ragionevole certezza scientifica, il momento in cui l'uso abitudinario sfocia nelle alterazioni più o meno stabili richiamate dal legislatore. Ne sarebbe prova il caso oggetto del giudizio *a quo*, in cui il medesimo soggetto, valutato a distanza di qualche mese da due diversi periti, è stato ritenuto dal primo non imputabile, e dal secondo imputabile, proprio in ragione di un giudizio difforme in ordine alla configurabilità di una condizione di cronica intossicazione.

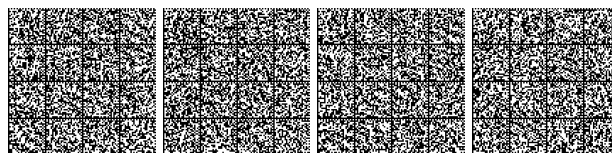
D'altra parte, ancora a differenza dell'alcool, gli stupefacenti non costituirebbero una sostanza unitaria, e produrrebbero nei consumatori disturbi affatto diversi. Da ciò deriverebbe «la sostanziale impossibilità di delineare un unico quadro clinico e psichiatrico di intossicazione cronica da sostanze oggettivamente misurabile».

1.3.4.- Infine, la norma censurata, «precludendo per le sostanze stupefacenti [...] l'accertamento di uno stato mentale in concreto idoneo a superare la finzione giuridica di cui all'art. 93 [cod. pen.]» contrasterebbe con i principi di personalità e di finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., «da intendersi sia come divieto imposto al legislatore di ricorrere alla c.d. responsabilità oggettiva, fondat[a] sul mero versarsi in re illecita, sia, nelle ipotesi di possibile riconoscimento di un vizio di mente parziale» ai sensi dell'art. 89 cod. pen., «in termini di “individualizzazione del trattamento sanzionatorio”» (è citata la sentenza n. 50 del 1980 di questa Corte). Per un verso, il principio di personalità della responsabilità penale imporrebbe «uno stretto legame tra colpevolezza e libertà di agire e di volere dell'uomo, intesa come capacità dell'uomo di autodeterminarsi, di decidere tra più alternative», e in ultima istanza «come libertà di agire altrimenti», essendo sempre necessario poter muovere un «rimprovero individuale» al soggetto quale presupposto della sua punibilità, «in un disegno complessivo diretto a garantire la certezza e la prevedibilità dell'agire umano». Per altro verso, l'applicazione di una pena solo per ragioni generalpreventive «finirebbe per “strumentalizzare” la persona, sacrificando i suoi beni fondamentali per ragioni di politica criminale, in contrasto con il principio c.d. personalistico che ispira la Costituzione».

Il principio di colpevolezza imporrebbe, inoltre, la necessità che la pena sia adeguatamente calibrata al disvalore soggettivo espresso dal fatto; disvalore che, come rammentato dalla sentenza n. 73 del 2020 di questa Corte, «dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile», tra cui, in posizione preminente, «proprio la presenza di patologie o disturbi significativi della personalità (così come definiti [dalle Sezioni unite penali nella sentenza Cass., n. 9163 del 2005]), come quelli che la scienza medico-forense stima idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e di volere dell'autore del reato». Sarebbe pertanto pregiudizievole per l'efficacia rieducativa della pena, nei casi di scarsa gravità, precludere al giudice la possibilità di riconoscere una diminuita responsabilità soggettiva del reo, «favorendo l'applicazione di misure di sicurezza, certamente più adeguate nelle ipotesi di imputabilità diminuita, in quanto recanti un profilo di “cura” associato al contenimento della pericolosità».

1.4.- Il rimettente si interroga quindi sulla praticabilità di una interpretazione della disposizione censurata in grado di ovviare ai vizi di legittimità costituzionale sin qui evidenziati.

In particolare, si chiede se sia possibile ipotizzare la sussistenza di uno stato di cronica intossicazione da stupefacenti «in presenza di una condizione di infermità nella quale siano compresi anche i gravi disturbi di personalità che, pur non avendo un inquadramento nosografico ed essendo transeunti e reversibili, siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere». In questa prospettiva, occorrerebbe riconoscere un possibile rilievo «alla categoria dei “Disturbi correlati a sostanze” (Disturbo da uso di sostanze DUS), riconosciuta dal DSM-5 [...], sia pure in presenza di sintomatologia non permanente né irreversibile», caratterizzata da un elenco di possibili sintomi riscontrati sulla persona nell'arco di dodici mesi, e a loro volta riconducibili



- secondo il rimettente - a «una serie di alterazioni inerenti non soltanto la struttura del sistema nervoso centrale [...] ma altresì il profilo sensoriale, generando una visione distorta della realtà e condizionando lo stato psichico del soggetto, rendendolo il più delle volte incapace di determinarsi razionalmente».

Una tale interpretazione si porrebbe, tuttavia, in contrasto «con il presupposto della cronica intossicazione nei termini voluti dal legislatore del 1930, ipotizzabile soltanto quando l'abuso abbia comportato "alterazioni psichiche permanenti"». Essa creerebbe, infatti, una «distonia ed incoerenza con il sistema», orientato a riconoscere la possibilità di un'esclusione o di una diminuzione dell'imputabilità soltanto in presenza di una condizione di «vera e propria stabilità dei fenomeni tossici, che persistono anche dopo l'eliminazione delle sostanze dall'organismo e che non sono assenti neanche negli intervalli di astinenza».

Ciò posto, a parere del rimettente l'unica via in grado di riconciliare la disposizione censurata con i principi costituzionali sarebbe la «previsione di una cronicità dell'intossicazione ancorata non ad una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, ma ad una cronicità d'uso, diversa dall'uso abituale e riferibile a quello stadio dell'*iter* della tossicomania in cui si produce l'effetto peculiare dell'*addiction*, individuabile sulla base della sintomatologia proposta dal DSM-5 e sostanzialmente caratterizzato da una limitazione della volontà». Ciò consentirebbe «di riportare il concetto di cronica intossicazione da stupefacenti nell'alveo della determinatezza e del rispetto del principio di legalità», in conformità del resto con quanto previsto dai più recenti progetti di riforma delle norme in materia di imputabilità.

1.5.- Infine, il rimettente - dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte sul potere della stessa di individuare la pronuncia più idonea alla *reductio ad legitimum* della disposizione censurata (è citata la sentenza n. 221 del 2023) - suggerisce, quale «soluzione "costituzionalmente adeguata"» (è citata la sentenza n. 40 del 2019), «una decisione interpretativa del concetto della cronica intossicazione» di cui all'art. 95 cod. pen., «restando poi ferma la possibilità di una rimeditazione organica della materia da parte del legislatore».

In subordine, il rimettente auspica «un intervento di tipo additivo, che consenta il ricorso all'accertamento delle cause di esclusione dell'imputabilità, ai sensi degli artt. 88 e 89 [cod. pen.], anche [nelle] ipotesi diverse dalla cronica intossicazione, laddove ricorra una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all'uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità».

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o comunque manifestamente infondate.

2.1.- La manifesta inammissibilità deriverebbe anzitutto dal «difetto di rilevanza conseguente all'erronea ricostruzione normativa della fattispecie».

In proposito, l'Avvocatura sostiene che il rimettente, sulla base della descrizione da lui stesso svolta delle condizioni psichiche dell'imputato - che sarebbero connotate da «sintomatologia psicotica caratterizzata da ideazioni persecutorie, dispercezioni uditive e discontrollo comportamentale» -, ben potrebbe, sulla scorta della giurisprudenza delle Sezioni unite (Cass., n. 9163 del 2005), fare applicazione dell'art. 95 cod. pen. e riconoscere, per l'effetto, l'esclusione o la significativa riduzione della sua capacità di intendere o di volere ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Di talché le questioni prospettate sarebbero meramente ipotetiche, e comunque non rilevanti ai fini della decisione del giudizio *a quo*.

Laddove, invece, il giudice ritenesse di aderire alla valutazione del secondo perito, che aveva escluso manifestazioni patologiche idonee a escludere o a ridurre grandemente la capacità di intendere o di volere dell'imputato, la possibilità di applicare l'art. 95 cod. pen. difetterebbe in radice, anche ove le questioni prospettate venissero accolte da questa Corte: confermandosi così - anche in questa eventualità - la loro inammissibilità per irrilevanza.

A parere dell'Avvocatura, difetterebbe inoltre ogni motivazione relativa alla violazione dell'art. 111 Cost., pur richiamato in dispositivo; con conseguente inammissibilità della relativa questione.

2.2.- Nel merito, le residue questioni sarebbero comunque manifestamente infondate, sostanzialmente per le medesime motivazioni già articolate da questa Corte nella sentenza n. 114 del 1998, con particolare riferimento all'affermazione - ivi contenuta - che i dati scientifici sui quali si fonda il concetto di cronica intossicazione non sarebbero incontrovertibilmente erronei, né raggiungerebbero «un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice».

In ogni caso, al giudice penale non sarebbe precluso, sulla base dei principi enucleati dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005, valutare la capacità di intendere e di volere del soggetto ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. «anche all'in fuori della stretta ricorrenza di uno stato di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti e dalla relativa patologia organica da questo sorta».



Considerato in diritto

3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Bergamo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 cod. pen., «interpretato nel senso di richiedere ai fini della “cronica intossicazione” l'esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d'uso».

In via subordinata, il rimettente ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, «nella parte in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all'uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l'applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione».

3.1.- Oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale è l'art. 95 cod. pen., così come interpretato dal diritto vivente.

Tale disposizione si inserisce nel quadro della complessiva disciplina dedicata dal vigente codice penale all'imputabilità del soggetto che commette il fatto di reato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Come è noto, gli artt. 88 e 89 cod. pen. stabiliscono in via generale - in applicazione del principio espresso dall'art. 85 cod. pen. («Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere») - rispettivamente la non imputabilità o l'imputabilità diminuita di chi, «per infermità», nel momento in cui ha commesso il fatto si trovasse «in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere» (art. 88), ovvero «in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere» (art. 89).

A tali regole generali derogano vistosamente gli articoli da 91 a 95 cod. pen., dedicati all'imputabilità di chi abbia commesso il fatto in stato di intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti. Il criterio generale seguito dal codice penale del 1930 è che, laddove l'intossicazione sia riconducibile a una scelta volontaria o colposa del soggetto, la sua situazione di incapacità - o di diminuita capacità - di intendere o di volere al momento della commissione del fatto di reato non ne esclude né diminuisce l'imputabilità, prevedendosi addirittura un aggravamento di pena nel caso in cui l'intossicazione sia preordinata a commettere un reato ovvero sia abituale (artt. 92 e 94). Un accertamento in concreto della capacità di volere del soggetto deve compiersi soltanto nel caso di intossicazione derivata da caso fortuito o forza maggiore (artt. 91 e 93), ovvero in quello - che qui rileva - di «cronica intossicazione» da sostanze alcoliche o stupefacenti (art. 95).

Più in particolare, l'art. 95 cod. pen. dispone che «[p]er i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89». Dunque, in caso di cronica intossicazione, il giudice è chiamato a verificare, caso per caso, se il soggetto non possedesse la capacità di intendere o di volere, ovvero se tale capacità fosse grandemente scemata, dovendo applicare in tali ipotesi la disciplina prevista, rispettivamente, dagli artt. 88 (esclusione dell'imputabilità) e 89 (diminuzione della pena). Nel caso invece di intossicazione “abituale” (ma non cronica), una tale verifica sarà preclusa, e il giudice sarà tenuto in ogni caso a considerare imputabile l'autore, applicandogli anzi una pena aggravata.

3.2.- Ora, il rimettente - pur consapevole che analoghe questioni sono già state ritenute non fondate dalla sentenza n. 114 del 1998, di cui meglio si dirà in seguito (*infra*, 5) - ritiene di dubbia compatibilità con una serie di parametri costituzionali l'interpretazione a suo avviso indebitamente restrittiva operata dalla Corte di cassazione del requisito della cronica intossicazione da sostanze stupefacenti, al cui riscontro è condizionata la possibilità per il giudice di accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato tossicodipendente al momento del fatto. In base a tale interpretazione (su cui più ampiamente *infra*, 7.3.), la condizione in parola sussiste soltanto in presenza di alterazioni psichiche prodotte dalla pregressa assunzione abituale di stupefacenti, ma ormai divenute permanenti, e cioè sussistenti stabilmente anche al di là della fase di intossicazione acuta.

In sintesi, secondo il rimettente la disciplina dell'art. 95 cod. pen., come interpretata dal diritto vivente:

- determinerebbe un trattamento irragionevolmente deteriore per gli assuntori di sostanze stupefacenti rispetto a quello riservato agli autori infermi di mente dagli artt. 88 e 89 cod. pen. Queste ultime disposizioni sono state oggetto di una interpretazione estensiva ad opera dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005 delle Sezioni unite penali, sì da ricomprendere tra le infermità potenzialmente incidenti sull'imputabilità anche i disturbi della personalità di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da escludere o gravemente ridurre la capacità di intendere o di volere dell'agente al momento del fatto (punto 15.0 dei Motivi della decisione), mentre tali disturbi non potrebbero a tutt'oggi essere considerati idonei a integrare una «cronica intossicazione» ai sensi dell'art. 95 cod. pen., con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;



- risulterebbe intrinsecamente irragionevole in quanto ormai anacronistica a fronte dell'evoluzione delle scienze psichiatriche, che tenderebbero a considerare la dipendenza da sostanze non già come una malattia, e tanto meno come malattia irreversibile, ma come un «disturbo incorporato in un contesto sociale», che imporrebbe misure di cura anziché punitive, con conseguente violazione, sotto diverso profilo, dello stesso art. 3 Cost.;

- produrrebbe un'irragionevole equiparazione del trattamento riservato al tossicodipendente rispetto a quello previsto per chi abbia a lungo abusato di alcool e abbia effettivamente sviluppato, in conseguenza dell'abuso, psicosi irreversibili direttamente indotte dall'alcool. Simili patologie non sarebbero invece attestate dalla scienza psichiatrica e tossicologica come possibili conseguenze dell'abuso prolungato di sostanze stupefacenti, peraltro produttive di effetti assai diversi secondo la tipologia delle sostanze, con conseguente violazione, ancora, dell'art. 3 Cost., nonché dell'art. 111 Cost., sotto il profilo della impossibilità di motivare adeguatamente circa la sussistenza o insussistenza di uno stato di cronica intossicazione da stupefacenti;

- recherebbe, infine, vulnus ai principi di personalità, colpevolezza e finalità rieducativa delle pene, non consentendo al giudice di prescindere dall'applicazione di una pena - e di applicare eventualmente, in suo luogo, una misura di sicurezza - nonostante il soggetto non avesse la capacità di intendere e di volere al momento del fatto e non potesse essere rimproverato per lo stato di anomalia psichica in cui versava; né di applicare una diminuzione di pena, se del caso unitamente a una misura di sicurezza, allorché la sua capacità al momento del fatto fosse significativamente scemata e - ancora - non fosse possibile rimproverarlo per le condizioni in cui si trovava, con conseguente violazione dell'art. 27, primo e terzo comma, Cost.

4.- L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato due eccezioni di inammissibilità.

4.1.- In primo luogo, difetterebbe la rilevanza delle questioni, non essendo lo scioglimento dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati necessario per la decisione del giudizio *a quo*. Laddove, infatti, il giudice ritenesse di aderire alle valutazioni del primo perito, ben potrebbe già ora fare applicazione dell'art. 95 cod. pen. e dichiarare l'imputato - giudicato affetto da «sintomatologia psicotica caratterizzata da ideazioni persecutorie, dispercezioni uditive e discontrollo comportamentale» - totalmente o parzialmente incapace di intendere o di volere ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Laddove, invece, il rimettente ritenesse di aderire alle conclusioni del secondo perito, la possibilità di applicare gli artt. 88 e 89 cod. pen. resterebbe esclusa in radice, anche ove le questioni prospettate fossero accolte da questa Corte.

L'eccezione non è fondata.

Il rimettente espone infatti, con ampia e articolata motivazione, di non potere procedere alla valutazione in concreto della capacità di intendere o di volere dell'imputato ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., nonostante la presenza di una condizione clinica «apparentemente idonea ad incidere» su tali capacità. L'interpretazione consolidata, da parte della giurisprudenza di legittimità, del requisito della cronica intossicazione posto dall'art. 95 cod. pen. escluderebbe ogni rilievo sull'imputabilità di anomalie psichiche come quelle dalle quali sarebbe affetto l'imputato. Soltanto un intervento di questa Corte, nei sensi auspicati dal rimettente in via principale o subordinata, potrebbe dunque - nella sua prospettiva - rimuovere tale preclusione, consentendogli di valutare in concreto la capacità di intendere o di volere ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Tanto basta ai fini della rilevanza delle questioni, al consueto metro della non implausibilità della motivazione fornita dal giudice del procedimento principale (*ex multis*, da ultimo, sentenze n. 129 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto, e n. 88 del 2025, punto 2.2.3. del Considerato in diritto), restando poi riservata alla fase di merito la valutazione della condivisibilità o meno di tale prospettazione.

4.2.- In secondo luogo, l'Avvocatura eccepisce un difetto di motivazione circa il parametro di cui all'art. 111 Cost., che sarebbe evocato soltanto nel dispositivo.

L'eccezione è, questa volta, *ictu oculi* infondata, a fronte della sintetica ma puntuale motivazione del rimettente di cui si è dato conto *supra*, 1.3.3.

5.- Prima di affrontare il merito delle questioni, conviene subito rammentare, come del resto fa l'ordinanza di rimessione, che questioni per molti versi analoghe a quelle odierne sono state dichiarate non fondate dalla sentenza n. 114 del 1998.

5.1.- In quell'occasione, il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 cod. pen. «sotto il profilo della loro irragionevolezza e sotto quello, collegato, della lesione dell'art. 111 [Cost.] per la impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale che debba fondarsi sulla impossibile differenziazione delle due fattispecie» (punto 2 del Considerato in diritto). Secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, la distinzione tra intossicazione abituale e cronica operata dalla giurisprudenza doveva considerarsi priva di supporto scientifico, in ragione - in particolare - della inattendibilità della prognosi di irreversibilità che dovrebbe caratterizzare l'intossicazione cronica.



Come anticipato, questa Corte ritenne le questioni non fondate, motivando di non poter affermare che i dati su cui le disposizioni censurate riposano fossero «incontrovertibilmente erronei o raggiung[essero] un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice» (punto 4 del Considerato in diritto).

Vero è, proseguì la pronuncia, che la dottrina psichiatrica e medico-legale non offre una base sicura alla distinzione censurata, peraltro ampiamente discussa anche dalla «più recente dottrina penalistica», che critica in particolare la parificazione imposta da quella disciplina tra gli effetti dell'alcolismo e quelli delle tossicodipendenze. Controverso è pure, si osservò, «il rapporto che lega la non imputabilità e la semi-imputabilità per intossicazione cronica da alcool e da sostanze stupefacenti rispettivamente al vizio totale e parziale di mente, da taluno ravvisandosi una piena identificazione della intossicazione cronica in queste ultime categorie [...], da altri invece parlandosi di forme diverse di imputabilità esclusa o diminuita [...] per le quali la legge non fa che disporre lo stesso trattamento giuridico». Ancora, la sentenza sottolineò come fosse incerta, presso la dottrina medico-legale, la congruità dei requisiti della permanenza e della irreversibilità ai fini dell'identificazione dello stato di cronica intossicazione (punto 5 del Considerato in diritto).

Cionondimeno, questa Corte concluse escludendo il carattere di palese irragionevolezza della disciplina ipotizzata dal giudice rimettente, prendendo atto dell'orientamento già all'epoca costante della giurisprudenza penale, che ravvisava una intossicazione cronica in presenza di «una alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico» e, dunque «una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi». Con il che, rimarcò la sentenza in esame, l'accertamento dell'imputabilità del tossicodipendente veniva fatto «ruotare in ogni caso attorno ad un concetto di "infermità" necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica», così da superare quei rischi di contraddizione tra scienza e norma sui quali si fondavano le censure del rimettente (punto 6 del Considerato in diritto).

Inoltre, la pronuncia sottolineò che gli artt. 94 e 95 cod. pen. sono inseriti in un sistema normativo organico e coerente, «ispirato a intenti di prevenzione generale improntati a grande rigore», i cui capisaldi - rappresentati dagli artt. 92 e 93 cod. pen. - erano già passati indenni al vaglio di questa Corte (sentenza n. 33 del 1970).

In quell'occasione si ritenne comunque opportuno, in chiusura, riaffermare «il superiore valore del principio di colpevolezza», considerato come il criterio che «deve permettere di distinguere [...] la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica» (punto 8 del Considerato in diritto). E sempre in nome del principio di colpevolezza, proseguì la pronuncia, il giudice dovrà risolvere i problemi che si presentano nella concreta applicazione dell'art. 95 cod. pen., «facendo applicazione, nel dubbio, proprio delle regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3 [...] dell'art. 530» cod. proc. pen. (punto 9 del Considerato in diritto), optando dunque per la statuizione più favorevole per l'imputato ove residui un dubbio sulla configurabilità nel caso concreto della cronica intossicazione.

5.2.- Le questioni odierne hanno formalmente un diverso obiettivo, mirando non già all'ablazione tout court dell'art. 95 cod. pen., ma - alternativamente - a modificarne l'interpretazione consolidata presso la giurisprudenza di legittimità, sì da includere nel concetto di «cronica intossicazione» anche quei disturbi, non necessariamente irreversibili, determinati dall'abuso prolungato di stupefacenti e potenzialmente incidenti sulla capacità di intendere o di volere del soggetto; ovvero a integrare la disposizione mediante sentenza additiva che estenda a quegli stessi disturbi la medesima disciplina già prevista per la cronica intossicazione. Entrambi i rimedi - l'uno auspicato in via principale, l'altro in via subordinata - sarebbero comunque funzionali a consentire al giudice in queste ipotesi di valutare, nel caso concreto, se l'imputato abbia commesso il fatto in una condizione di capacità di intendere e di volere: e per l'effetto di proscioglierlo in caso di riscontro negativo, ovvero di diminuire la pena, nel caso in cui tale capacità risultasse grandemente scemata al momento del fatto.

Peraltro, le argomentazioni del rimettente sono largamente coincidenti con quelle già prospettate dall'ordinanza di remissione che diede luogo alla sentenza n. 114 del 1998. L'ordinanza odierna invita dunque, nella sostanza, questa Corte a riconsiderare funditus il precedente in parola: ciò che non era stato possibile fare con l'ordinanza n. 250 del 2019, in cui un analogo invito del giudice rimettente non era stato accolto in ragione dei vizi di inammissibilità che affliggevano l'atto di promovimento.

Una tale rimediazione appare, oggi, senz'altro opportuna. Se è vero, infatti, che il tendenziale rispetto dei propri precedenti - unitamente alla coerenza dell'interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni - è per questa Corte «condizione essenziale dell'autorevolezza delle [proprie] decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione» del Collegio, è anche vero che ben possono sussistere «ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate»: come - per quanto qui rileva - la sopravvenuta



inconciliabilità del precedente con il mutato contesto sistematico, anche per effetto di nuovi indirizzi giurisprudenziali o, comunque, del «sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza» (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in diritto; in termini analoghi, sentenze n. 2 del 2026, punto 9 del Considerato in diritto, n. 202 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto, n. 125 del 2025, punto 6 del Considerato in diritto, e n. 24 del 2025, punto 3 del Considerato in diritto; ordinanza n. 219 del 2025).

Il rimettente fa leva, in particolare, sul fatto nuovo rappresentato dalla più volte citata sentenza Cass., n. 9163 del 2005. Essa ha, in effetti, esteso la tradizionale nozione di «infermità» psichica rilevante ai fini della disciplina generale sull'imputabilità di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., ricomprendendovi anche «i “gravi disturbi della personalità”, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa» (punto 17.0 dei Motivi della decisione). L'evoluzione giurisprudenziale così determinatasi creerebbe, secondo il rimettente, una significativa discrasia rispetto alla tralatizia interpretazione del requisito della cronica intossicazione: interpretazione che meriterebbe, a suo avviso, di essere dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte, sì da consentire al giudice penale di valutare in concreto la capacità di intendere e di volere dell'imputato in presenza di disturbi da dipendenza che, per natura e gravità, sarebbero analoghi a quelli oggi in via generale rilevanti ai fini degli artt. 88 e 89 cod. pen.

D'altra parte, la stessa sentenza n. 114 del 1998, pur pervenendo a un esito di non fondatezza, aveva sottolineato le difficoltà della stessa dottrina medico-legale di individuare una patologia corrispondente alla nozione codicistica di cronica intossicazione - in particolare con riguardo agli effetti della dipendenza da sostanze stupefacenti - rispetto alla quale già all'epoca appariva problematica una prognosi in termini di “permanenza” e “irreversibilità”. Ciò rende prima facie non implausibile la (nuova) censura di anacronismo legislativo, così come la riproposizione della censura di non verificabilità del requisito dal punto di vista della scienza psichiatrica.

Infine, e soprattutto, l'odierna ordinanza di rimessione pone a questa Corte in modo netto l'interrogativo, mai affrontato nel merito sino ad ora, circa la compatibilità della disciplina di cui all'art. 95 cod. pen. con il principio di colpevolezza: principio che era stato soltanto sfiorato nell'ordito motivazionale della precedente sentenza n. 114 del 1998.

6.- Pur in esito a una complessiva rimeditazione della tematica, questa Corte ritiene tuttavia di dover concludere nel senso della non fondatezza di tutte le censure formulate dal rimettente.

7.- Conviene prendere le mosse proprio dalla censura di violazione dei principi di personalità, colpevolezza e finalità rieducativa delle pene che scaturirebbe dal diritto vivente formatosi sull'art. 95 cod. pen.

7.1.- Il principio qui evocato è, in particolare, quello di colpevolezza, che la giurisprudenza di questa Corte - a partire dalla sentenza n. 364 del 1988 (punto 9 del Considerato in diritto) - ricava da una lettura sistematica del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost., enuncianti rispettivamente i principi di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa delle pene.

La sentenza n. 364 del 1988 ha sottolineato che, al di là di ogni controversia dottrinale sul preciso contenuto della colpevolezza in quanto “categoria dogmatica”, la colpevolezza in quanto “principio costituzionale” costituisce «un limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell'incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili», attinente alla individuazione dei «requisiti subiettivi minimi d'imputazione senza la previsione dei quali il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena» (punto 8 del Considerato in diritto). Requisiti minimi che la stessa sentenza n. 364 del 1988 identifica sinteticamente nella «possibilità ([...] essenziale per il giudizio di responsabilità penale) di muovere all'autore un “rimprovero” per la commissione dell'illecito» (punto 13 del Considerato in diritto), sottolineando altresì «l'illegittimità costituzionale della punizione di fatti che non risultino essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i (od indifferenza *ai*) valori della convivenza, espressi dalle norme penali» (punto 14 del Considerato in diritto, corsivo aggiunto).

A quasi vent'anni di distanza da quella prima pronuncia, tali principi sono stati ribaditi con particolare incisività dalla sentenza n. 322 del 2007, ove si sottolinea che il principio di colpevolezza mira a «garantire ai consociati libere scelte d'azione (sentenza n. 364 del 1988), sulla base di una valutazione anticipata (“calcolabilità”) delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; “calcolabilità” che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio» (punto 2.3. del Considerato in diritto, corsivi aggiunti).

Sulla base di questi principi - e a prescindere, anche in questo caso, dalla vexata quaestio relativa alla collocazione dogmatica dell'imputabilità nella teoria del reato, peraltro risolta dalla dottrina oggi prevalente nel senso della sua inclusione nella “categoria dogmatica” della colpevolezza - la sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'agente costituisce certamente una condizione essenziale perché egli possa essere rimproverato per il fatto commesso, e pertanto possa essere punito per tale fatto in conformità al “principio costituzionale” di colpevolezza (così le stesse sezioni unite penali nella Cass., n. 9163 del 2005, punto 4.4. dei Motivi della decisione: «la configurazione



personalistica della responsabilità [...] esige che essa si radichi nella commissione materiale del fatto e nella concreta rimproverabilità dello stesso»).

In difetto della capacità dell'agente di rendersi conto del significato sociale e delle conseguenze delle proprie azioni, ovvero della capacità di autodeterminarsi liberamente governando i propri impulsi, mancherebbe infatti radicalmente quella possibilità di consapevole dominio delle sue azioni che legittima l'inflizione di una pena nei suoi confronti; e residuerebbe soltanto la possibilità di applicare nei suoi confronti una misura di sicurezza, finalizzata a contenerne la pericolosità sociale e, assieme, a curare le patologie o i disturbi da cui è affetto (su tale duplice finalità delle misure di sicurezza sentenze n. 22 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto, n. 197 del 2021, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 73 del 2020, punto 4.4. del Considerato in diritto).

Più recentemente, come rammenta il rimettente, questa Corte ha avuto modo altresì di precisare che la presenza di patologie o disturbi significativi della personalità idonei a diminuire sensibilmente la capacità di intendere o di volere dell'agente, comporta un più lieve rimprovero soggettivo per la commissione del fatto di reato; e che in tal caso il principio di proporzionalità della pena «esige [...], in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, “in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta - oltre che non sproporzionata - il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.” (sentenza n. 222 del 2018)» (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto).

7.2.- A tali principi è, ante litteram, ispirata la disciplina generale dettata dal codice penale in materia di imputabilità, che condiziona l'applicazione della pena alla verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto (art. 85 cod. pen.), e conseguentemente all'assenza di infermità in grado di escludere o di diminuire grandemente tale capacità.

Rispetto a tale disciplina generale, le disposizioni dettate dal codice in materia di imputabilità dell'assuntore di sostanze alcoliche e, per quanto qui rileva, di sostanze stupefacenti hanno carattere di marcata specialità, essendo ispirate al criterio generale secondo cui la capacità di intendere e di volere dell'imputato deve determinarsi con riferimento non già al momento della commissione del reato, ma a quello anteriore in cui il soggetto si è posto - volontariamente o colposamente - nello stato di intossicazione in presenza del quale avrebbe poi commesso il fatto costitutivo di reato.

L'intenzione del legislatore storico era, in effetti, quella di prevedere per l'assuntore di sostanze stupefacenti l'anticipazione della verifica della capacità di intendere e di volere al momento della condotta causativa della (successiva) situazione di incapacità.

Ciò emerge con particolare chiarezza dai lavori preparatori del codice penale vigente, da cui si apprende che la riforma aveva inteso fare ricorso al principio dell'actio libera in causa, al quale già si ispirava l'ultimo comma dell'art. 48 del codice Zanardelli del 1889, ove si escludeva la diminuzione di pena per i reati commessi in stato di ubriachezza, se questa fosse procurata allo scopo di facilitare l'esecuzione del reato o di preparare una scusa. Il nuovo codice mirava in sostanza a estendere tale principio «a tutte le ipotesi in cui il soggetto si sia messo, anche colposamente, in istato d'incapacità d'intendere o di volere. In tal guisa la riforma accoglie il concetto, secondo il quale è legittimo risalire ad un momento anteriore al fatto, per determinare se il soggetto sia imputabile, quando egli, nel momento del fatto, si trovi in istato di incapacità per cause non dovute a caso fortuito o forza maggiore» («Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale», 1928-1930, Volume V, Parte III, codice penale, Titolo VI, paragrafo 101).

Coerenti con tale criterio appaiono, allora, l'esclusione dell'operatività delle regole speciali e il correlativo ritorno alle regole generali per l'ipotesi che gli stessi lavori preparatori definiscono di intossicazione «accidentale» (paragrafo 103), ossia derivante - per l'appunto - da caso fortuito o forza maggiore.

E coerente con il criterio adottato dal legislatore appare anche l'ipotesi, che qui rileva, dell'intossicazione «cronica»: ipotesi che la relazione al progetto ha cura di distinguere da quella dell'intossicazione «acuta», quest'ultima riconducibile a una scelta (volontaria o comunque colposa) del soggetto e caratterizzata da «manifestazioni direttamente e temporaneamente apportate, dall'azione perturbatrice dei veleni, sulle funzioni, durante il loro passaggio biochimico attraverso l'organismo». Al contrario, l'intossicazione cronica va intesa - prosegue la relazione - come riferita alle «alterazioni, più o meno stabili, che in parte sono effetti del ripetuto e protratto rapporto col tossico, e in parte sono dovute alla ripercussione, che ciascun organo leso può esercitare nel rimanente organismo», da esse risultando «disturbi nervosi e psichici gravissimi, che, anche quando non sono permanenti, insorgono spesso, senza che si ingeriscano i veleni, che ne furono la causa lontana» (paragrafo 105).

Sicché del tutto naturale apparve, a questo punto, la considerazione della «cronica intossicazione» alla stregua di qualsiasi altra infermità di mente, come tale soggetta alle regole generali di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. Tanto che, significativamente, lo stesso Guardasigilli, nella relazione al Re sul testo definitivo pubblicata l'anno successivo,



avrebbe attribuito alla disposizione «valore di interpretazione autentica», che trovava la sua ragion d'essere soltanto nell'opportunità di rimarcare con particolare chiarezza la distinzione tra intossicazione cronica e acuta («Relazione e Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice penale Roma», 1930, paragrafo 58).

Tanto nell'ipotesi di intossicazione accidentale, quanto in quella cronica, lo stesso Guardasigilli riteneva dunque insostenibile l'inflizione della pena, proprio per l'impossibilità di radicare in una condotta ragionevolmente prossima al fatto-reato un qualsivoglia rimprovero per aver causato lo stato di incapacità in presenza del quale il fatto è stato commesso.

7.3.- In coerenza con queste (esplicite) indicazioni del legislatore storico, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione identifica l'intossicazione cronica in quella condizione caratterizzata da «alterazioni patologiche permanenti», e cioè da quelle che - pur essendo causalmente connesse all'abituale abuso di droghe - «permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica» (sezione quarta penale, sentenza 30 ottobre-20 novembre 2024, n. 42486; in senso conforme, sezione sesta penale, sentenze 30 maggio-19 giugno 2023, n. 26478; sezione sesta penale, sentenza 18 maggio-11 luglio 2022, n. 26617; analogamente, sezione terza penale, sentenza 25 gennaio-6 aprile 2021, n. 12949: «stato patologico di carattere cronico, ossia di lungo corso, [...] con sintomi che non si risolvono nel tempo e non giungono a miglioramento»).

Al di là dell'ondivago riferimento al requisito (su cui si tornerà *infra*, 9) della «impossibilità di guarigione», che compare del resto in talune pronunce (ad esempio, Cass., n. 42486 del 2024, n. 26478 del 2023 e n. 26617 del 2022), ma non in altre (ad esempio, Cass., n. 12949 del 2021; Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 14 marzo-20 aprile 2017, n. 19035), l'elemento costante di queste formulazioni è l'accento sulla presenza di anomalie psichiche non (più) dipendenti da assunzioni recenti di sostanze stupefacenti, e la cui concreta incidenza sulla capacità di intendere o di volere (e conseguentemente sulla imputabilità) potrà - a questo punto - essere vagliata caso per caso dal giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, 88 e 89 cod. pen.

7.4.- Precisamente contro tale interpretazione si levano le critiche del giudice rimettente. Onde evitare un vulnus, tra l'altro, al principio di colpevolezza, sarebbe a suo avviso necessario estendere in via interpretativa il concetto di cronica intossicazione sino a comprendere i «disturbi da dipendenza» da sostanze stupefacenti, così come classificati dal DSM-5-TR (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione, Text Revision) - o se del caso affiancare, attraverso una sentenza additiva di questa Corte, tali disturbi alla cronica intossicazione «tradizionale».

Al riguardo, occorre precisare che il DSM-5-TR distingue tra le alterazioni provocate nell'immediato dall'assunzione della sostanza (i cosiddetti «disturbi indotti da uso di sostanze», o «Substance-Induced Disorders», secondo la terminologia del manuale indicato), riconducibili a un quadro di intossicazione «acuta», dai «disturbi da uso di sostanze» («Substance Use Disorders»), che sono invece diagnosticabili sulla base del riscontro di un ventaglio di anomalie comportamentali che possono comparire, in misura più o meno accentuata, in chi sia solito assumere sostanze stupefacenti.

Tali disturbi, catalogati dal DSM-5-TR in un'unica sezione dedicata genericamente ai «disturbi correlati a sostanze» (anche diverse dall'alcool e dagli stupefacenti, come la caffeina e il tabacco), sono diagnosticabili in base a una serie di indicatori: la compromissione delle capacità di controllo dell'uso della sostanza (criteri 1-4) - e in particolare il fenomeno del «craving», inteso quale desiderio intenso o irresistibile per la sostanza che può manifestarsi in qualsiasi momento -; la compromissione delle relazioni sociali dell'individuo (criteri 5-7); l'uso della sostanza in situazioni a rischio (criteri 8-9); il bisogno di dosi marcatamente aumentate della sostanza per ottenere l'effetto desiderato o un effetto del pari marcatamente ridotto quando si consuma la dose abituale (criterio 10); e, infine, la sindrome di astinenza, determinata dal declino delle concentrazioni della sostanza nel sangue o nei tessuti in un individuo che ha mantenuto un pesante e prolungato uso della sostanza stessa (criterio 11).

Il rimettente ritiene, dunque, che una retta applicazione del principio costituzionale di colpevolezza imponga di includere i disturbi da uso di «sostanze» nel concetto di cronica intossicazione, in modo da consentire al giudice di valutare la concreta incidenza di tali disturbi, come rivelato dagli indici ora elencati, sulla capacità di intendere o di volere del soggetto al momento del fatto.

7.5.- Questa Corte, tuttavia, non condivide tale prospettiva.

Invero, non è dubbio che il principio costituzionale di colpevolezza «non può essere «sacrificato» dal legislatore ordinario in nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorché essi pure di rango costituzionale», giacché «[i] principi fondamentali di garanzia in materia penale [...] in tanto si connotano come tali, in quanto «resistono» ad ogni sollecitazione di segno inverso [...]. Punire in difetto di colpevolezza, al fine di dissuadere i consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale «negativa») o di «neutralizzare» il reo (prevenzione speciale «negativa»), implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione dell'essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale



(sentenza n. 364 del 1988), contrastante con il principio personalistico affermato dall'art. 2 Cost.» (ancora, sentenza n. 322 del 2007, punto 2.3. del Considerato in diritto).

Ma ciò che questa Corte è tenuta in ogni caso a preservare è il contenuto minimo inderogabile del principio, riconducibile all'esigenza che l'infrazione della pena si fondi su un rimprovero personale all'agente, per essersi egli determinato ad agire in contrasto con la legge penale pur avendo la possibilità di agire altrimenti. La più precisa declinazione di questo principio nelle varie discipline che regolano l'imputazione del fatto di reato al suo autore (dalle regole in tema di elemento soggettivo, a quelle di errore sull'illiceità, e ancora a quelle relative alle cosiddette circostanze scusanti) resta riservata, una volta che tale nucleo minimo sia preservato, alla discrezionalità del legislatore: al quale spetta, in prima battuta, il delicato compito di invernare i principi costituzionali in materia penale (intesi anche quali «criteri orientativi della politica criminale»: sentenza n. 139 del 2025, punto 9.3. del Considerato in diritto), nel quadro di sostenibili bilanciamenti con l'altrettanto essenziale dovere di tutelare tutti i membri della società, a partire da quelli più vulnerabili, dalle condotte criminose altrui.

Molte critiche si sono, invero, levate presso la dottrina penalistica, come già osservava la sentenza n. 114 del 1998, contro la soluzione data dal codice Rocco al problema dell'imputabilità dell'alcol dipendente e del tossicodipendente; e differenti soluzioni possono certo essere immaginate, come dimostrano le proposte formulate nei vari progetti di riforma al codice penale che si sono susseguiti nell'ultimo trentennio, talune delle quali ispirate alle discipline in vigore in ordinamenti affini a quello italiano. Tuttavia, la scelta compiuta nel 1930, mai modificata dal legislatore nei quasi cento anni nel frattempo trascorsi, è stata quella di creare un regime speciale per la valutazione dell'imputabilità dell'autore alcol dipendente e tossicodipendente, derogatorio rispetto al criterio generale di cui all'art. 85 cod. pen., e imperniato - come si è osservato - sull'anticipazione del rimprovero a un momento anteriore a quello in cui la condotta penalmente rilevante è stata posta in essere.

Da questa opzione di fondo del legislatore la giurisprudenza penale fa discendere, in modo del tutto plausibile dal punto di vista degli ordinari criteri ermeneutici, l'irrelevanza ai fini del giudizio di imputabilità non solo della transitoria condizione di incapacità legata alla fase di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti (caratterizzati dai «disturbi indotti da uso di sostanze stupefacenti», secondo la nomenclatura del DSM-5-TR), ma anche il complesso dei disturbi che il DSM-5-TR classifica quali «disturbi da uso di sostanze stupefacenti», che conseguono frequentemente all'abuso prolungato di droghe e che permangono anche dopo lassi di tempo significativi di astinenza dalla sostanza. L'eventuale incidenza di questi disturbi sulla capacità di intendere o di volere dell'autore al momento della commissione del fatto non esclude la possibilità di incardinare ragionevolmente il rimprovero, necessario a giustificare l'infrazione della pena in forza del principio costituzionale di colpevolezza, per non avere intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto-reato, un serio percorso di disintossicazione. Percorso, è appena il caso di aggiungere, che l'ordinamento è tenuto a mettere concretamente a disposizione del tossicodipendente, in particolare attraverso i programmi terapeutici e socio-riabilitativi personalizzati di cui all'art. 122 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

8.- Il rimettente lamenta, inoltre, una irragionevole discriminazione creata dall'interpretazione censurata a danno del tossicodipendente rispetto a tutti gli altri autori di reato affetti da infermità mentale, nei cui confronti potrebbe essere riconosciuta la non imputabilità o una diminuzione dell'imputabilità sulla base dei più flessibili criteri diagnostici introdotti dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005.

Anche in questo caso, questa Corte non è persuasa da tale prospettazione.

Come si è poc'anzi osservato, la scelta del legislatore è stata netta nel disegnare una disciplina speciale, e più rigorosa, dell'imputabilità del tossicodipendente (e dell'alcol dipendente) rispetto a quella riservata alla generalità degli autori di reato. In particolare, la scelta non solo di considerare pienamente imputabili gli ubriachi abituali e chi sia «dedito» all'uso di stupefacenti, ma addirittura di prevedere un inasprimento della pena nei loro confronti (art. 94 cod. pen.), costituisce un evidente ostacolo a qualsiasi interpretazione che miri a riconoscere al giudice la possibilità di escludere, o considerare ridotta, l'imputabilità dell'autore di reato sol perché presenti disturbi che derivino dall'uso reiterato di sostanze, i quali appaiono regolarmente associati precisamente alla situazione che il legislatore reputa meritevole di un aggravamento della pena.

Il risultato ermeneutico cui perviene la giurisprudenza della Corte di cassazione - imposto, si ripete, da una lettura sistematica degli artt. 94 e 95 cod. pen. - non crea, ad avviso di questa Corte, una irragionevole disparità di trattamento tra i disturbi «da uso di sostanze» e gli altri disturbi della personalità, che la giurisprudenza penale - sulla base peraltro di una interpretazione, consacrata dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005, che non incontra simili ostacoli nel testo e nella *ratio* del codice penale - reputa invece idonei a determinare l'esclusione o la riduzione dell'imputabilità dell'agente. A prescindere, infatti, da ogni discussione circa le affinità e le difformità dei disturbi derivanti dalla tossi-



codipendenza e quelli cagionati da altre dipendenze (come la ludopatia) su cui si sofferma l'ordinanza di rimessione, non può non considerarsi che l'ordinamento nel suo complesso prevede, oggi, un insieme di disposizioni speciali per l'autore di reato tossicodipendente, che - pur tenendo ferma la sua piena imputabilità e il suo conseguente assoggettamento alla pena, in forza delle disposizioni del codice penale - si fanno comunque carico della sua peculiare situazione di fragilità psichica derivante dall'abuso di sostanze stupefacenti, modellando il regime penitenziario e le stesse misure cautelari ad esso applicabili attorno all'obiettivo primario di motivarlo a intraprendere percorsi terapeutici e socio-riabilitativi, sulla base di una disciplina complessivamente più favorevole rispetto a quella riservata alla generalità degli altri autori di reato imputabili.

In quest'ottica, meritano in particolare menzione le disposizioni dettate dagli articoli da 89 a 96 t.u. stupefacenti:

- l'art. 89 prevede che, di regola, quando ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere di tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano in corso (comma 1) o intendano sottoporsi a (comma 2) un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti o una struttura privata autorizzata, il giudice disponga in suo luogo gli arresti domiciliari, se del caso presso la struttura medesima;

- l'art. 90 dispone la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive non superiori a sei anni (o a quattro anni, se relative a reati di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà») per un periodo di cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo a un analogo programma terapeutico e socio-riabilitativo, con conseguente estinzione del reato qualora il condannato non commetta entro tale termine altri delitti non colposi puniti con la reclusione (art. 93);

- l'art. 94 disciplina uno speciale affidamento in prova in casi particolari per il condannato tossicodipendente o alcolodipendente che abbia in corso un programma di recupero o intenda sottoporvisi, allorché debba espiare una pena, anche residua, non superiore a sei anni (o a quattro anni, se relativa a reato di cui all'art. 4-bis ordin. penit.);

- gli artt. 95 e 96, infine, mirano ad assicurare che, anche nell'ipotesi in cui il condannato tossicodipendente debba scontare la propria pena in carcere, l'istituto debba essere idoneo per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi (art. 95) e comunque debba fornirgli le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione (art. 96).

Dal complesso di tali disposizioni emerge sì che il tossicodipendente è generalmente considerato come soggetto pienamente imputabile e in quanto tale potenzialmente soggetto all'applicazione di una pena (anziché di una misura di sicurezza); ma al contempo si evince che le misure cautelari, e poi le regole sull'esecuzione della pena medesima a lui applicabili, sono specificamente calibrate sulla sua peculiare situazione, risultando fortemente improntate a un approccio terapeutico e riabilitativo, che prende realisticamente atto della sua situazione di persona bisognosa di cura e assistenza, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.) che gravano sull'ordinamento nel suo complesso.

9.- Non fondate si appalesano, infine, le residue questioni di legittimità costituzionale sollevate, che possono qui essere trattate congiuntamente: l'allegato anacronismo della nozione di «cronica intossicazione», con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.; e l'irragionevole equiparazione del trattamento riservato all'autore di reato tossicodipendente rispetto all'autore che abbia per lungo tempo abusato di alcool.

L'assunto centrale del rimettente è che il concetto di «cronica intossicazione» sia stato costruito dai compilatori del codice penale del 1930 attorno al modello dell'alcolista cronico e delle patologie da questi abitualmente sviluppate, che - come il delirium tremens, espressamente menzionato nei lavori preparatori (paragrafo 105) - costituirebbero manifestazioni morbose stabili, non più riconducibili a nuove condotte di assunzione, e meritevoli pertanto di essere equiparate a vere e proprie malattie mentali. Un tale modello non potrebbe però essere traslato, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, alle tossicodipendenze, per le quali sarebbe - in particolare - inadeguata ogni valutazione in termini di irreversibilità della patologia indotta dal prolungato uso di sostanze stupefacenti.

Sul punto, conviene però segnalare che il requisito della «irreversibilità», o della «impossibilità di guarigione» - menzionato, invero, da una parte soltanto della giurisprudenza di legittimità (*supra*, 7.3.) - non compare affatto nei lavori preparatori, ove si parla invece, con riferimento alla cronica intossicazione, di «alterazioni, più o meno stabili», nonché di «disturbi nervosi e psichici gravissimi, che, anche quando non sono permanenti, insorgono spesso, senza che si ingeriscano i veleni, che ne furono la causa lontana» (ancora, paragrafo 105, corsivi aggiunti).

Il requisito in parola è, dunque, frutto di una interpretazione restrittiva del concetto di «cronica intossicazione», che verosimilmente non corrisponde all'intenzione del legislatore storico e risulta distonica rispetto all'odierno stato delle conoscenze psichiatriche e medico-legali: le quali sono comprensibilmente riluttanti a formulare prognosi di irreversibilità rispetto a qualsiasi patologia di carattere psichiatrico, e tantomeno rispetto alle dipendenze nel loro com-



plesso. Non a caso, di tale presunto requisito non si fa menzione nella citata sentenza n. 114 del 1998, che ha dichiarato infondate le censure di illegittimità costituzionale già allora sollevate contro l'art. 95 cod. pen.

La logica del requisito della "cronicità" è, in effetti, del tutto diversa. Esso copre tutte quelle (gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell'autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo; e ciò proprio in quanto, come sopra osservato, di tali anomalie (potenzialmente incidenti sulla sua capacità di intendere o di volere) egli non potrebbe essere in alcun modo rimproverato, non essendo esse riconducibili a qualsivoglia sua scelta consapevole e volontaria. Senza che rilevi, dunque, il carattere "irreversibile" delle anomalie medesime.

Così inteso, il concetto di «cronica intossicazione» si estende a tutte le patologie psichiche, e in particolare le psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate - nell'ambito di quadri clinici di «comorbidità» o «doppia diagnosi» - alla dipendenza da sostanze stupefacenti e da esse in senso lato «prodott[e]»: vuoi perché insorte direttamente in conseguenza dell'abuso prolungato della sostanza e delle alterazioni organiche da esso causate, vuoi perché già presenti nel soggetto e «slatentizzate» per effetto di tale abuso. Patologie, tutte, ulteriori e distinte dai meri «disturbi da uso di sostanze» nel senso sopra precisato, e delle quali il giudice ben potrà, grazie all'art. 95 cod. pen., vagliare la concreta incidenza sulla capacità di intendere o di volere dell'imputato al momento del fatto ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Restando poi fermo, ovviamente, il dovere di assegnare autonomo rilievo, direttamente ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., a quelle patologie e anomalie psichiche che dovessero rivelarsi, sulla base dei necessari accertamenti tecnici, del tutto autonome dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

In quest'accezione, il requisito della «cronica intossicazione» risulta concretamente accertabile anche alla stregua delle odierne conoscenze scientifiche, con conseguente possibilità per il giudice di adempiere il proprio obbligo di fornire adeguata motivazione della propria decisione ai sensi dell'art. 111, sesto comma, Cost. Al contempo, il criterio per il suo accertamento resta esattamente il medesimo da impiegarsi con riferimento all'autore di reato alcolodipendente, con conseguente infondatezza anche della censura di irragionevole equiparazione di trattamento formulata in riferimento all'art. 3 Cost.

10.- In conclusione: salvo che non emergano anomalie psichiche concomitanti, nel senso appena precisato, il vigente codice penale non considera l'autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico cui debba essere applicata una misura di sicurezza, ma come persona responsabile delle proprie condotte illecite, in quanto in linea di principio responsabile - anzitutto - del suo stesso stato di tossicodipendenza.

Al tempo stesso, l'ordinamento ne riconosce, oggi, la particolare vulnerabilità derivante dagli indubbi condizionamenti causati dalla situazione di tossicodipendenza sulla sua stessa libertà, incoraggiandolo (anche energicamente) a intraprendere percorsi di riabilitazione, che lo stesso ordinamento si impegna concretamente a mettergli a disposizione, durante l'esecuzione della pena e - ancor prima - nel corso delle indagini e del processo. In tal modo, il sistema penale prende realisticamente atto del suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà in vista del superamento della sua situazione di dipendenza e - in definitiva - del recupero di una sua piena libertà dalla dipendenza.

Della congruità politico-criminale del punto di equilibrio così raggiunto dal legislatore può naturalmente discutersi: ma questa Corte non ritiene che esso possa essere censurato dal punto di vista - che qui unicamente rileva - del rispetto dei principi costituzionali evocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*

Francesco VIGANÒ, *Redattore*



Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_260021

N. 22

Ordinanza 2 dicembre 2025 - 3 marzo 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalità di controllo a distanza - Casi di applicazione automatica della misura - Distanza automatica di 500 metri - Applicazione obbligatoria, anche congiunta, di misure cautelari (anche) più gravi, nell'ipotesi di accertata non fattibilità tecnica delle procedure di controllo - Verifica della fattibilità indicata da parte della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e di riserva di giurisdizione, nonché di quelli convenzionali di legalità e a favore di un procedimento penale effettivo e tempestivo - Inammissibilità delle questioni.

- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.
- Costituzione, artt. 3, 13, 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), artt. 2, 3, 7 e 8.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

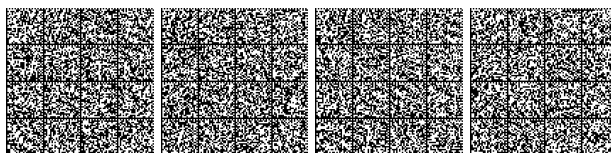
Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, come modificati dall'art. 12, comma 1, lettere a) e d), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bari, nel procedimento penale a carico di G. A. con ordinanza del 23 luglio 2024, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2024, la cui trattazione è stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 1° dicembre 2025.



Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.

Ritenuto che, con ordinanza del 23 luglio 2024 (reg. ord. n. 172 del 2024), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Bari ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, come modificati dall'art. 12, comma 1, lettere a) e d), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

che il rimettente censura le richiamate disposizioni nella parte in cui: a) prescrivono l'applicazione automatica delle procedure di controllo a distanza, mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale; b) impongono una distanza minima, «comunque non inferiore a cinquecento metri», dalla persona offesa o dai luoghi da essa frequentati in caso di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen. anche nell'ipotesi in cui l'indagato e la vittima dimorino all'interno del medesimo immobile; c) prevedono l'applicazione obbligatoria, anche congiunta, di misure cautelari (anche) più gravi, pure nell'ipotesi di accertata non fattibilità tecnica delle procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen.; d) stabiliscono la necessaria verifica, al momento dell'esecuzione (della misura cautelare) mediante la notifica dell'ordinanza, della fattibilità tecnica delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. da parte della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione;

che, secondo il GIP del Tribunale di Bari, le disposizioni censurate imporrebbero degli automatismi lesivi dell'art. 3 Cost., anzitutto sotto il profilo del principio di ragionevolezza, in quanto impedirebbero al giudice qualsiasi valutazione circa l'adeguatezza e l'idoneità della modalità di applicazione della misura cautelare in esame in relazione alla gravità del fatto, alla personalità dell'indagato e ad altre specificità che possono presentarsi nel caso sottopostogli, nonché qualsiasi margine di discrezionalità sull'applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo;

che, inoltre, le medesime previsioni sarebbero lesive anche del principio di eguaglianza, in quanto imporrebbero un medesimo trattamento e una modalità di controllo unica in relazione a situazioni che potrebbero non essere analoghe, con l'eventuale ulteriore effetto di comprimere altri diritti fondamentali dell'indagato, come il diritto alla salute, il diritto all'istruzione scolastica e il diritto al culto, precludendogli l'accesso ad alcuni luoghi (come ad esempio farmacia, ospedale, caserma dei carabinieri, luoghi di culto);

che sarebbe anche violata la riserva di giurisdizione di cui all'art. 13 Cost., in quanto il giudice, nell'adottare la misura limitativa della libertà personale, non potrebbe fornire alcuna adeguata motivazione a sostegno né della prescrizione del rispetto della distanza minima, non inferiore a 500 metri, né dell'applicazione delle modalità tecniche di controllo, né dell'adozione di altre misure, anche più gravi, in caso di verifica della non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo elettronico (il che sarebbe, peraltro, in contrasto con il principio del minimo sacrificio della libertà personale), essendo vincolato a tali prescrizioni dalle disposizioni in esame;

che, infine, il GIP rimettente ravvisa un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale nella violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU, in quanto, essendo prevista l'obbligatorietà dell'applicazione dei dispositivi di controllo elettronico ex art. 275-bis cod. proc. pen. allorché sia irrogata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, tale automatismo, rendendo impossibile l'attuazione della citata misura nei casi, non infrequenti nella prassi, di materiale indisponibilità del personale tecnico addetto alla verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo elettronico di controllo a distanza, determinerebbe la violazione degli obblighi procedurali - corrispondenti all'instaurazione di un procedimento penale effettivo e tempestivo nel cui ambito devono essere adottate misure cautelari personali a tutela della vittima, che siano di immediata applicazione - sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 2 marzo 2017, T. contro Italia;

che, quanto al giudizio *a quo*, il rimettente premette che il procedimento trae origine dalla querela sporta da due coniugi nei confronti del vicino di casa - che abita nell'appartamento confinante con quello dei querelanti - per aver quest'ultimo tenuto in loro danno una serie di condotte moleste e minacciose, tali da generare nelle vittime un grave stato di ansia e paura e un fondato timore per la loro incolumità e per quella dei loro figli (fra cui una minorenne), costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita;

che, pertanto, nei confronti dell'indagato, è stata applicata la misura cautelare personale coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, con la prescrizione di non avvicinarsi ai medesimi luoghi e, in particolare, alle abitazioni di prossimi congiunti diversi da quelli conviventi con le vittime, nonché ai luoghi di lavoro dalle stesse eventualmente frequentati; con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a metri 500 da tali luoghi;



con divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, ivi compresi i social network, con le stesse persone offese e con i loro prossimi congiunti; con l'applicazione delle particolari procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., mediante mezzi elettronici e/o altri strumenti tecnici solo a seguito dell'acquisizione del consenso dell'indagato e previa verifica della fattibilità tecnica dell'operazione da parte degli operatori di polizia giudiziaria;

che il rimettente precisa, inoltre, che, con la medesima ordinanza, è stata disposta nei confronti dell'indagato, in caso di diniego del consenso all'applicazione delle modalità di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. o nel caso di accertata non fattibilità tecnica delle medesime modalità di controllo, la misura cautelare più grave del divieto di dimora nel Comune di residenza dell'indagato, di cui all'art. 283 cod. proc. pen.;

che, al fine di scongiurare il rischio dell'applicazione della misura cautelare più grave nelle more del compimento degli accertamenti relativi alla fattibilità tecnica delle procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., è stato disposto di darsi corso alla misura del divieto di avvicinamento anche senza braccialetto elettronico;

che il medesimo rimettente ha anche precisato che, in occasione dell'interrogatorio di garanzia, l'indagato ha prestato il consenso alle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. e che, tuttavia, all'esito di tale interrogatorio, la difesa del medesimo indagato ha chiesto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento o, in subordine, la revoca della prescrizione relativa all'applicazione delle particolari modalità di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen.;

che il GIP del Tribunale di Bari afferma che tali richieste sono state entrambe rigettate, con provvedimento del 17 luglio 2024;

che, in particolare, proprio in considerazione del rigetto dell'istanza di revoca della prescrizione relativa all'applicazione delle particolari modalità di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. - oltre che dell'applicazione della misura cautelare coercitiva nelle more della verifica della fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione, verifica che si dichiara non essere stata ancora eseguita - le questioni sarebbero rilevanti nel giudizio *a quo*, iscritto per un reato abituale (di cui all'art. 612-bis cod. pen.) con riferimento a condotte commesse (anche) in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 168 del 2023;

che, ove venissero accolte le questioni sollevate, il giudice potrebbe, per un verso, modulare le prescrizioni correlate a tale misura cautelare nel rispetto del canone della proporzionalità, alla luce delle esigenze, anche abitative, dell'indagato - come nel caso di specie - prescrivendo una distanza inferiore a quella di 500 metri dalle persone offese e dai luoghi da esse frequentati, e valutando la necessità o meno dell'applicazione delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.; per altro verso, il giudice potrebbe esercitare il proprio potere discrezionale anche circa l'applicazione congiunta di un'ulteriore misura cautelare, tenendo conto della natura, del grado e delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, nell'ipotesi dell'accertamento, da parte della polizia giudiziaria delegata all'esecuzione, della non fattibilità tecnica delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.;

che sarebbe, inoltre, rilevante anche la questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU, in quanto la circostanza dell'impossibilità di accertare la fattibilità tecnica delle procedure di controllo renderebbe inapplicabile la misura cautelare, con conseguente violazione del dovere che incombe sulle autorità pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo, affermato nella citata sentenza della Corte EDU, T. contro Italia, e, a fortiori, del dovere di garantire l'incolumità delle persone offese attraverso l'immediata applicazione della misura cautelare coercitiva nei confronti dell'indagato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e/o manifestamente infondate;

che, preliminarmente, l'interveniente eccepisce l'inammissibilità delle questioni sollevate dal giudice *a quo* per difetto di rilevanza, a causa dell'incompiuta descrizione della fattispecie concreta, ritenendo che esse siano state poste in maniera astratta e meramente ipotetica;

che, infatti, a suo avviso, il rimettente si sarebbe limitato ad affermare che sono state rigettate, nel giudizio pendente dinanzi a lui, entrambe le istanze della difesa di revoca della misura cautelare e di revoca della previsione dell'applicazione delle modalità di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., ravvisando, con specifico riferimento a quest'ultima, la rilevanza delle questioni, senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione circa la ritenuta necessità di modificare la misura cautelare e in quali termini;

che, anzi, dalle scarse motivazioni contenute sul punto nell'ordinanza di rimessione, si evincerebbe che il giudice *a quo* escluda di dover modificare l'applicata misura cautelare, ma dubiti solo astrattamente e in via ipotetica della congruità delle previsioni normative, peraltro con critiche che sarebbero «di mero stile e generiche, più afferenti al merito della tecnica normativa, nella sua minore o maggiore efficacia ed opportunità o alle concrete difficoltà operative o tecniche che possono insorgere in singoli casi»;



che, viceversa, il rimettente avrebbe dovuto dichiarare di dover fare applicazione della norma contestata o di un suo frammento rilevante, in un senso difforme;

che, comunque, nel merito le questioni sarebbero manifestamente infondate;

che gli argomenti svolti a sostegno delle censure di violazione degli artt. 3 e 13 Cost. sarebbero «di stile», peraltro connessi a mere ed eventuali difficoltà tecniche di installazione del braccialetto elettronico e in irriducibile contraddizione con l'ultima questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU e ai principi affermati nella sentenza della Corte EDU, T. contro Italia;

che, infatti, da un lato, il rimettente dubiterebbe della legittimità costituzionale dell'automatismo cautelare restando rigido e in violazione del principio di proporzionalità; dall'altro, dubiterebbe della sua stessa efficacia, con riferimento ai principi sanciti nella citata sentenza della Corte EDU, con particolare riguardo al dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo;

che, sotto un altro aspetto, le censure «“fattuali”» sarebbero prive di consistenza;

che, infatti, l'individuazione della distanza in 500 metri, predeterminata per legge, tutelerebbe l'indagato contro un contenuto indefinito della prescrizione, risultando peraltro «del tutto in linea con i referenti empirici che debbono accompagnare non solo le norme incriminatrici, ma anche quelle processuali, dal momento che essi, come notato in dottrina, incorporano alcuni vincoli di realtà o di razionalità»;

che tale misura, volta a prevenire sviluppi criminogeni potenzialmente degenerativi e ad evitare le occasioni di contatto agevolatrici della prosecuzione di condotte delittuose, sarebbe, quindi, conforme ai principi di legalità e determinatezza delle misure cautelari e lascerebbe anche al giudice ampia discrezionalità nella scelta e nella graduazione della misura in relazione al caso concreto.

Considerato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Bari dubita della legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis, cod. proc. pen., nel testo successivo alle modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, lettere a) e d), della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui prescrivono che l'applicazione della misura cautelare coercitiva personale del divieto di avvicinamento imponga sempre e comunque, in maniera automatica, il rispetto della distanza minima di 500 metri, nonché l'impiego delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. da parte della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione e, nel caso di verifica della non fattibilità tecnica delle richiamate procedure, l'applicazione di una ulteriore misura cautelare, anche congiunta e anche più grave;

che, a suo avviso, tali previsioni precluderebbero al giudice, senza alcuna ragionevole giustificazione, qualsiasi valutazione circa l'adeguatezza e l'idoneità, rispetto al caso concreto, delle modalità di applicazione della misura cautelare in esame, nonché circa la necessità dell'applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo, imponendo lo stesso trattamento e una modalità di controllo unica in relazione a situazioni che potrebbero non essere analoghe;

che il rimettente ravvisa anche la violazione della riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost., in quanto sarebbe impedita un'adeguata motivazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, le cui modalità applicative sono imposte dalle disposizioni censurate;

che, inoltre, le misure previste da queste ultime sarebbero - sempre secondo il GIP del Tribunale di Bari - anche inefficaci e quindi lesive del dovere che incombe sulle autorità pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo, nel cui ambito devono essere adottate misure cautelari personali a tutela della vittima, che siano di immediata applicazione, come affermato nella sentenza della Corte EDU 2 marzo 2017, T. contro Italia, in considerazione del fatto che l'obbligatorietà dell'impiego delle procedure di controllo elettronico ex art. 275-bis cod. proc. pen. del rispetto del divieto di avvicinamento renderebbe quest'ultimo inapplicabile nei casi di impossibilità della verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo elettronico di controllo a distanza;

che, tuttavia, come eccepito in linea preliminare dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza e a difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, il rimettente non fornisce adeguata motivazione a sostegno della pretesa rilevanza della soluzione dei richiamati dubbi di legittimità costituzionale ai fini del giudizio *a quo*;

che, infatti, il rimettente anzitutto ricorda che nei confronti dell'indagato (per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., contestato come reato abituale) è stata applicata la misura cautelare personale coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., con l'obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri, nonché con l'applicazione delle particolari procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. con mezzi elettronici e/o altri strumenti tecnici, «anche in caso di temporanea indisponibilità» di questi ultimi;



che il medesimo rimettente dichiara che, in occasione dell'interrogatorio di garanzia, l'indagato ha prestato il consenso alle procedure di controllo elettronico ma la sua difesa ha chiesto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento e, in subordine, la revoca della prescrizione relativa all'applicazione delle particolari modalità di controllo elettronico;

che, nell'ordinanza di rimessione, il GIP del Tribunale di Bari, dopo aver affermato che entrambe le istanze sono state rigettate con un apposito provvedimento, dichiara che in particolare il rigetto della richiesta di revoca della prescrizione relativa all'applicazione delle modalità di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. rende rilevanti le questioni sollevate «nell'ambito del procedimento», pendente dinanzi al medesimo giudice, «iscritto per un reato abituale (art. 612bis cod. pen.), con condotte commesse (anche) in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2023, n. 168, nell'ambito [della] quale sono state applicate misure cautelari secondo la disciplina processuale modificata dal recente intervento legislativo»;

che, tuttavia, nessuna motivazione è fornita circa le ragioni per cui, nel caso di specie, il rimettente, pur avendo rigettato la richiesta di revoca sia della misura cautelare, sia della prescrizione inerente alle modalità di controllo elettronico della medesima misura - lungi dall'aver esaurito la sua potestas iudicandi, dando applicazione alla normativa censurata, con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate, in linea con la giurisprudenza costante di questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 41 del 2025) - si troverebbe nella condizione di poter e voler dare ancora applicazione alla medesima normativa;

che, infatti, nulla si dice nell'ordinanza circa l'eventuale intendimento del rimettente - la cui attuazione sarebbe preclusa dalla normativa censurata - di modificare il provvedimento cautelare già adottato, modulandone diversamente le modalità applicative, né in che modo;

che, quindi, non risulta desumibile dall'ordinanza di rimessione se e perché il rimettente ritenga di poter e voler dare applicazione nel caso di specie alla normativa censurata;

che il controllo che questa Corte svolge in ordine alla motivazione sulla rilevanza delle questioni, pur arrestandosi sulla soglia della non implausibilità della stessa, «sia quanto all'applicabilità della norma nel processo principale, sia rispetto alla possibilità, o meno, di definire “quest'ultimo indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata” (*ex plurimis*, sentenza n. 192 del 2022)» (sentenza n. 137 del 2025), comunque impone che una motivazione non implausibile venga fornita e che tale motivazione, nella specie, risulta inficiata dalle indicate rilevanti lacune argomentative;

che, pertanto, simili lacune determinano l'inammissibilità delle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Bari per difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, *Redattrice*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_260022



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 2

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 febbraio 2026
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10 (Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna), artt. 4 e 5.

Ricorso *ex art.* 127 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per mandato *ex lege* dall’Avvocatura generale dello Stato, (codice fiscale 80224030587), fax 06/96514000 — PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it — presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore* (codice fiscale 80062590379), nella sua sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 — Bologna (BO), PEC: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it e avvocatura@postacert.regione.emilia-romagna.it — resistente;

Per la declaratoria della illegittimità costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri, assunta nella seduta del giorno 11 febbraio 2026, degli articoli 4 e 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, pubblicata nel BUR n. 316 del 19 dicembre 2025, recante «Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna».

La legge regionale n. 10 del 2025 ha introdotto una disciplina urbanistico-edilizia degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna.

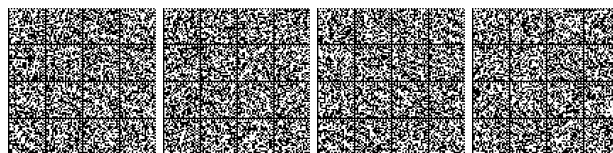
In particolare, l’art. 4 ha individuato, ai sensi dell’art. 28, commi 3, lettera *b*) e 4, legge regionale 30 luglio 2013, n. 15(1), la «specificazione destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve» all’interno della categoria funzionale turistico-ricettiva e ha assegnato incondizionata rilevanza urbanistico/edilizia al mutamento di destinazione d’uso verso tale destinazione, con o senza opere, prescrivendo a tal fine i titoli abilitativi edilizi previsti dal successivo art. 7.

Inoltre, l’art. 5 prevede che i comuni possano individuare — nei propri strumenti di pianificazione urbanistica — ambiti nei quali l’insediamento ad uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di «specifiche con-

(1) 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il mutamento di destinazione d’uso comporta una modifica del carico urbanistico qualora preveda l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- b) turistico ricettiva;
- c) produttiva;
- d) direzionale;
- e) commerciale;
- f) rurale.

4. La legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni d’uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali. Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti contenenti le previsioni di cui al presente comma.



dizioni» e ciò attraverso «criteri oggettivi stabiliti nelle norme tecniche di attuazione, supportati da adeguata motivazione». Negli ambiti territoriali ove l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni, i comuni — mediante i propri strumenti urbanistici — hanno diverse facoltà, tra le quali giova richiamare la possibilità di definire una percentuale massima di unità immobiliari residenziali da destinare a locazione breve e il potere di limitare o vietare gli interventi edilizi volti a conferire all'immobile detta destinazione.

La suddetta disciplina con la quale viene introdotta una disciplina urbanistico-edilizia delle locazioni brevi, presenta, innanzi tutto, profili di illegittimità costituzionale rispetto alla competenza legislativa statale esclusiva relativa alla tutela della concorrenza, alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, alla tutela della libertà di impresa e della proprietà privata, oltre che rispetto alla competenza concorrente in materia di governo del territorio (articoli 41, 42, 117, commi 2, lettera *e*) e *m*), e terzo comma, della Costituzione). Oltre alle predette violazioni, le citate disposizioni risultano altresì in contrasto, da un lato, con il principio di sussidiarietà, che colloca a livello statale la competenza a intervenire su esigenze che riguardano questioni di rilevanza non locale ma nazionale (art. 118 della Costituzione) e, dall'altro, con i principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 della Costituzione).

Ciò premesso, la legge regionale, ad avviso del Governo, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale, per i seguenti:

MOTIVI

1) Illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 per contrasto con gli articoli 41, 42 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Gli articoli 4 e 5 della legge regionale impugnata, inseriti nel Capo II recante la «Disciplina urbanistico-edilizia della locazione breve», introducono rispettivamente, da un lato, la specifica destinazione denominata locazione breve e, dall'altro, attribuiscono ai comuni il potere di individuare nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è ammesso o subordinato all'osservanza di specifiche condizioni (art. 5, comma 1). L'individuazione di tali ambiti e la disciplina urbanistica edilizia alla cui osservanza è subordinato l'insediamento è rimessa ad una serie di criteri(2), oggetto di una disciplina differenziata da parte dei comuni in relazione alle specificità territoriali (art. 5, comma 2 e comma 3).

Negli ambiti territoriali ove l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni i comuni — con i propri strumenti urbanistici — possono esercitare una serie di facoltà individuate a titolo esemplificativo dall'art. 5, comma 5(3).

Le citate disposizioni si pongono in contrasto con la tutela della proprietà privata, della libertà d'impresa e della concorrenza, che gli articoli 41, 42 e 117, comma 2, lettera *e*) affidano all'esclusiva competenza legislativa statale. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, «la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o residuale» (si v. Corte costituzionale, 23 luglio 2018, n. 176). In particolare, «la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le regioni possono dettare in forza della

(2) a) garantire la tutela del territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia dei valori paesaggistici, storico-architettonici, culturali e sociali e in considerazione dei relativi fattori identitari;

b) preservare le caratteristiche morfologiche e funzionali dei tessuti urbani e del patrimonio edilizio esistente;

c) limitare l'impatto, diretto e indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità e sul mercato degli alloggi destinati alla locazione stabile;

d) favorire lo sviluppo delle locazioni brevi, in considerazione dell'offerta ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera presente nel medesimo ambito e nel territorio comunale e della consistenza, tipologia e prospettiva di incremento della domanda turistica.

(3) a) stabilire, per ciascun ambito, la percentuale massima di unità immobiliari residenziali che possono essere destinate alla locazione breve. Negli ambiti del centro storico nei quali è presente una situazione di sovraffollamento turistico, il piano può altresì stabilire la percentuale massima di unità immobiliari che possono essere destinate a locazione breve negli edifici aventi destinazione prevalentemente residenziale;

b) limitare o vietare interventi edilizi, quali frazionamenti, demolizioni e ricostruzioni, trasformazioni di superfici accessorie in superfici utili e recupero dei sottotetti, che accompagnino la sostituzione dell'uso in atto con la destinazione locazione breve. In tali ipotesi, il cambio d'uso senza opere verso la locazione breve non è consentito per i tre anni successivi alla conclusione dei lavori;

c) definire requisiti dimensionali e standard di qualità, ulteriori rispetto a quelli minimi indicati nell'art. 6, che gli immobili e le unità immobiliari destinati a locazione breve devono possedere;

d) subordinare il mutamento d'uso verso la locazione breve all'esistenza o alla realizzazione di dotazioni territoriali e pertinenziali, anche allo scopo di compensare l'eventuale maggior carico urbanistico prodotto da questo uso nei tessuti urbani esistenti.



competenza in materia di commercio [...] o in altre materie» (Corte costituzionale, 11 giugno 2014, n. 165; 15 marzo 2013, n. 38; 19 dicembre 2012, n. 299).

Gli speciali poteri conformativi introdotti dalla legge regionale alterano in modo sostanziale la naturale concorrenza sul mercato delle locazioni brevi, dato che possono precludere a taluni proprietari o imprenditori la possibilità di offrire gli immobili posseduti agli affittuari che li desiderino, unicamente sulla base del criterio, del tutto fortuito, dell'ubicazione del bene o della mancata tempestiva modifica della nuova destinazione d'uso che si va a introdurre, da conseguire anche mediante un titolo abilitativo edilizio di diversa natura e col pagamento di oneri.

La legge regionale ha configurato una potestà pianificatoria degli enti locali ispirata, peraltro, a criteri di zonizzazione definiti solo sommariamente a livello di normativa primaria e la cui concreta declinazione ed applicazione, da parte del singolo comune, può arrivare ad escludere del tutto in alcune zone, o quanto meno a contingentare nel numero, la possibilità stessa di destinare immobili residenziali a locazioni brevi, possibilità che oggi è pacificamente riconosciuta, posto che si tratta di una modalità di locazione che, come si vedrà, non ha tratti distintivi peculiari rispetto a una differente modalità di locazione (da cui si distingue soltanto per la durata, posto che non sono offerti servizi aggiuntivi al locatario) o di comodato o uso abitativo. Nel rilevare come sussista dunque un'evidente ed indebita, oltre che estemporanea compressione del diritto dominicale immobiliare, le predette disposizioni della legge regionale comportano anche una forte limitazione della libertà d'impresa e, soprattutto, una ingiustificabile perturbazione della concorrenza, ove la locazione — sopra o sotto i trenta giorni (solo nel secondo caso definita «breve») — sia oggetto di un'attività imprenditoriale. In tal senso, si osserva che per effetto delle scelte dell'autorità comunale alcuni operatori sarebbero semplicemente eliminati *ex abrupto* dal mercato, favorendo così quelli superstiti o quelli che hanno offerto un diverso tipo di servizio (quali quelli elencati all'art. 4, comma 8, legge regionale Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 16, ossia le strutture ricettive extralberghiere), i quali avrebbero soltanto la ventura di possedere beni collocati in zone ritenute non controindicate sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali e difficilmente sindacabili anche in sede giurisdizionale.

Il detto regime introdotto dal legislatore regionale introduce, per l'effetto e sotto altro profilo, una barriera all'accesso al mercato delle locazioni brevi che ha rilevanza anche alla luce dei principi europei in materia di tutela della concorrenza. In particolare, secondo l'art. 4, comma 1, n. 6, della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, costituisce «regime di autorizzazione» «qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio».

La giurisprudenza euro-unitaria ha ritenuto sussistenti gli estremi del regime di autorizzazione nel caso di una normativa francese che imponeva «ai soggetti che intendano fornire un [...] servizio di locazione immobiliare di sottoporsi ad una procedura che ha l'effetto di obbligarli a espletare una pratica presso un'autorità competente al fine di ottenere da quest'ultima un atto formale che consenta loro di accedere a tale attività di servizio e di esercitarla» (Corte di giustizia UE, 22 settembre 2020, cause C-724/18 e C-727/18 *Cali Apartments*, par. 49-53).

L'assoggettamento dell'attività di locazione breve a uno specifico regime di destinazione d'uso — che può richiedere anche lo svolgimento di lavori e il conseguimento di un titolo abilitativo espresso — costituisce, pertanto, un regime di autorizzazione ai sensi della citata direttiva n. 2006/123/CE, necessario per l'accesso al mercato.

Ne discende che la prescrizione di un cambio di destinazione d'uso, da conseguire anche mediante un titolo abilitativo edilizio di diversa natura e col pagamento di oneri, ha, pertanto, un effetto diretto e rilevante sull'accesso al mercato e sulla concorrenza e la decisione se introdurre o meno una siffatta disciplina restrittiva rientra nella materia della tutela della concorrenza e nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Alla luce delle suesposte considerazioni gli articoli 4 e 5 della legge regionale impugnata si pongono in contrasto con gli articoli 41, 42 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, essendo il legislatore regionale intervenuto in relazione a materia di competenza esclusiva dello Stato, (essendo tale la tutela della concorrenza), introducendo una disciplina che, al di là delle indubbie limitazioni ai diritti dominicali, introduce una forte limitazione della libertà d'impresa e, soprattutto, una ingiustificabile perturbazione della concorrenza.

2) *Illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 per contrasto con gli articoli 3, 41, 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.*

Gli articoli 4 e 5 della legge regionale in esame, sotto un diverso profilo, creano un ulteriore profilo di illegittima alterazione della concorrenza sul versante del mercato del prodotto e su quello del mercato geografico, introducendo una forma di ingiustificata disparità di trattamento nell'esercizio di attività imprenditoriali, con conseguenti probabili pregiudizi ai danni dei consumatori.

Tale alterazione si rivela illegittima sotto un duplice profilo: sia perché la tutela della concorrenza, come detto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, in tal modo determinandosi una violazione dell'art. 117,



comma 2, lettera e), della Costituzione, sia in quanto tale limitazione della concorrenza crea un'ingiustificata disparità di trattamento nell'esercizio dell'attività d'impresa, in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione.

In particolare, con specifico riferimento al mercato del prodotto, le norme in esame determinano una distorsione della concorrenza tra i proprietari e i gestori di immobili destinabili a locazione breve, da un lato, che restano gli unici destinatari della disciplina restrittiva in commento, e i proprietari ed i gestori di strutture ricettive turistiche differenti, prime tra le quali gli esercizi alberghieri, dall'altro, che con le prime si trovano in diretta concorrenza, specialmente per le fasce di utenti meno abbienti. Sussiste, infatti, un diretto effetto di sostituzione nelle preferenze dei consumatori in presenza di un piccolo e non transitorio incremento dei prezzi (nella misura del 5-10%), come dimostrato dallo SSNIP (*Small but Significant and Non-transitory Increase in Prices*) test, noto anche come *test* dell'ipotesico monopolista, che è in uso nel diritto della concorrenza per determinare il mercato rilevante di un dato prodotto/servizio.

In argomento, si ricorda, altresì, che l'art. 8, comma 2, decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come pure tutte le legislazioni regionali dettate sul punto, comprende nell'alveo dell'attività turistica ricettiva sia le strutture aventi natura alberghiera sia quelle, ben più eterogenee, afferenti all'area extra alberghiera, dimostrando così di considerare fungibili e, quindi, parte dello stesso mercato rilevante tali forme di ricettività, tra cui gli affittacamere, i *bed and breakfast*, i campeggi, le locazioni brevi.

La normativa regionale in discorso restringe poi la concorrenza tra gestori di immobili destinabili a locazione breve sia se collocati nel medesimo comune, sebbene in zone diverse, sia se siti in territori di enti locali differenti, ove essi si trovino manifestamente in competizione tra loro. Infatti, il mercato geografico della ricettività turistica non ha una dimensione che riflette necessariamente i confini amministrativi dei comuni, ma presenta una dimensione potenzialmente più estesa, che può arrivare ad essere anche ultracomunale. Sul punto, si segnala che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha osservato che il mercato dei servizi turistici presenta dimensioni «essenzialmente corrispondenti al territorio comunale», ma che «l'ambito geografico può, tuttavia, essere esteso — soprattutto nel caso dei centri minori — alle località limitrofe alla città interessata, nei casi in cui tali località siano ben collegate e, quindi, facilmente raggiungibili» (AGCM, provvedimento n. 22360 del 28 aprile 2011, C11033, NH Italia-Dorapal/Carlina). Sebbene in tale vicenda l'autorità si fosse pronunciata con riferimento a una concentrazione tra imprese alberghiere, l'analisi della dimensione geografica del mercato rilevante può essere trasposta alla ricettività turistica generalmente intesa, non essendovi ostacoli di sorta.

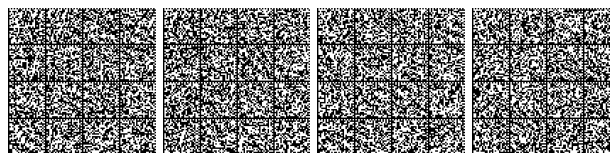
Ne discende che attribuire ai comuni la facoltà di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del proprio territorio nei quali l'insediamento della destinazione d'uso a locazione turistica sia vietato, limitato ovvero subordinato all'osservanza di specifiche condizioni, ha l'effetto di ridurre il numero di tali strutture ricettive in alcune aree, apportando così un immediato, indebito e distorsivo beneficio concorrenziale in favore dei gestori con immobili stabiliti in enti locali finitimi, con grave distorsione della concorrenza in un mercato e in una materia che non ha rilevanza puramente locale e che spetta alla competenza esclusiva dello Stato.

Tale alterazione del mercato concorrenziale, in violazione degli articoli 41 e 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, trova conferma grazie all'analisi di alcune previsioni contenute nel regolamento (UE) n. 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

In particolare, l'art. 4, comma 3, lettera b) e d), del regolamento, nel disciplinare espressamente la procedura di registrazione delle unità abitativelocate a breve termine, prevede, da un lato, che gli Stati membri provvedono affinché «le procedure di registrazione siano disponibili *on-line* e gratuitamente, ove possibile, o a un costo ragionevole e proporzionato, e consentano il rilascio automatico e immediato di un numero di registrazione, che non include dati personali, per un'unità specifica al momento della presentazione, da parte del locatore, delle informazioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, e, se del caso, dell'eventuale documentazione giustificativa richiesta a norma dell'art. 5, paragrafo 2» e, dall'altro, che «un'unità non sia soggetta a più di una procedura di registrazione».

Ebbene, l'assoggettamento della locazione a breve termine anche al nuovo accatastamento previsto dall'art. 4 della legge regionale impugnata impone una misura in tutto e per tutto equivalente a una seconda registrazione, ostacolando così l'esercizio dell'attività imprenditoriale in modo contrario all'art. 4, comma 3, lettera d), del prefato regolamento (UE) n. 2024/1028.

Difatti, ove per ipotesi il proprietario di un bene immobile decida, nei differenti periodi dell'anno, di destinare il proprio bene a finalità distinte, quali la locazione oltre i trenta giorni, il comodato d'uso gratuito a un parente, la sua dimora o la locazione breve per alcune settimane all'anno, si troverà costretto a duplicare non soltanto il cambio di destinazione d'uso — purché sempre abitativo — ma anche la procedura di registrazione prevista dal regolamento europeo succitato.



Senza considerare che sia la doppia registrazione che, ancor di più, il cambio di destinazione d'uso rappresentano procedure amministrative che implicano il dispendio di risorse economiche ed amministrative e che, soprattutto, non hanno un'immediata conclusione, potendosi richiedere anche alcuni mesi per giungere alla loro completa definizione. Da ciò determinandosi, in via diretta, la realizzazione di un impedimento di fatto per il proprietario/gestore all'adibizione dell'immobile all'uso che intende esercitare e, indirettamente, rilevanti restrizioni del mercato, sia dal lato dell'offerta di alloggi turistici che da lato della domanda del turista-consumatore.

A tal ultimo riguardo, la restrizione delle locazioni brevi comporterà un'immediata riduzione della ricettività turistica, con conseguenti probabili pregiudizi ai danni dei consumatori. Questi ultimi, in generale, vedranno ridursi l'offerta di alloggi turistici, con una riduzione avvertita in particolare in quel segmento di mercato a fascia di prezzi più bassi, che attualmente consente di ampliare la platea degli utenti dei servizi turistici.

Alla luce delle suesposte considerazioni gli articoli 4 e 5 della legge regionale si pongono, sotto diverso profilo, in contrasto con gli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, avendo introdotto il legislatore regionale un'illegittima alterazione della concorrenza sul versante del mercato del prodotto e su quello del mercato geografico, introducendo una forma di ingiustificata disparità di trattamento nell'esercizio di attività imprenditoriali, con conseguenti probabili pregiudizi ai danni dei consumatori.

3) *Illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.*

Le previsioni contenute nei descritti articoli 4 e 5 della legge regionale contrastano inoltre con l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, essendo devoluto allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Le disposizioni della legge regionale censurata, avuto riguardo al loro oggetto e alla disciplina che introducono, si collocano — come sopra già evidenziato — nell'ambito di materia riservato allo Stato.

In particolare, la disciplina regionale laddove consente ai comuni di prevedere la percentuale delle unità immobiliari residenziali che possono essere adibite a locazione breve, di limitare o vietare interventi edilizi che accompagnino la sostituzione dell'uso in atto con la destinazione locazione breve, di definire requisiti dimensionali e *standard* di qualità, ulteriori rispetto a quelli addirittura previsti dalla legge regionale e, infine, di subordinare il mutamento di destinazione d'uso verso la locazione breve all'esistenza o alla realizzazione di interventi di dotazione territoriali o pertinenziali, anche allo scopo di compensare l'eventuale maggior carico urbanistico prodotto da questo uso nei tessuti urbani esistenti — interviene in ambiti riservati al legislatore statale al quale spetta introdurre una disciplina di armonizzazione che contemperi gli interessi sia di chi offre sul mercato immobili da destinare a locazione breve, sia degli utenti di tale servizio, che potrebbero vedersi impedito il soggiorno in talune località e, comunque, essere costretti a pagare canoni di locazione irragionevolmente più elevati o a ricorrere a servizi sostitutivi generalmente più costosi (ad es. risiedere in strutture alberghiere o *residence* o acquistare servizi ulteriori, come quelli di prima colazione). Peraltro, come evidenziato nei precedenti motivi, il mercato rilevante della ricettività può spesso avere dimensione ultracomunale, onde per cui, le scelte discrezionali dettate per alcune aree urbane possono avere riflessi e ricadute positive e/o negative non solo nel proprio comune, ma anche sui territori di enti locali limitrofi, con alterazioni non ponderate delle condizioni di mercato sia per i residenti sia per i non residenti.

Tale intervento conduce a possibili alterazioni che possono repentinamente registrare in termini di valori immobiliari in positivo e in negativo, di accesso alla residenzialità, di contrazione dell'offerta di alloggi a finalità abitative e/o ricettive e del conseguente innalzamento dei prezzi in aree sino ad allora prettamente residenziali o viceversa.

In conclusione, avuto riguardo alla natura dell'intervento del legislatore regionale, le norme impugnate invadono l'ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rese in favore degli utenti che intendano fruire della locazione breve, alterando in tal modo la delicata graduazione di interessi — tra chi offre un dato servizio nel mercato e l'utenza — rimessa al legislatore statale. Spetta, pertanto, a quest'ultimo l'introduzione di una disciplina di armonizzazione che contemperi gli interessi sia di chi offre sul mercato immobili da destinare a locazione breve, sia degli utenti di tale servizio, che potrebbero vedersi impedito il soggiorno in talune località e, comunque, essere costretti a pagare canoni di locazione irragionevolmente più elevati o a ricorrere a servizi sostitutivi generalmente più costosi (ad es. risiedere in strutture alberghiere o *residence* o acquistare servizi ulteriori, come quelli di prima colazione).

Ne discende, per l'effetto, il contrasto delle suddette disposizione con l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ulteriore profilo di contrasto delle norme regionali con l'art. 117, secondo comma, lettera m), verrà trattato nel motivo successivo in considerazione dei profili di interconnessione di tale censura con gli argomenti richiamati a fondamento del motivo successivo.



4) *Illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione l'art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché per contrasto, sotto altro profilo, con l'art. 117, secondo comma, lettera m) e 3, della Costituzione.*

Ferme restando le censure sopra illustrate, le disposizioni della legge regionale, per le ragioni che di seguito si illustreranno, si pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione nella misura in cui, quale espressione del governo del territorio — rientrando nelle materie di legislazione concorrente — si discostano dai principi fondamentali la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato.

Giova sul punto premettere che, in materia di governo del territorio e segnatamente nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico dell'edilizia, non è dato rinvenire alcuna disposizione di principio in tema di mutamento di destinazione d'uso degli immobili — che consenta di legittimare l'assetto restrittivo così introdotto dalla Regione Emilia-Romagna — che si spinge sino a precludere la possibilità stessa di portare ad esecuzione gli interventi edilizi finalizzati a destinare un cespite alle locazioni brevi.

In particolare, l'art. 23-ter, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, definisce «mutamento d'uso urbanisticamente rilevante» quello che comporta il passaggio tra le categorie funzionali ivi indicate e cioè: a) residenziale, a-bis) turistico-ricettiva, b) produttiva e direzionale, c) commerciale, d) rurale.

Il comma 1-ter della richiamata disposizione stabilisce, in particolare, che è sempre ammesso «il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni».

Il successivo comma 1-quater, poi, precisa che nei casi di cui al comma 1-ter, «il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150».

Infine, il comma 3 della citata disposizione statale prevede che «le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere ulteriori livelli di semplificazione».

Premesso che la destinazione d'uso locazione breve prefigurata dalla legge regionale in oggetto è, comunque, compresa nella categoria funzionale turistico-ricettiva, di cui all'art. 23-ter, comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit., il sopra ricostruito quadro giuridico statale di principio comporta che l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 5, comma 5, lettera a), b) e d), della legge regionale in esame si pongano in aperto contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, per violazione della norma interposta recata dall'art. 23-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 citato.

Infatti, a fronte di un'indicazione di principio chiara per cui il mutamento tra le destinazioni indicate dal citato art. 23-ter, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit., è «sempre» ammesso, la scelta della Regione Emilia-Romagna non è stata quella di limitarsi a dettare le condizioni del suddetto mutamento di destinazione d'uso (ad es. il titolo edilizio o il pagamento di un contributo di costruzione), ma quella di spingersi a prevedere degli oneri per entrare nella sottocategoria delle locazioni brevi — la quale ad oggi è caratterizzata da una fortissima stagionalità nell'arco dell'anno — nonché suggerire degli strumenti regolatori agli enti locali che possano impedire *tout court ex ante* la locazione breve ed in via generale limitarla ad una percentuale massima di unità immobiliari residenziali.

Si tratta, in particolare, della possibilità per i comuni di disporre il contingentamento del numero di unità immobiliari da destinare a locazione breve — art. 5, comma 5, lettera a) — o del potere di vietare gli interventi edilizi funzionali al suddetto mutamento — art. 5, comma 5, lettera b) — o di subordinarlo all'esistenza o alla realizzazione di *standard* — art. 5, comma 5, lettera d) — che, invece, per disposizione statale di principio non possono essere richiesti.

In particolare, l'art. 5, quinto comma, della legge regionale, disciplina i poteri dei comuni negli ambiti territoriali ove l'insediamento della nuova destinazione d'uso è subordinato a specifiche condizioni e arriva a prevedere la facoltà degli enti locali di limitare o vietare interventi edilizi strutturali, quali frazionamenti o ricostruzioni, se connessi al mutamento d'uso. Ciò si pone palesemente in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per il contrasto con il principio fondamentale del *favor* per il recupero del patrimonio edilizio esistente, enunciato dall'art. 23-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 citato. Quest'ultima disposizione statale, infatti, consente ai comuni di subordinare il mutamento di destinazione d'uso «verticale» tra le categorie funzionali residenziale e turistico-ricettiva esclusivamente a «specifiche condizioni» e non anche a limitazioni, nell'ambito delle quali rientra la disposizione di



legge regionale in argomento, che mira a restringere il novero degli interventi edilizi connessi al mutamento di destinazione d'uso medesimo.

In tal senso, la formulazione dell'art. 23-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 citato, nell'ancorare il *favor* per il mutamento di destinazione d'uso «verticale» tra le predette categorie al rispetto delle eventuali «specifiche» condizioni definite dai comuni, delinea una prospettiva di intervento volta a consentire alle amministrazioni locali di prevenire un utilizzo incontrollato del mutamento di destinazione d'uso. Ciò nella consapevolezza che, ad esempio, adibire un numero consistente di unità immobiliari all'uso turistico-ricettivo in un immobile o in una particolare zona oggi destinata in via prevalente all'uso residenziale potrebbe determinare la trasformazione di intere aree urbane e incidere negativamente anche sul problema della scarsità degli alloggi, come ricordato dalla recente sentenza della Corte costituzionale 16 dicembre 2025, n. 186.

L'esigenza di garantire agli enti territoriali di prossimità strumenti puntuali di intervento in tal senso non può, tuttavia, legittimare l'adozione da parte degli stessi comuni di limiti o divieti generalizzati e automatici alla realizzazione di interventi edilizi funzionali ad un mutamento di destinazione d'uso *contra legem*. Se così fosse, una disposizione introdotta dal legislatore statale in attuazione della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, verrebbe di fatto ad essere integralmente privata di contenuto.

La formulazione letterale e la *ratio* sistematica dell'art. 23-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit., richiedono che i comuni: 1) possano perimetrare, ma non limitare o vietare in via generale ed astratta, per intere categorie di interventi e trasformazioni, i mutamenti di destinazione d'uso al fine di evitarne un uso distorto, tale da determinare un indesiderato impatto sul territorio. La relativa valutazione dovrebbe essere fatta «in divenire» e dovrebbe tenere conto dello stato attuale dell'utilizzo del territorio per prevenire indebite trasformazioni, senza poter mai operare in via assoluta ed *ex ante*; inoltre, dovrebbe intervenire in forma puntuale attraverso una considerazione specifica delle singole richieste o delle richieste afferenti, comunque, ad una area/tipologia di immobili puntualmente circoscritte. Tali presupposti sono d'altronde impliciti nell'esigenza che eventuali determinazioni dei comuni in tal senso siano motivate nei limiti della proporzionalità e ragionevolezza, come richiesto anche agli atti amministrativi di natura generale.

La norma, peraltro, introduce contestualmente il divieto di cambio di destinazione d'uso per il triennio successivo alla conclusione dei lavori, che potrebbe risolversi in una misura latamente sanzionatoria e priva di immediata giustificazione urbanistica.

Lo stesso art. 5, al comma 5, lettera d), della legge regionale in oggetto attribuisce ai comuni la facoltà di: «subordinare il mutamento d'uso verso la locazione breve all'esistenza o alla realizzazione di dotazioni territoriali e pertinenti, anche allo scopo di compensare l'eventuale maggior carico urbanistico prodotto da questo uso nei tessuti urbani esistenti», così introducendo un onere urbanistico aggiuntivo (reperimento di aree a *standard* o relativa monetizzazione) quale *condicio sine qua non* per il perfezionamento del mutamento di destinazione d'uso di singole unità immobiliari.

La previsione regionale in esame, oltre ad andare oltre lo spazio riservato alla potestà normativa regionale, si pone, chiaramente, in diretto contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio desumibili dall'art. 23-ter, comma 1-*quater*, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit., dato che «il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 [...] né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150». Ne consegue che la facoltà concessa dalla norma regionale in parola agli enti locali di subordinare il mutamento d'uso al reperimento di nuove dotazioni territoriali appare in contrasto con il principio fondamentale sancito dall'art. 23-ter, comma 1-*quater*, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit., che esonera espressamente i mutamenti d'uso di singole unità all'interno delle categorie individuate per legge dall'obbligo di reperire aree per servizi e parcheggi, così consacrando un principio di tendenziale equivalenza del carico urbanistico (o irrilevanza funzionale) nel passaggio tra la categoria residenziale e quella turistico-ricettiva. Ciò comporta che il potere pianificatorio riconosciuto ai comuni di imporre «specifiche condizioni» (ex art. 23-ter, comma 1-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit.) non può essere legittimamente dilato fino a reintrodurre surrettiziamente quegli oneri di reperimento degli *standard* che la legge statale ha inteso inequivocamente escludere.

L'esclusione dell'obbligo di reperimento di *standard* per i mutamenti d'uso di singole unità immobiliari configura un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (nella specie, il diritto di proprietà fondiaria e l'iniziativa economica), avendo lo Stato inteso garantire un regime uniforme su tutto il territorio nazionale per l'esercizio dello *ius aedificandi* sul patrimonio immobiliare esistente, sottraendo tale aspetto alla disponibilità delle legislazioni regionali.



La reintroduzione di tale obbligo da parte della sola Regione Emilia-Romagna determina, inoltre, un aggravio procedimentale ed economico ingiustificato, suscettibile di determinare una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Infine, il medesimo art. 5, comma 5, della legge regionale in oggetto, nell'indicare i criteri per l'individuazione di condizioni a cui sottoporre l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve negli specifici ambiti territoriali, individua, con una disposizione non precettiva, un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di ipotesi, in tal modo consentendo all'ente locale di comprimere la libertà di impresa adottando misure di qualsivoglia estensione e intrusività, in violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza ed in contrasto ancora con l'art. 3 della Costituzione, compromettendo la necessaria uniformità dei diritti proprietari sul territorio nazionale.

Alla luce delle suesposte considerazioni gli articoli 4 e 5 della legge regionale si pongono in contrasto con l'art. 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico dell'edilizia che costituisce norma interposta e, per l'effetto, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione nella misura in cui la Regione Emilia-Romagna non avrebbe potuto discostarsi dai principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di governo del territorio. Inoltre, sotto altro connesso profilo, la previsione si pone in contrasto con gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione per avere la Regione Emilia-Romagna reintrodotta un aggravio procedimentale ed economico ingiustificato, suscettibile di determinare una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza, tenuto altresì conto che l'esclusione dell'obbligo di reperimento di *standard* per i mutamenti d'uso di singole unità immobiliari — previsto dalla legislazione statale sopra richiamata — configura un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (nella specie, il diritto di proprietà fondiaria e l'iniziativa economica), avendo lo Stato inteso garantire un regime uniforme su tutto il territorio nazionale per l'esercizio dello *ius aedificandi* sul patrimonio immobiliare esistente, sottraendo tale aspetto alla disponibilità delle legislazioni regionali.

5) Illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione. Contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo.

Le disposizioni della legge regionale, nella parte in cui individuano una specifica destinazione d'uso «locazione breve», si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione atteso che si tratta di scelta del legislatore regionale manifestamente irragionevole e sproporzionata. Occorre, infatti, premettere che le c.d. locazioni brevi e turistiche si distinguono da tutte le altre forme di locazione soltanto per la limitata durata nel tempo (inferiore a trenta giorni) o per la soggettiva finalità perseguita dal conduttore, che prende in locazione un immobile al fine di soddisfare le proprie personali esigenze ricreative collegate al soggiorno su un territorio sul quale non vive e che ha intenzione di conoscere.

Tuttavia, oltre a queste differenziazioni secondarie, non sussiste una reale differenza tra la locazione di un immobile per finalità residenziale, cioè con contratti di durata media o lunga a beneficio di un unico inquilino e del suo eventuale nucleo familiare o dare lo stesso in comodato d'uso a un figlio o a un parente, e il farlo per uno scopo turistico, mediante una pluralità di negozi successivi di breve durata — peraltro come spesso succede per un solo mese nell'arco dell'intero anno solare —, perché comunque l'oggetto del contratto resta pur sempre il nudo godimento di una civile abitazione, in cui il proprietario/locatore non offre mai al conduttore alcun particolare servizio di ospitalità.

In altri termini, non si ravvisa quale sia la nota specializzante e la ragione, giuridicamente rilevante, per la quale una data abitazione che venga locata ad un solo affittuario in una data unità di tempo, ad esempio due mesi o un anno, dovrebbe avere, sotto il profilo urbanistico e del mutamento di destinazione d'uso, un trattamento diverso e più favorevole rispetto all'ipotesi in cui, nella medesima unità di tempo, lo stesso immobile veda alternarsi più affittuari, ciascuno dei quali presente per un periodo inferiore ai trenta giorni. Dal punto di vista giuridico ed economico, infatti, le due realtà sono pienamente assimilabili, venendo sempre e comunque scambiato per un corrispettivo in denaro il solo godimento di un alloggio avente le caratteristiche della civile abitazione. Paradossalmente, poi, mentre una locazione residenziale comporta un carico urbanistico costante per tutto l'anno, una turistica potrebbe addirittura determinarne uno inferiore perché concentrato soltanto in una parte dell'anno, quella corrispondente ai periodi nei quali si manifesta l'affluenza turistica verso una determinata meta.

Appare altresì irragionevole l'effetto che l'assetto introdotto dalla Regione Emilia-Romagna produrrebbe per le ipotesi in cui il proprietario dell'immobile decida di affittare il proprio immobile a terzi per finalità turistiche soltanto per una o più parti dell'anno, riservando a sé o ai propri congiunti il relativo godimento per i restanti periodi. Infatti, questi sarebbe irragionevolmente costretto a procedere a ben due o più mutamenti di destinazione d'uso onerosi, sia in termini economici che in termini di oneri amministrativi, per poter semplicemente trarre dal proprio diritto dominicale utilità che qualunque altro proprietario collocato in altre regioni potrebbe lecitamente avere senza dover affrontare alcun esborso o istituire complesse pratiche amministrative.



A nulla valendo al riguardo l'esclusione dall'applicazione della legge impugnata prevista per le unità immobiliari concesse parzialmente in locazione breve (art. 3, comma 3, lettera a)), posto che gli effetti distorsivi e discriminatori permanerebbero.

Con la disciplina introdotta dal legislatore regionale, si confonde il potenziale impatto sui centri urbani delle ipotesi dei c.d. affitti brevi, ad oggi residuali in buona parte del territorio nazionale, rispetto a quello di «a) le case per ferie; b) gli ostelli; c) i rifugi alpini; d) i rifugi escursionistici; e) gli affittacamere; f) le case e appartamenti per vacanza» (art. 4, comma 8, legge regionale Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 16) che, quelli sì, hanno operato una scelta di tipo definitivo nel destinare l'immobile e tutt'altro che eventuale e/o transitoria come nel caso dell'affitto breve.

Sotto altro profilo le disposizioni censurate — ledendo ingiustamente il diritto di proprietà, la libertà di impresa e la naturale concorrenza sul mercato delle locazioni — recano disposizioni manifestamente sproporzionate rispetto alle pretese finalità elencate all'art. 2 della medesima legge regionale.

Infatti, i sensi dell'art. 2 cit., la legge in parola dovrebbe fornire «ai comuni strumenti attraverso i quali possono perseguire le seguenti finalità di interesse generale: a) assicurare l'ordinato sviluppo del territorio, garantendo l'equilibrio tra la tutela della residenzialità e la vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri e la promozione dell'offerta turistica, sulla base delle specificità territoriali e delle esigenze della popolazione residente; b) favorire lo sviluppo del turismo, anche quello sostenibile e la valorizzazione patrimoniale di aree attualmente sprovviste di idonea capacità ricettiva; c) ampliare l'offerta di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, fornendo ai comuni strumenti pianificatori che consentano di orientare le politiche pubbliche locali verso un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi riservati alla residenzialità stabile; d) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, garantendo adeguati *standard* di qualità e sicurezza del patrimonio edilizio esistente; e) contribuire alla valorizzazione dei centri storici e degli edifici di valore storico, architettonico e testimoniale; f) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione; g) salvaguardare il patrimonio ricettivo regionale valorizzando gli immobili con destinazione ricettiva alberghiera, per i quali è escluso il mutamento d'uso verso la locazione breve, continuando a trovare applicazione la disciplina di settore».

L'art. 5, tuttavia, riconosce agli enti locali la possibilità di procedere alla individuazione di ambiti determinati del territorio comunale nei quali l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è ammesso o subordinato all'osservanza di specifiche condizioni, senza tuttavia, la previsione di alcun limite o senza prevedere che ciò debba avvenire ponderando anche gli altri interessi pubblici o privati coinvolti.

In altri termini, non è in alcun modo considerata l'opportunità di condurre una valutazione alla luce di criteri diversi da quelli stabiliti dall'art. 2 cit., pretermettendo così ogni considerazione degli interessi economici dei locatori e dei conduttori di tale tipologia di contratti, i quali risentiranno, rispettivamente, di un mancato guadagno e di una restrizione delle opportunità di trovare sistemazioni alloggiative ad un prezzo conveniente.

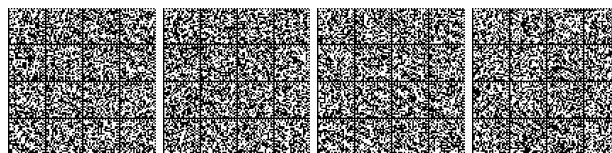
Tuttavia, ciò ridonda, come si è sopra evidenziato, anche in un'immediata riduzione delle capacità di ricettività turistica del territorio — anche ultracomunale — con evidente pregiudizio anche per l'interesse pubblico all'incremento di questo genere di servizi, che hanno la capacità di aumentare la ricchezza del territorio e di produrre effetti favorevoli anche sulle finanze pubbliche (es. per maggior gettito da imposta di soggiorno).

La prevedibile grave restrizione dello *stock* complessivo di alloggi turistici offerti sul mercato si tradurrà anche in un immediato e percepibile aumento dei prezzi in danno dei turisti-consumatori, che potrebbero essere scoraggiati dal visitare il territorio regionale e finanche quello italiano, preferendo altre destinazioni.

In definitiva, le disposizioni regionali impugunate manifestano profili di grave contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità che dovrebbe informare l'esercizio della potestà legislativa, dato che consentono l'introduzione di misure limitative e restrittive, lesive di libertà ed interessi individuali, di qualsivoglia estensione e intrusività, ispirate alla pretesa tutela di un solo interesse o gruppo di interessi pubblici affini, trascurando così la ponderazione con altri interessi pubblici non meno importanti e con quelli dei privati incisi. Peraltro, le limitazioni introdotte concernono soltanto il fenomeno delle locazioni brevi, senza una reale esigenza idonea a giustificare tale regime giuridico speciale in relazione agli aspetti urbanistico-edilizi.

6. Illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge regionale per contrasto con l'art. 118 della Costituzione.

Le norme regionali impugunate contrastano con i principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra diversi livelli di governo, di cui all'art. 118 della Costituzione, dato che la disciplina delle locazioni brevi, in tutte le sue molteplici implicazioni, afferisce a un interesse pubblico che, come più volte evidenziato nella presente impugnativa, non ha carattere solo locale o regionale, ma che, a ben vedere, presenta eguale cogenza su tutto il territorio nazionale, sicché la relativa disciplina dovrebbe essere armonizzata, quantomeno nei suoi principi generali, da una legge statale.



La potestà legislativa esclusiva statale risponde a quelle ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali minimi, entrambi aventi carattere unitario e di valore primario, aspetti che sarebbero vanificati ove si lasciasse alle regioni di rimettere indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori quale il comune chiamato ad individuare, da un lato, gli ambiti di intervento in cui sono ammesse le locazioni brevi e, dall'altro, a stabilire — negli ambiti territoriali ove l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni — ad esercitare una serie di facoltà molto pervasive, previste dall'art. 5, comma 5.

La conferma circa la necessità che la disciplina delle locazioni brevi debba richiedere un intervento del legislatore statale uniforme è costituita dal fatto che l'Unione europea è intervenuta in tale materia mediante un regolamento e non con una direttiva, attraverso il già menzionato regolamento (UE) 2024/1028, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, in vigore dal 20 maggio 2026.

Alla luce di tali ragioni gli articoli 4 e 5 della legge regionale impugnata si pongono in contrasto con il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, gli articoli 4 e 5 della legge regionale impugnata si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di tutela della concorrenza, livelli essenziali delle prestazioni, libertà di impresa, proprietà privata e governo del territorio e, più in generale, con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà e, pertanto, violano gli articoli 3, 41, 42, 117, secondo comma, lettere e) ed m), 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, in quanto:

a) ledono ingiustamente il diritto di proprietà, la libertà di impresa e la naturale concorrenza sul mercato delle locazioni;

b) consentono ai Comuni di prescindere dal rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza, laddove gli stessi, nell'attuazione della legge, possono adottare misure limitative o restrittive, in tal modo consentendo all'ente locale di comprimere la libertà di impresa adottando misure di qualsivoglia estensione e intrusività;

c) contraddicono al principio fondamentale, desumibile dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, dettata anche in attuazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni, per cui il mutamento di destinazione d'uso verso la categoria turistico-ricettiva, incluse le locazioni brevi, è sempre consentito e può essere legittimamente subordinato a condizioni, ma non può essere vietato o escluso *ex ante*, né sottoposto ad un indiscriminato contingentamento mediante una regolamentazione introdotta con atti di pianificazione territoriale;

d) si pongono in contrasto con i principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra diversi livelli di governo posto che vanno a disciplinare questioni che non hanno dimensione locale, ma nazionale.

P. Q. M.

Per tutte le esposte ragioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso conclude affinché la Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, pubblicata nel BUR n. 316 del 19 dicembre 2025, recante «Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna» per contrasto con gli articoli 3, 41, 42, 117, secondo comma, lettera e) ed m) e terzo comma, nonché 118 della Costituzione, per le ragioni esposte nei motivi.

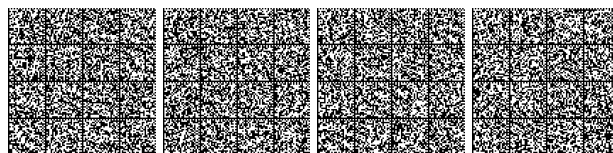
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2026 di impugnativa della legge regionale, con allegata relazione;
2. legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, pubblicata nel BUR n. 316 del 19 dicembre 2025.

Roma, 16 febbraio 2026

L'Avvocato dello Stato: SANTINI

Il Vice Avvocato generale dello Stato: MANGIA



N. 28

Ordinanza del 22 gennaio 2026 del Giudice di pace di Benevento nel procedimento civile promosso da Maslinda 2 S.r.l. contro Clean Style S.r.l.

Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili – Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all'iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell'importo del contributo unificato determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge.

- Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (*recte*: 207) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

Il Giudice onorario di pace, Massimo Amato, ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio proposto da:

Maslinda 2 S.r.l. (codice fiscale 06479950633) in persona del legale rappresentate *pro tempore* con il patrocinio, come da mandato in atti, dell'avv. Bruno Campione, opponente;

Nei confronti di:

Clean Style S.r.l. (codice fiscale 00857790620) in persona del legale rappresentate *pro tempore* con il patrocinio, come da mandato in atti, degli avv.ti Maurizio Curatolo e Umberto Curatolo, opposto;

Il Giudice onorario di pace, letta l'istanza depositata in data 21 gennaio 2026 dall'avv. Bruno Campione, difensore dell'opponente;

Esaminati gli atti ed i verbali di causa;

OSSERVA

Il difensore della Maslinda 2 S.r.l. ha dichiarato di aver depositato telematicamente, in data 9 maggio 2025, il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 419/2025 notificato in data 1° aprile 2025, ovvero entro il termine per proporre opposizione che sarebbe scaduto nella giornata di lunedì 12 maggio 2025.

In data di martedì 13 maggio 2025, e dunque a termine per l'opposizione ormai scaduto, la cancelleria dell'intestato ufficio ha rifiutato il deposito per la «mancata allegazione del contributo unificato».

Avendo provveduto in data 13 maggio 2025 ad un nuovo deposito telematico corredato della ricevuta di pagamento del contributo unificato, il difensore dell'opponente depositò in data 15 maggio 2025 un'istanza di rimessione in termini *ex art.* 153, comma 2, c.p.c. alla quale la Clean Style S.r.l., con comparsa di costituzione e risposta, si è opposta eccependo la tardività dell'opposizione e l'inammissibilità della richiesta di rimessione in termini, fondando la propria eccezione sull'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 207/2024, che rende impossibile l'iscrizione a ruolo in assenza del preventivo pagamento del contributo unificato, e con la conseguenza che la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe da imputare a colpa dell'opponente.

La norma su cui si fonda l'eccezione di parte opposta, e sulla cui applicazione questo Giudice è chiamato a pronunciarsi per decidere in ordine all'ammissibilità dell'opposizione, è dunque l'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, il quale statuisce che «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».

Tale disposizione, ad avviso della difesa di parte opponente, presenta gravi e insanabili profili di incostituzionalità, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, ragione per la quale ha presentato un'istanza tesa a sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale che si va a proporre, si osserva come la norma di cui si discute sia applicabile nel giudizio odierno: parte opponente si è vista rifiutare l'iscrizione a ruolo,



avvenuta in data 9 maggio 2025, dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (iscrizione dunque entro il termine dei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo) a causa dell'omesso pagamento del contributo unificato così incorrendo, secondo la vigente normativa, nel rischio di inammissibilità dell'opposizione iscritta, corredata del pagamento del contributo unificato, dopo lo spirare del termine dei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

È peraltro chiara la portata della norma là dove essa stabilisce che la causa non può essere iscritta a ruolo in caso di mancato versamento del contributo unificato.

Non sembra possibile, quindi, alcuna interpretazione adeguatrice della norma in questione, trattandosi di disposizione procedurale il cui intento è palese, ragione per la quale, salvo quanto si dirà in seguito relativamente all'entità del versamento imposto (euro 43), lo scrivente è dell'avviso che, se si facesse applicazione della norma in esame, l'esito decisorio in rito del giudizio che qui occupa sarebbe inevitabile.

La non manifesta infondatezza

Si osserva che l'art. 1, comma 812, della legge n. 207 del 2024 va ad incidere su di un istituto, quello del versamento del contributo unificato, che è ben noto nel nostro ordinamento e sul quale molto si è discusso nella giurisprudenza della Suprema Corte.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno in più occasioni stabilito che il contributo unificato ha natura di debito tributario (*cf.* sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315, e ordinanza 3 aprile 2025, n. 8810).

La sentenza n. 4315 del 2020 ha dedotto, per così dire, la natura tributaria del c.d. doppio contributo che la parte impugnante è obbligata a versare in presenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dal fatto che esso partecipa della natura del contributo unificato iniziale, siccome volto a ristorare l'amministrazione della giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia (la questione era rilevante, in quella sede, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario).

Si è allora in presenza di una disposizione, quella oggi in discussione, che ha natura tributaria che è riconosciuta anche dal Giudice delle leggi (*cf.* sentenze n. 120 del 2016 e n. 67 del 2019).

La giurisprudenza costituzionale si è pronunciata più volte, a partire dai primi anni della sua istituzione, sulla legittimità costituzionale delle norme che sottopongono ad oneri tributari l'esercizio di diritti connessi con lo svolgimento del processo.

Si evidenzia allora la sentenza n. 21 del 1961 la quale, benché ormai risalente nel tempo, contiene in sé un condensato dei principi sui quali la Corte costituzionale è tornata in tempi assai più recenti.

Successivamente il Giudice delle leggi è tornato sull'argomento in questione con tre pronunce che vanno tutte nella medesima direzione, ovvero le sentenze n. 333 del 2001, la n. 522 del 2002 e la n. 140 del 2022.

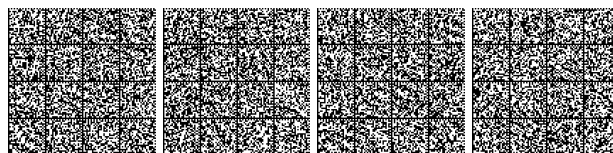
La sentenza n. 333 del 2001 aveva ad oggetto il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), là dove esso poneva quale condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, adibito ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte del locatore, della regolarità della propria posizione fiscale quanto al pagamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione, dell'ICI gravante sull'immobile e dell'imposta sui redditi relativa ai canoni.

Tale decisione, nel ricordare che il problema della compatibilità non era nuovo nella giurisprudenza costituzionale, osservò che si deve «distinguere fra oneri imposti allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalità processuali». Mentre i primi «sono consentiti in quanto strumento di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i secondi si traducono in una preclusione o in un ostacolo all'esperimento della tutela giurisdizionale e comportano, perciò, la violazione dell'art. 24 della Costituzione».

Di qui l'accoglimento della questione allora proposta e la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, posto che essa, avendo ad oggetto solo la dimostrazione, da parte del locatore, di aver assolto taluni obblighi fiscali, risultava porre un onere solo per fini fiscali e senza «qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso è diretto a realizzare».

In tale sentenza si evidenziò come la norma in oggetto si ponesse «in singolare dissonanza» con la tendenza, già presente nell'art. 7 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

La sentenza n. 522 del 2002, invece, doveva pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro, nella parte in cui non consentiva al cancelliere il rilascio della copia esecutiva, richiesta dalla parte vittoriosa al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro.



In motivazione il Giudice delle leggi, fatti ampi richiami alla propria precedente giurisprudenza, ribadì che la Costituzione di per sé non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo, ma confermò la distinzione, già evidenziata dalla sentenza n. 333 del 2001, tra oneri «razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio» e oneri volti, invece, alla soddisfazione di finalità del tutto estranee; e aggiunse che questi ultimi conducono «al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale», incorrendo per tale ragione nella sanzione dell'illegittimità costituzionale.

Nel caso specifico, la Corte ravvisò come fosse irragionevole precludere l'attuazione della tutela giurisdizionale in via esecutiva in nome di un interesse — quello alla riscossione del tributo — del tutto estraneo al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Pienamente in linea con questi precedenti è la successiva sentenza n. 140 del 2022 nella quale la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 «nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo».

In motivazione, riprendendo e confermando una serie di principi già enunciati nelle precedenti citate decisioni, il Giudice delle leggi, pur osservando che il dovere tributario rientra quelli inderogabili di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, ribadì che il diritto alla tutela giurisdizionale non può «in alcun modo essere sacrificato» in nome di esigenze di tutela dell'interesse fiscale genericamente inteso.

E, nella specie, il divieto di rilascio del provvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato, impedendo di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza, è stato ritenuto come un irragionevole limite al diritto alla tutela giurisdizionale.

Alla luce dei principi sopra indicati ed enunciati dalla Corte costituzionale, lo scrivente ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

È interessante preliminarmente notare che l'art. 58 c.p.c. ricomprende tra i compiti del cancelliere anche quello di provvedere all'iscrizione delle cause a ruolo.

Ne consegue allora che, stando alla formulazione letterale della disposizione in esame, dovrebbe pervenirsi alla conclusione che sia addirittura il cancelliere, con un proprio provvedimento, a disporre il rifiuto di iscrizione a ruolo della causa.

Non a caso, infatti, all'indomani dell'entrata in vigore della norma, si è svolto un dibattito all'interno della Suprema Corte relativo alle modalità applicative della stessa.

La Prima Presidente di allora, con proprio provvedimento del 10 giugno 2025, richiamate alcune circolari emesse dalla competente Direzione generale del Ministero della giustizia — dando atto della palese inaccettabilità di «una lettura della novella nel senso di affidare al solo accertamento della cancelleria la sorte, e la procedibilità, di un ricorso per cassazione» — ha disposto che quest'ultima, una volta verificato il mancato versamento del contributo unificato nella quota minima, fosse tenuta a trasmettere gli atti alla Sezione cui il ricorso spetta per materia, «per l'adozione dei provvedimenti giurisdizionali di competenza».

Il provvedimento organizzativo adottato dalla Prima Presidenza ha avuto l'effetto di demandare alla Corte di cassazione la valutazione della norma di cui si discorre, che, dunque, lo scrivente deve applicare.

Ebbene, a differenza dell'ormai scomparso deposito per soccombenza, che esigeva appunto solo il deposito di una somma a titolo, per così dire, cauzionale, si è nel nostro caso in presenza di una norma che, senza alcuna logica, preclude in radice la stessa possibilità di promuovere un giudizio civile se non previo versamento della somma ivi indicata.

Non c'è alcun collegamento tra l'imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia se non quello di «fare cassa», esercitando una coazione indiretta a carico di chi intenda avvalersi del servizio giustizia.

La somma da versare, per quanto risulta dal testo, è la medesima a prescindere dal valore dei ricorsi.

L'art. 1, comma 812, cit., infatti, stabilisce, come già detto, che la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato «l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge»; il che viene a significare, dato l'univoco tenore della disposizione, che anche per ricorsi di valore notevolmente elevato, per i quali l'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 fissa il contributo unificato in somme maggiori, sia sufficiente il versamento minimo di euro 43 per evitare la sanzione della improcedibilità.

La violazione degli articoli 3, 24, 111 della Costituzione



Ciò che emerge dalla lettura della norma, alla luce del contesto complessivo, è innanzitutto la violazione dell'art. 3 della Costituzione in termini di principio di uguaglianza, posto che nulla viene previsto per consentire l'accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma suindicata.

Ed è palese anche la violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal momento che la disposizione censurata preclude l'accesso alla giurisdizione, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l'onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale.

Sicché la disposizione appare, in ultima analisi, anche intrinsecamente irragionevole.

Anche la Suprema Corte, recentissimamente, ha valutato il possibile superamento del dubbio di costituzionalità nel senso dell'infondatezza, sul se l'entità del versamento imposto, pari appunto ad euro 43, possa essere ritenuta così modesta da non costituire un intralcio per l'accesso alla giurisdizione.

In astratto, tale ragionamento potrebbe non essere del tutto insostenibile.

E tuttavia la legittimità costituzionale di una norma avente forza di legge deve essere scrutinata non solo in relazione alla sua pratica applicazione e ai suoi risvolti economici, ma anche in rapporto ai principi fondanti del nostro ordinamento, fra i quali c'è sicuramente il diritto di accedere alla giurisdizione, che l'art. 24 della Costituzione riconosce a tutti, garantendo la difesa come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

Ne consegue che la valutazione sul merito di una scelta del legislatore che tocca un diritto inviolabile non è tra i poteri della Suprema Corte, potendo solo il Giudice delle leggi compierla secondo una logica di ipotetico contemperamento fra la garanzia del diritto di azione ed i costi che essa ha per la collettività.

L'entità della somma, pertanto, non esime, dunque, dall'obbligo di rimettere la questione alla Corte costituzionale, non aparendo detta esiguità idonea ad escludere il dubbio di legittimità costituzionale.

Lo scrivente, peraltro, non può non osservare, in riferimento alla garanzia del principio di eguaglianza di fronte alla legge, che l'imposizione di un onere, seppure modesto, in una stessa misura si risolve comunque in un vantaggio per chi, secondo la disciplina precedente, avrebbe dovuto pagare un contributo unificato proporzionato al valore della controversia, senza vedersi preclusa la tutela giurisdizionale.

Trattare allo stesso modo, in funzione dell'accesso alla tutela giurisdizionale, situazioni differenti non sembra scelta conforme al principio di eguaglianza.

Le considerazioni sopra svolte, del resto, coinvolgono la legittimità costituzionale della novità normativa nella sua generale applicabilità all'introduzione di tutti i procedimenti civili per cui è prevista la debenza del cosiddetto contributo unificato.

Deve essere pertanto accolta l'istanza dell'opponente e sollevata, quindi, perché non manifestamente infondata in riferimento ai sopra indicati parametri, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, nei termini sopra esposti.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono essere disposte la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

La cancelleria dell'intestato ufficio del Giudice di pace curerà quindi la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

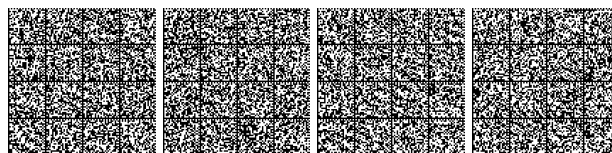
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Benevento, 22 gennaio 2026

Il Giudice onorario di pace: AMATO



N. 29

*Ordinanza del 29 dicembre 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento civile
promosso da L. C. contro il Comune di Empoli*

- Sanità pubblica – Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera – Provvedimento con il quale il sindaco dispone tale trattamento, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'art. 34, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, corredato dalla proposta medica motivata e dalla suddetta convalida – Notifica, entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune – Previsione che il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o meno il provvedimento, dandone comunicazione al sindaco – Omessa previsione che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia – Disciplina che, in caso di nomina di un difensore, non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza sindacale anche al difensore dell'interessato – Mancata previsione che l'audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato – Normativa che non prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare.**
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), art. 35.

TRIBUNALE DI FIRENZE

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott.ssa Silvia Governatori, Presidente;
dott.ssa Ilaria Benincasa, giudice relatore;
dott.ssa Carolina Dini, giudice;

Ha pronunciato, ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente ordinanza nel procedimento indicato in epigrafe, promosso da: L. C., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Colombo nei confronti di Comune di Empoli, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Cresci avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di convalida di T.S.O. proposto ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 833/1978.

1. Svolgimento del procedimento e ricostruzione dei fatti.

In data 16 novembre 2025, L. C. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 833/1978, avverso il provvedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera (cd. T.S.O.), emesso in data ... dal giudice tutelare presso il Tribunale di Firenze, e avverso la successiva proroga del ..., chiedendo di dichiarare la nullità ovvero l'annullamento o la revoca del provvedimento impugnato, con immediata cessazione del T.S.O. e del relativo prolungamento.

Il ricorrente ha dedotto l'irregolarità del procedimento di T.S.O.: per il mancato vaglio, da parte del giudice tutelare, della sussistenza di elementi di pericolosità sociale; per la mancata indicazione della diagnosi all'interno del provvedimento di convalida; per l'omesso svolgimento di una istruttoria prodromica all'emanazione del provvedimento di convalida, consistente sia nella acquisizione dell'informativa dai Carabinieri, sia nell'espletamento di una perizia psichiatrica sull'interessato; per l'omesso riferimento ai precedenti T.S.O. ai quali era stato sottoposto in passato il C.

Il ricorrente, inoltre, tra le altre censure, ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833/1978 nelle parti in cui la disposizione:

non prevede la facoltà, per l'interessato, di nominare un difensore di fiducia ovvero, in difetto, la nomina, da parte del giudice tutelare, di un difensore d'ufficio, al fine di garantire, ai sensi degli articoli 24 e 111 della Costituzione, il diritto ad una difesa tecnica effettiva per tutta la durata del procedimento;

non prevede l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza del sindaco anche al difensore del soggetto sottoposto al procedimento di T.S.O., e la partecipazione del legale alla successiva udienza di audizione;

non prevede la specifica descrizione dei fatti per i quali si renderebbe necessaria l'adozione del provvedimento.

Il Comune di Empoli si è costituito, in data 1° dicembre 2025, eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire del ricorrente, stante l'avvenuta cessazione degli effetti del T.S.O. e della relativa proroga, e deducendo, nel merito, la legittimità del trattamento coattivo, poiché finalizzato unicamente alla tutela della salute del C., oltre alla



infondatezza del ricorso, stante il rispetto di tutte le prescrizioni previste dall'art. 35 della legge n. 833/1978. Circa la lamentata illegittimità costituzionale dell'art. 35 citato, il resistente ha rilevato come il ricorrente si sia limitato ad esporre la questione, senza tuttavia sollevare formalmente la questione tramite la formulazione di un'apposita istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

In data 3 dicembre 2025 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Collegio, ove le stesse hanno discusso la controversia ed il Tribunale ha riservato la decisione.

Muovendo dalla ricostruzione della vicenda fattuale, si osserva che, in data ..., la dott.ssa ... ha disposto un accertamento sanitario obbligatorio (A.S.O.) — poi convalidato dal Sindaco — nei confronti di L. C., affetto da disturbo schizofrenico, a seguito di segnalazioni che ne indicavano la «probabile condizione di scompenso psichico», chiedendo che lo stesso venisse condotto, per la valutazione del caso, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli (v. doc. 1 fascicolo parte resistente).

In pari data, la dott.ssa ... ha formulato la proposta di T.S.O. nei confronti del ricorrente, in considerazione della sussistenza di alterazioni psichiche, in particolare «agitazione psicomotoria con alterazioni comportamentali, umore espanso», tali da richiedere interventi terapeutici urgenti (v. doc. 3 fascicolo resistente). Tale proposta medica, in data ..., è stata convalidata dalla dott.ssa ..., in ragione delle condizioni psicofisiche riscontrate nel C.: «il paziente si presenta in stato di agitazione psicomotoria, con umore espanso ed accelerazione ideoverbale. Il paziente non assume terapia farmacologica, la rifiuta e mostra totale assenza di consapevolezza di malattia. Il paziente rifiuta le terapie farmacologiche e gli esami di routine» (v. doc. 4 fascicolo resistente).

Con successiva ordinanza n. ... del ..., il sindaco del Comune di Empoli, viste la proposta e la convalida di T.S.O., ha ordinato che il trattamento sanitario venisse effettuato in condizioni di degenza presso l'ospedale di ... (doc. 5 fascicolo resistente). La predetta ordinanza sindacale, la proposta e la convalida di T.S.O., sono state notificate in data ... dalla Polizia Municipale al C., il quale, pur rifiutandosi di firmare, ne ha ricevuto una copia (v. doc. 6 fascicolo resistente).

In data 7 novembre 2025 si è svolta davanti al giudice tutelare l'audizione dell'interessato, il quale ha, *inter alia*, dichiarato quanto segue: «Io ho diversi avvocati e voglio che chiamate i miei avvocati: ... ». Non consta che il giudice abbia preso in considerazione tale istanza, chiedendo ad esempio chiarimenti circa quale difensore il paziente avesse inteso in concreto scegliere.

Il giudice tutelare, ritenendo sussistenti i requisiti previsti dalla legge n. 833/1978, ha convalidato il T.S.O., disponendo la comunicazione del provvedimento anche ai legali dell'interessato.

Il ..., la dott.ssa ..., psichiatra, ha avanzato una proposta di proroga del T.S.O. a carico del ricorrente poiché il paziente manifestava: «alterazioni del contenuto del pensiero con tematiche deliranti, sospettosità e diffidenza, assenza di consapevolezza di malattia e mancata accettazione delle cure nella loro globalità» (doc. 8 fascicolo resistente). Con ordinanza n. ... del ..., il sindaco di Empoli ha ordinato il prolungamento del T.S.O. (v. doc. 9 fascicolo resistente) poi convalidato dal giudice tutelare, previa verifica della notifica dell'ordinanza sindacale al C. e audizione dell'interessato, effettuata in data 13 novembre 2025 (v. doc. 10 fascicolo resistente).

2. Ricostruzione normativa.

Giova effettuare una breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di T.S.O., per quanto di interesse con riferimento alle questioni oggetto di causa.

L'art. 32 della Costituzione dispone che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

La norma prevede la coesistenza inscindibile di due dimensioni del diritto alla salute: la prima, come diritto fondamentale attinente alla sfera individuale e personale, e la seconda come «interesse della collettività», implicante il «dovere dell'individuo di non ledere né mettere in pericolo con il proprio comportamento la salute altrui, secondo il principio per cui il proprio diritto trova limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del diritto degli altri» (Corte costituzionale n. 218/1994).

L'affermazione di questo principio implica che i trattamenti imposti per legge non possono comportare conseguenze negative per la salute di chi vi è assoggettato, salvo il limite delle conseguenze tollerabili in ragione della loro «temporaneità e scarsa entità» (Corte costituzionale n. 307/1990; Corte costituzionale n. 258/1994; Corte costituzionale n. 15/2023).

Si colloca in tale contesto la legge n. 833/1978, intitolata «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che dispone, all'art. 33, che «nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'art. 32 della



Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico».

Il successivo art. 34 riguarda specificamente il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera per «malattia mentale», e prevede che «il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'art. 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma».

La normativa, nell'illustrare i presupposti del T.S.O., non menziona né la pericolosità sociale né il pubblico scandalo (a cui faceva invece riferimento l'abrogato art. 1 della legge n. 36/1904), ma richiama soltanto la necessità di effettuare interventi terapeutici qualora il paziente non sia contenibile a causa di uno scompenso psichiatrico, non neutralizzato da una terapia farmacologica in quanto rifiutata dallo stesso. A tal proposito, la Corte di cassazione ha affermato che la misura, finalizzata alla tutela della salute del paziente medesimo, non deve essere considerata di difesa sociale e può essere disposta, in via residuale, anche senza il consenso informato del paziente, solo ove, a fronte di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, non sia possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere, ed il paziente rifiuti gli interventi terapeutici proposti (Corte di cassazione ordinanze n. 4209/2024 e n. 509/2023).

È possibile quindi intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio se sono contemporaneamente presenti tre condizioni: a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; b) la mancata accettazione degli interventi terapeutici da parte del paziente; c) l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.

Il T.S.O. può, tuttavia, essere legittimamente disposto dai sanitari solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile — sia pure compatibilmente con le condizioni cliniche, di volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente, ed ove queste lo consentano — per ottenere il consenso del paziente ad un trattamento volontario.

L'art. 35 detta le modalità operative per l'applicazione del T.S.O., prescrivendo che tale misura sia attivata dalla proposta di un medico (art. 33, comma 3, legge n. 833/1978), convalidata da parte di un altro medico, dipendente pubblico (art. 34, comma 4), e disposta con ordinanza del sindaco (da emanarsi entro quarantotto ore dalla convalida del medico), che deve essere notificata al giudice tutelare (entro quarantotto ore dal ricovero), il quale provvede (nelle successive quarantotto ore) a convalidare o meno il provvedimento, comunicandolo al sindaco.

Con la recente sentenza n. 76/2025 del 30 maggio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui esso non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest'ultima notificato.

3. Proponibilità e rilevanza.

Esaminati gli atti del procedimento ed il panorama normativo e giurisprudenziale vigente, ritiene il Collegio di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833/1978 con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Al di là della carente ed incompleta proposizione della questione di legittimità costituzionale da parte del ricorrente (il quale si è limitato a dedurre nel corpo del ricorso, senza effettivamente dettagliarla, formulando, nelle conclusioni, una apposita istanza di rimessione degli atti alla Consulta), occorre precisare come tale rilievo non sia assoggettato a formule predefinite e sacramentali, residuando comunque la facoltà del giudice di rilevare, *ex officio*, una questione di legittimità costituzionale funzionale alla definizione della controversia.

In merito alla legittimazione a proporre la questione di legittimità costituzionale, si osserva che sussistono entrambi i requisiti richiesti dall'art. 23 della legge n. 87/1953, ovvero tanto quello soggettivo (relativo all'appartenenza all'ordine giudiziario dell'organo proponente la questione di costituzionalità), quanto quello oggettivo, ossia l'esercizio, da parte dell'organo, di una funzione obiettivamente giurisdizionale. Difatti, il termine «giudizio» di cui agli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inteso, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, nel senso lato, ossia come comprensivo di ogni procedimento avanti ad un giudice ordinario o amministrativo, indipendentemente dalla qualifica di natura contenziosa o di volontaria giurisdizione che esso abbia (Corte costituzionale n. 129/1957 e n. 24/1958).



Risulta rispettato anche l'ulteriore presupposto fondamentale per poter affermare la proponibilità e la rilevanza della questione, ovvero che il giudice rimettente sia ancora titolare della *potestas iudicandi*, ossia del potere di decidere sul merito o sul rito del giudizio *a quo*. Nel caso di specie, la norma censurata non è stata ancora applicata, posto che nel presente procedimento si è tenuta solo l'udienza di comparizione delle parti ed è stata riservata la decisione: dunque, il potere decisorio non si è esaurito.

La rilevanza della questione si correla all'incidenza (da valutarsi *ex ante*) della disposizione oggetto di censura rispetto alla definizione della controversia: essa implica, cioè, che la questione si ponga come antecedente logico rispetto alla decisione di merito. L'applicabilità, concreta ed effettiva, e non meramente ipotetica, della disposizione censurata, è dunque sufficiente — ma altresì necessaria — a fondare la rilevanza della questione proposta (Corte costituzionale n. 59/2021; Corte costituzionale n. 254/2020; Corte costituzionale n. 174/2016; Corte costituzionale n. 91/2013).

Nel caso di specie, non è ipotizzabile la definizione della controversia in assenza dell'applicazione degli articoli 33, 34, 35 della legge n. 833/1978.

Parte ricorrente lamenta, infatti, la irregolarità della procedura seguita per l'applicazione del T.S.O., e che le garanzie previste dalla normativa vigente, anche in seguito all'intervento della Corte costituzionale n. 76/2025, non siano state sufficienti a consentire all'interessato di difendersi in modo effettivo per tutta la durata del procedimento, nonostante egli abbia concretamente richiesto la presenza di un difensore, come emerge dalle dichiarazioni (sopra riportate) rese a verbale dell'audizione del 7 novembre 2025, relativa alla convalida del T.S.O., senza alcun riscontro da parte del giudice.

La rilevanza della questione, nel caso in esame, è strettamente correlata anche alla infondatezza degli altri motivi di censura e alla loro inidoneità a definire il giudizio *de quo* senza sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Infatti, esaminando gli altri motivi di impugnazione, si osserva che: non è compreso, nel perimetro dei poteri attribuiti al giudice chiamato a convalidare il T.S.O., quello di verificare la insussistenza di elementi di pericolosità sociale, aspetto contemplato dalla precedente normativa (legge n. 36/1904), ma superato dalla vigente normativa contenuta nella legge n. 833/1978; non risulta necessaria l'indicazione della diagnosi all'interno del provvedimento di convalida, con la conseguenza che risulta superfluo espletare una perizia psichiatrica; l'acquisizione dell'informativa dai Carabinieri risulta parimenti superflua, non potendo essa fornire al giudice elementi di valutazione rilevanti ai fini della convalida; infine, l'indicazione nel provvedimento dei precedenti T.S.O. ai quali era stato sottoposto in passato il C. costituisce adempimento non previsto dalla normativa.

Risultano dunque infondati gli altri motivi di censura.

Neppure l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta è potenzialmente idonea alla risoluzione della presente controversia. Difatti, il ricorrente, a giudizio del Collegio, risulta munito di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., avendo proposto il rimedio giurisdizionale a sua disposizione per contestare di essere stato sottoposto al procedimento applicativo del T.S.O. in modo a suo dire illegittimo, oltre che per contestare la legittimità costituzionale della normativa applicata.

Ebbene, la controversia non può che essere decisa vagliando la compatibilità con l'art. 24 della Carta costituzionale dell'art. 35, commi 1 e 2, della legge n. 833/1978, nelle parti in cui esso non prevede che il paziente debba essere avvisato della possibilità di nominare un difensore, non prevede che l'ordinanza del sindaco venga comunicata anche al difensore del paziente, eventualmente nominato, e non prevede che l'audizione avvenga in presenza del difensore.

4. La non manifesta infondatezza.

Il secondo requisito imprescindibile, unitamente alla rilevanza, attiene alla non manifesta infondatezza della questione prospettata.

Al riguardo, occorre osservare che in seguito all'intervento recente della Corte costituzionale (sentenza n. 76/2025) è stato garantito al paziente il diritto di essere sentito prima della convalida del provvedimento, con l'introduzione dell'obbligo di comunicazione dell'ordinanza sindacale anche alla persona interessata e al suo rappresentante legale.

Non è invece prevista la possibilità di difesa tecnica, che ad avviso del collegio rappresenta un presupposto necessario, quantomeno qualora essa venga richiesta, per rendere effettiva, per l'interessato, la possibilità di opporsi *ex post* al provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 35, comma 8, legge n. 833/1978.

L'art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa in giudizio, e sin dalle prime pronunce la Corte costituzionale ha evidenziato la duplicità di significati contenuta nell'inciso "inviolabilità del diritto di difesa", volto a garantire tanto il diritto alla "difesa tecnica", quanto il diritto di far valere le proprie ragioni in giudizio, che si concretizza nel principio del contraddittorio tra le parti (Corte costituzionale n. 39/1961 e Corte costituzionale n. 46/1957). La difesa c.d. tecnica consiste nell'attribuire alla parte il diritto di beneficiare in giudizio dell'assistenza di un esercente la professione legale.



La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato l'importanza della difesa tecnico-professionale, volta a garantire una completa e corretta prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e delle richieste della parte, necessaria nella generalità dei procedimenti giurisdizionali, seppure con connotazioni diverse.

Nel processo penale, eccetto i casi di imputazione per reati minori, la difesa tecnica è obbligatoria: se l'imputato omette di nominare un difensore di sua fiducia, si provvede alla nomina d'ufficio. Nel processo civile, invece, la difesa tecnica si presenta come un onere, essendo indispensabile per la stessa costituzione in giudizio, oltre che per numerose attività processuali, ma, diversamente da quanto previsto nel processo penale, quando la parte può esercitare da sé medesima l'ufficio di difensore, non occorre la nomina di alcun patrocinante d'ufficio. L'obbligo del ministero o dell'assistenza di un difensore professionale, nel processo civile non è comunque assoluto né inderogabile, sussistendo ipotesi in cui esso non è previsto.

La Corte di cassazione (sentenza n. 894/1996) ha affermato: «dall'art. 24, comma 2, della Costituzione si trae il principio generale secondo il quale la "difesa tecnica", mentre è obbligatoria nel processo penale, si presenta in tutti i giudizi civili piuttosto come un onere, essendo il diritto di difesa in questi sufficientemente garantito allorché sia assicurato il principio del contraddittorio».

Il procedimento di applicazione del T.S.O., sebbene inquadrabile nell'alveo dei procedimenti civili aventi natura di volontaria giurisdizione, non risulta totalmente assimilabile a questi ultimi, presentando connotati peculiari, essendo esso finalizzato ad applicare una misura che incide sulla libertà personale del soggetto, come avviene — pur con tutte le differenze del caso — nei procedimenti di cui all'art. 20 decreto legislativo n. 30/2007 (in tema di limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno nello Stato dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari), ai quali si applica la disciplina di cui all'art. 13 comma 5-*bis* decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'obbligatorietà della difesa tecnica nei casi di espulsione amministrativa dello straniero, fatti salvi i casi di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale («Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione della lettera f), il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in Camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete *omissis*»).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222/2004, aveva in precedenza dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo all'epoca vigente, giacché lo straniero poteva essere allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice avesse potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. Come affermato dalla Corte costituzionale, oltre ad essere vanificata in quel caso la garanzia contenuta nel terzo comma dell'art. 13 della Costituzione (non essendo prevista, all'epoca, la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell'autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore), era altresì «violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incompressibile. La disposizione censurata non prevede, infatti, che questi debba essere ascoltato dal giudice, con l'assistenza di un difensore» (così in motivazione).

Pur presentando significative differenze rispetto al procedimento di allontanamento dello straniero — il T.S.O. comprime infatti, principalmente ed essenzialmente, il diritto di autodeterminazione in merito alle scelte sanitarie — il procedimento di cui all'art. 33 della legge n. 833/1978 comporta, tuttavia, anche una privazione della libertà personale e di movimento, poiché il paziente viene ricoverato coattivamente in un reparto psichiatrico ospedaliero ed ivi trattenuto, al fine di tutelare le sue esigenze di salute.

Ad avviso del Collegio, in fattispecie quali quella in esame deve dunque essere rispettato il diritto di difesa tecnica nei casi in cui essa sia richiesta dall'interessato, in ossequio ai principi ricavabili dall'art. 24 della Costituzione.

Sulla base di quanto premesso, rilevata l'incisività del T.S.O. sulla libertà personale del paziente, al fine di tutelare la sua salute, valutata la significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, l'art. 35 della legge n. 833/1978 appare costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esso non prescrive che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; nella parte in cui, in caso di nomina di un difensore, esso non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza sindacale anche al difensore dell'interessato; nella parte in cui esso non prevede che l'audizione del paziente debba



essere effettuata in presenza del difensore, se nominato, e, infine, nella parte in cui esso non prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare.

Il *deficit* di assistenza legale non appare rimediabile mediante una lettura costituzionalmente orientata delle norme in questione, perché gli adempimenti procedurali, in materia in cui la Costituzione impone la riserva di legge, devono essere previsti dal legislatore, tanto più in un procedimento, quale quello in esame, connotato dall'esigenza di pervenire tempestivamente ad una decisione.

Il giudizio deve essere pertanto sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale affinché la stessa verifichi la fondatezza dei dubbi di costituzionalità in questa sede esposti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale:

visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833/1978 in riferimento all'art. 24 della Costituzione:

nella parte in cui esso non prescrive che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; nella parte in cui, in caso di nomina di un difensore, esso non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza sindacale anche al difensore dell'interessato; nella parte in cui esso non prevede che l'audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato, e, infine, nella parte in cui esso non prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.

Si comunichi la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

La Presidente: GOVERNATORI

Il giudice relatore: BENINCASA

26C00038

N. 30

Ordinanza dell'11 dicembre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso proposto da Anna Fratticcioli contro Alessandra Morelli

Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili – Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all'iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell'importo del contributo unificato determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge.

- Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (*recte*: 207) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dai signori magistrati:

Raffaele Gaetano Antonio Frasca, Presidente;

Francesco Maria Cirillo, consigliere relatore;

Emilio Iannello consigliere;

Laura Giraldi, consigliere;

Paolo Spaziani consigliere;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1012/2025 R.G. proposto da:

Fratticcioli Anna, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Longarini, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec indicato dal difensore - ricorrente - contro Morelli Alessandra - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 471/2024 depositata il 2 luglio 2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 ottobre 2025 dal consigliere Francesco Maria Cirillo.

Udito il sostituto procuratore generale Michele Di Mauro, che ha concluso chiedendo che venga sollevata questione di legittimità costituzionale o, in subordine, riportandosi alle conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Alessandra Morelli intimò lo sfratto per finita locazione ad Anna Fratticcioli in relazione ad un appartamento da lei locato e la citò contestualmente per la convalida davanti al Tribunale di Terni.

Si costituì in giudizio l'intimata, chiedendo il rigetto della domanda di sfratto e proponendo domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione dei canoni pagati in modo asseritamente indebito, nonché il risarcimento dei danni e la pronuncia di una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, disponesse in suo favore il trasferimento di proprietà dell'immobile.

Il Tribunale, senza emettere l'ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, all'esito del giudizio di merito accolse la domanda della Morelli, rigettò tutte le domande riconvenzionali della Fratticcioli, dichiarò risolto il contratto, per finita locazione, alla data del 31 gennaio 2018 e ordinò alla convenuta il rilascio dell'immobile.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 2 luglio 2024, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia propone ricorso Anna Fratticcioli con atto affidato a quattro motivi.

Alessandra Morelli non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; ma nella pubblica udienza ha chiesto che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in seguito si dirà.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Presentazione e rilevanza della questione.

1. La Corte osserva che i motivi di ricorso non verranno esaminati nel merito, sussistendo una questione procedurale preliminare che ha carattere decisivo.

Si intende fare riferimento all'applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, secondo cui, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».

Tale disposizione è applicabile anche nel giudizio di cassazione, perché la parola «causa» ben può essere ritenuta sinonimo di «ricorso»; e poiché, in base all'art. 21 della stessa legge n. 207 del 2024, le norme ivi dettate entrano in



vigore il 1° gennaio 2025, la disposizione suindicata è applicabile *ratione temporis* al ricorso odierno, essendo stato lo stesso proposto successivamente a quella data.

Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale che si va a proporre, si osserva che la norma di cui si discute è applicabile nel giudizio odierno anche perché il ricorso in esame non può beneficiare di alcuna esenzione dall'obbligo di versamento del contributo, e che l'eventuale applicazione condurrebbe, ad avviso di questa Corte, all'esito obbligatorio dell'improcedibilità del ricorso. Chiarissima appare, in tal senso, la portata della norma là dove essa stabilisce, appunto, che la causa non può essere iscritta a ruolo in caso di mancato versamento del contributo. Non sembra possibile, quindi, alcuna interpretazione adeguatrice della norma in questione, trattandosi di disposizione procedurale il cui intento è palese; per cui, salvo quanto si dirà in seguito relativamente all'entità del versamento imposto (euro 43), il Collegio è dell'avviso che, se si facesse applicazione della norma in esame, l'esito decisorio in rito sarebbe inevitabile.

La non manifesta infondatezza.

2. Tanto premesso, si osserva che l'art. 1, comma 812, della legge n. 207 del 2024 va ad incidere su di un istituto, quello del versamento del contributo unificato, che è ben noto nel nostro ordinamento e sul quale molto si è discusso nella giurisprudenza di questa Corte.

Giova rammentare in proposito, senz'alcuna pretesa di completezza, che le Sezioni Unite hanno in più occasioni stabilito - con un'affermazione che merita integrale condivisione e che può dirsi ormai pacifica - che il contributo unificato ha natura di debito tributario (sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315, e ordinanza 3 aprile 2025, n. 8810). È interessante notare, sul punto, che la sentenza n. 4315 del 2020 ha dedotto, per così dire, la natura tributaria del c.d. doppio contributo che la parte impugnante è obbligata a versare in presenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dal fatto che esso partecipa della natura del contributo unificato iniziale, siccome volto a ristorare l'amministrazione della giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia (la questione era rilevante, in quella sede, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario).

Ci troviamo, dunque, in presenza di una disposizione, quella oggi in discussione, che ha natura tributaria. Natura, questa, che è riconosciuta, in sostanza, anche dal giudice delle leggi (v. le sentenze n. 120 del 2016 e n. 67 del 2019).

3. La giurisprudenza costituzionale si è pronunciata più volte, a partire dai primi anni della sua istituzione, sulla legittimità costituzionale delle norme che sottopongono ad oneri tributari l'esercizio di diritti connessi con lo svolgimento del processo.

Occorre richiamare, innanzitutto, la sentenza n. 21 del 1961 la quale, benché ormai risalente nel tempo, contiene in sé un condensato dei principi sui quali la Corte costituzionale è tornata in tempi assai più vicini. In quella pronuncia venne messa in dubbio, in un giudizio di opposizione ad ingiunzione tributaria, la legittimità costituzionale della clausola c.d. del *solve et repete* prevista dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo. Detta norma prevedeva, al secondo comma, che in «ogni controversia d'imposte gli atti d'opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento».

La sentenza suindicata, dopo aver rilevato che quella disposizione costituiva «una misura particolarmente energica ed efficace al fine dell'attuazione del pubblico interesse alla percezione dei tributi», ne dichiarò tuttavia l'illegittimità costituzionale osservando, tra l'altro, che l'imposizione «dell'onere del pagamento del tributo, regolato quale presupposto imprescindibile della esperibilità dell'azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del diritto del contribuente mediante l'accertamento giudiziale della illegittimità del tributo stesso», violava i principi di cui agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione. Ciò in quanto, da un lato, la norma creava una disparità di trattamento tra il contribuente che sia in grado di pagare immediatamente l'intero tributo e il contribuente che, viceversa, non abbia tale possibilità economica. Dall'altro, poi, la sentenza n. 21 del 1961 segnalò che gli articoli 24, primo comma, e 113 della Costituzione, nell'indicare la parola «tutti», hanno come obiettivo quello di ribadire l'uguaglianza tra i cittadini in ordine all'accesso alla tutela giurisdizionale.

In epoca assai più prossima, la Corte costituzionale è tornata sull'argomento con tre pronunce che vanno tutte nella medesima direzione e che devono essere richiamate.

Si intende fare riferimento alle sentenze n. 333 del 2001, n. 522 del 2002 e n. 140 del 2022.

La sentenza n. 333 del 2001 aveva ad oggetto il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), là dove esso poneva quale condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, adibito ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte del locatore, della regolarità della propria posizione fiscale quanto al pagamento



dell'imposta di registro sul contratto di locazione, dell'ICI gravante sull'immobile e dell'imposta sui redditi relativa ai canoni.

Tale decisione, nel ricordare che il problema della compatibilità non era nuovo nella giurisprudenza costituzionale, osservò che si deve «distinguere fra oneri imposti allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalità processuali». Mentre i primi «sono consentiti in quanto strumento di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i secondi si traducono in una preclusione o in un ostacolo all'esperimento della tutela giurisdizionale e comportano, perciò, la violazione dell'art. 24 della Costituzione». Di qui l'accoglimento della questione allora proposta e la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, posto che essa, avendo ad oggetto solo la dimostrazione, da parte del locatore, di aver assolto taluni obblighi fiscali, risultava porre un onere solo per fini fiscali e senza «qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso è diretto a realizzare». E quella sentenza non mancò di sottolineare come la norma in oggetto si ponesse «in singolare dissonanza» con la tendenza, già presente nell'art. 7 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

La sentenza n. 522 del 2002, invece, doveva pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro, nella parte in cui non consentiva al cancelliere il rilascio della copia esecutiva, richiesta dalla parte vittoriosa al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro.

In motivazione il giudice delle leggi, fatti ampi richiami alla propria precedente giurisprudenza, ribadì che la Costituzione di per sé non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo, ma confermò la distinzione, già evidenziata dalla sentenza n. 333 del 2001, tra oneri «razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio» e oneri volti, invece, alla soddisfazione di finalità del tutto estranee; e aggiunse che questi ultimi conducono «al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale», incorrendo per tale ragione nella sanzione dell'illegittimità costituzionale. Nel caso specifico la Corte ravvisò come fosse irragionevole precludere l'attuazione della tutela giurisdizionale in via esecutiva in nome di un interesse - quello alla riscossione del tributo - del tutto estraneo al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

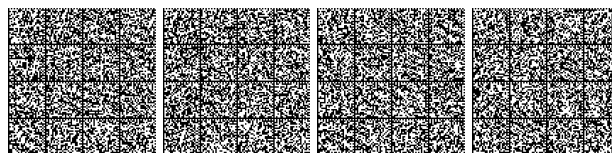
Pienamente in linea con questi precedenti è la successiva sentenza n. 140 del 2022 nella quale la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 «nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo». In motivazione, riprendendo e confermando una serie di principi già enunciati nelle precedenti citate decisioni, il giudice delle leggi, pur osservando che il dovere tributario rientra quelli inderogabili di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, ribadì che il diritto alla tutela giurisdizionale non può «in alcun modo essere sacrificato» in nome di esigenze di tutela dell'interesse fiscale genericamente inteso. E, nella specie, il divieto di rilascio del provvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato, impedendo di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza, è stato ritenuto come un irragionevole limite al diritto alla tutela giurisdizionale.

4. Ritiene, invece, questa Corte che non siano utilmente richiamabili, a sostegno della legittimità costituzionale della norma in esame, le pronunce della Corte costituzionale relative al c.d. deposito per soccombenza.

Ci si riferisce, in particolare, alle sentenze n. 56 del 1963 e n. 142 del 1976, aventi entrambe ad oggetto l'art. 651 del codice di procedura civile, a norma del quale veniva imposto a carico dell'opponente, in caso di opposizione tardiva ad ingiunzione, l'onere di depositare una somma per il caso di soccombenza, come condizione di ammissibilità dell'opposizione stessa. Nelle due citate decisioni il giudice delle leggi dichiarò non fondati i relativi dubbi di legittimità costituzionale, osservando, tra l'altro, che la disposizione censurata trovava la propria «ragione essenziale nella particolare forza del provvedimento», aggiungendo che non è possibile «dare al diritto alla tutela giurisdizionale un'estensione tale da farne sviare la funzione, dirigendola ad uno scopo sterile e dilatorio». Ed aggiunse, a chiusura, che comunque la norma esentava dal deposito i soggetti ammessi al gratuito patrocinio.

Le medesime considerazioni il giudice delle leggi ebbe a svolgere a proposito della questione di costituzionalità della norma dell'art. 668, terzo comma, del codice di procedura civile (testo originario) dettata per il procedimento di opposizione tardiva alla convalida di sfratto, che, com'è noto imponeva il deposito di cui all'art. 651 del codice di procedura civile (si veda l'ordinanza n. 63 del 1964).

Un'eco evidente di tali argomentazioni si ritrova, poi, anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte; nella sentenza 20 gennaio 1976, n. 156, infatti, fu dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 364 del codice di procedura civile nel testo allora vigente che, analogamente all'art. 651 cit., prevedeva che il ricorso per cassazione dovesse essere preceduto dal deposito per il caso di soccombenza.



Si deve sottolineare, ad ogni modo, che l'art. 364 del codice di procedura civile prevedeva tra l'altro, al terzo comma, l'esclusione dall'obbligo di versamento «per i ricorsi nell'interesse delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione».

Le norme degli articoli 651 e 668, là dove rinviavano all'art. 364 del codice di procedura civile per il deposito rendevano applicabile l'esclusione ai due ricordati procedimenti cui si riferivano.

Comunque sia, la logica del c.d. deposito per il caso di soccombenza esprimeva l'imposizione non già di un «pagamento» per accedere alla tutela giurisdizionale, ma di un «deposito», la cui perdita era solo eventuale, dipendendo dalla soccombenza. Essa poteva apparire discutibile sul piano costituzionale a fronte del principio di eguaglianza, là dove imponeva un onere correlato non al valore della controversia, ma alla sola natura della decisione impugnata e - nel caso del ricorso per cassazione - alla sola qualità del giudice investito dell'impugnazione.

Quanto al deposito di cui all'art. 364 cit., un'evidente ulteriore criticità sul piano costituzionale si palesava anche rispetto al principio costituzionale dell'allora secondo comma dell'art. 111 della Costituzione (ora settimo comma).

È appena il caso di ricordare, comunque, che, nonostante l'istituto del deposito per soccombenza fosse passato indenne - sia pure per i due procedimenti speciali dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e all'ordinanza di convalida di sfratto o di licenza - allo scrutinio di legittimità costituzionale, il legislatore decise di propria iniziativa di cancellarlo con la legge 18 ottobre 1977, n. 793 (abrogando l'art. 651 del codice di procedura civile e sostituendo il terzo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile), e lo fece anche per l'ipotesi dell'art. 364 del codice di procedura civile, che venne anch'esso abrogato; con un intervento che, letto in filigrana, non fa che confermare i dubbi di legittimità costituzionale che si vanno a sollevare con la presente ordinanza.

5. Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e qui rapidamente tratteggiati, il Collegio ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Carta fondamentale.

È interessante preliminarmente notare che l'art. 58 del codice di procedura civile ricomprende tra i compiti del cancelliere anche quello di provvedere all'iscrizione delle cause a ruolo. Ne consegue che, stando alla formulazione letterale della disposizione in esame, dovrebbe pervenirsi alla conclusione che sia addirittura il cancelliere, con un proprio provvedimento, a disporre il rifiuto di iscrizione a ruolo della causa. Non a caso, infatti, all'indomani dell'entrata in vigore della norma, si è svolto un dibattito all'interno di questa Corte relativo alle modalità applicative della stessa. La Prima Presidente di allora, con proprio provvedimento del 10 giugno 2025, richiamate alcune circolari emesse dalla competente Direzione generale del Ministero della giustizia - dando atto della palese inaccettabilità di «una lettura della novella nel senso di affidare al solo accertamento della cancelleria la sorte, e la procedibilità, di un ricorso per cassazione» - ha disposto che quest'ultima, una volta verificato il mancato versamento del contributo unificato nella quota minima, fosse tenuta a trasmettere gli atti alla Sezione cui il ricorso spetta per materia, «per l'adozione dei provvedimenti giurisdizionali di competenza».

Il provvedimento organizzativo adottato dalla Prima Presidenza, naturalmente, ha avuto l'effetto di demandare al giudice della Corte di cassazione la valutazione della norma di cui si discorre, che, dunque, questo Collegio deve applicare.

Ebbene, a differenza dell'ormai scomparso deposito per soccombenza, che esigeva appunto solo il deposito di una somma a titolo, per così dire, cauzionale, si è nel nostro caso in presenza di una norma che, senza alcuna logica, preclude in radice la stessa possibilità di promuovere un giudizio civile se non previo versamento della somma ivi indicata. Non c'è alcun collegamento tra l'imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia e nemmeno un collegamento tra l'obbligo istituito e l'esito, ad esempio, dei pregressi gradi di giudizio (in relazione all'appello, al ricorso per cassazione e alla revocazione ordinaria), come avveniva nella logica del vecchio istituto dell'art. 364 del codice di procedura civile; la norma in questione, infatti, è di applicazione generale, senza alcuna esclusione (neppure per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato) e appare dettata dall'unico obiettivo di «fare cassa», esercitando una coazione indiretta a carico di chi intenda avvalersi del servizio giustizia.

In riferimento, più specificamente, al giudizio di cassazione, il Collegio osserva - facendo propri anche i condivisibili rilievi del procuratore generale nelle sue conclusioni alla pubblica udienza - che la norma nulla dispone in ordine agli eventuali ricorsi incidentali; posto che non spetta al ricorrente incidentale, infatti, l'iscrizione a ruolo, questi potrebbe essere esentato dall'obbligo, il che sarebbe segno di un'evidente e ingiusta disparità di trattamento.

La somma da versare, per quanto risulta dal testo, è la medesima a prescindere dal valore dei ricorsi. L'art. 1, comma 812, cit., infatti, stabilisce, come già detto, che la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato «l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge»; il che viene a significare, dato l'univoco tenore della disposizione, che anche per ricorsi di valore notevolmente elevato, per i quali l'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 fissa il contributo unificato in somme maggiori, sia sufficiente il versamento minimo di euro 43 per evitare la sanzione della improcedibilità.



Il quadro che emerge dalla lettura della norma alla luce del contesto complessivo dimostra innanzitutto la violazione dell'art. 3 della Costituzione in termini di principio di uguaglianza, posto che nulla viene previsto per consentire l'accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma suindicata; e palese è anche la violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal momento che la disposizione censurata preclude l'accesso alla giurisdizione, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l'onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale. Sicché la disposizione appare, in ultima analisi, anche intrinsecamente irragionevole.

Questo Collegio si è interpellato, allo scopo di valutare il possibile superamento del dubbio di costituzionalità nel senso dell'infondatezza, sul se l'entità del versamento imposto, pari appunto ad euro 43, possa essere ritenuta così modesta da non costituire un intralcio per l'accesso alla giurisdizione. In astratto, tale ragionamento potrebbe non essere del tutto insostenibile. E tuttavia la legittimità costituzionale di una norma avente forza di legge deve essere scrutinata non solo in relazione alla sua pratica applicazione e ai suoi risvolti economici, ma anche in rapporto ai principi fondanti del nostro ordinamento, fra i quali c'è sicuramente il diritto di accedere alla giurisdizione, che l'art. 24 della Costituzione riconosce a tutti, garantendo la difesa come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Ne consegue che la valutazione sul merito di una scelta del legislatore che tocca un diritto inviolabile non è tra i poteri di questa Corte, potendo solo il giudice delle leggi compierla secondo una logica di ipotetico temperamento fra la garanzia del diritto di azione ed i costi che essa ha per la collettività.

L'entità della somma, pertanto, non esime, dunque, dall'obbligo di rimettere la questione alla Corte costituzionale, non aparendo detta esiguità idonea ad escludere il dubbio di legittimità costituzionale.

Il Collegio, peraltro, deve osservare, in riferimento alla garanzia del principio di eguaglianza di fronte alla legge, che l'imposizione di un onere, seppure modesto, in una stessa misura si risolve comunque in un vantaggio per chi, secondo la disciplina precedente, avrebbe dovuto pagare un contributo unificato proporzionato al valore della controversia, senza vedersi preclusa la tutela giurisdizionale. Trattare allo stesso modo, in funzione dell'accesso alla tutela giurisdizionale, situazioni differenti non sembra scelta conforme al principio di eguaglianza. Le considerazioni svolte, del resto, coinvolgono la legittimità costituzionale della novità normativa nella sua generale applicabilità all'introduzione di tutti i procedimenti civili per cui è prevista la debenza del c.d. contributo unificato.

6. Deve essere sollevata, dunque, siccome non manifestamente infondata in riferimento ai suindicati parametri, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono essere disposte la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

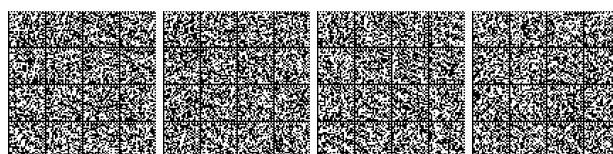
La cancelleria di questa Corte curerà la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione; ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; dispone che, a cura della cancelleria di questa Corte, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza sezione civile, il 21 ottobre 2025.

Il presidente: FRASCA



N. 31

Ordinanza del 24 dicembre 2025 del Giudice di pace di Roma sull'istanza proposta da A. B.

Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria – Previsione che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla “vacazione”, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Omessa previsione, in tal caso, del potere del giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi, per adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di “munus publicum” di tale incarico.

- Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), art. 4, commi primo e secondo.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE STRANIERI

L'Ufficio del giudice di pace di Roma, in persona del G.O.P. dott.ssa Emanuela Artone, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice, nell'ambito del giudizio di convalida del trattenimento disposto dal Questore di Modena in data 18 agosto 2025, nei confronti del cittadino straniero signor B. B. nato il [...] in [...] tra Questura di Roma in persona del Questore *pro tempore*, rappresentato e difeso dal f.d. ACC Salvatori Roberto e B. B. nato il [...] in [...] assistito e difeso dall'avv. Mario Rossi, nominato di ufficio.

In relazione all'istanza di liquidazione del proprio onorario presentata il 20 agosto 2025 dall'interprete A. B., per l'attività di interpretariato dalla stessa espletata all'udienza del 20 agosto 2025.

I. Fatto.

Il Questore di Modena, con decreto in data [...], notificato il [...] ore 14,25, emesso ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 1998, indicato nella presente ordinanza come T.U.I.), disponeva il trattenimento amministrativo nel C.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri) di Roma Ponte Galeria, del cittadino straniero in epigrafe indicato.

Il cittadino straniero in questione, era infatti destinatario di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Modena in data [...], notificato [...] ore 14,20 a mani proprie, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 286/1998, avendo precedenti penali per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope, e risultava inoltre privo del permesso di soggiorno.

Sulla scorta di tale decreto prefettizio di espulsione, era stato quindi emesso il citato decreto del Questore, che disponeva il trattenimento amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oggetto del giudizio di convalida dinanzi all'intestato ufficio.

Dietro tempestiva richiesta in data 19 agosto 2025 della Questura di Roma, veniva fissata, dall'intestato ufficio, udienza di convalida in data 20 agosto 2025, ore 9,30.

Come da prassi, il giorno precedente l'udienza (19 agosto 2025), a cura della cancelleria del giudice, si provvedeva anche a reperire e a citare l'interprete di lingua araba, per l'udienza del giorno successivo (20 agosto 2025).

Tale prassi è giustificata dalle circostanze di seguito riportate.

La nomina dell'interprete, è necessaria (v. art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998), soltanto nell'ipotesi in cui il giudicante accerti (in udienza), che il cittadino straniero non parli o non comprenda adeguatamente la lingua italiana; la norma richiamata (art. 14, comma 4 cit.), prevede infatti che il giudice debba procedere all'audizione del cittadino straniero, se comparso.

L'udienza di convalida — come è noto — deve svolgersi nella rigida tempistica imposta dall'art. 14, commi 3-4 del decreto legislativo n. 286/1998, e dall'art. 13, comma 3, della Costituzione.



Infatti, il trattenimento amministrativo dello straniero, disposto ex art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286/1990, determina l'assoggettamento fisico all'altrui potere, indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale protetta dall'art. 13 della Costituzione, poiché l'autorità competente, avvalendosi della forza pubblica adotta misure che impediscono di abbandonare il luogo (*cf.* Corte costituzionale n. 105/2001).

All'udienza del 20 agosto 2025, compariva quindi anche la citata interprete di lingua araba, la dott.ssa A. B., disponibile ad assumere l'incarico, ove necessario.

L'udienza del 20 agosto 2025, fissata alle ore 9,30, veniva effettivamente trattata alle ore 9,36, orario di comparizione del cittadino straniero; poiché il cittadino straniero mostrava di non comprendere appieno la lingua italiana, la sottoscritta giudicante conferiva incarico all'interprete di lingua araba, la dott.ssa A. B., (per mero errore materiale indicata nel verbale come «A. B.»), iscritta nell'albo dei periti - sezione interpreti e traduttori di lingua araba, presso il Tribunale di Roma, e presente nei locali di udienza.

L'interprete nominata all'udienza del 20 agosto 2025, dott.ssa A. B., espletava diligentemente il proprio incarico di interpretariato, assistendo la giudicante nel corso dell'intera udienza, e dell'espletata audizione del cittadino straniero, nel corso della quale egli — tra l'altro — manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale; l'udienza del 20 agosto 2025, terminava alle ore 10,05, orario in cui veniva data lettura (in udienza), dell'ordinanza decisoria.

Occorre quindi evidenziare che l'udienza del 20 agosto 2025, si svolgeva con l'ausilio necessario dell'interprete di lingua araba, atteso che il cittadino straniero non comprendeva adeguatamente la lingua italiana; nel corso dell'udienza si svolgeva anche l'audizione del cittadino straniero, in stato di restrizione della libertà personale, il quale manifestava, per la prima volta, la volontà di chiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera a) del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 (di Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 214 del 15 settembre 2015).

All'esito dell'udienza del 20 agosto 2025 (iniziata alle ore 9,36 e chiusa alle ore 10,05, come riportato in verbale), il giudice convalidava il trattenimento amministrativo, invitando la Questura agli adempimenti necessari, conseguenti alla manifestazione della volontà del cittadino straniero, di chiedere la protezione internazionale.

Precisamente, con ordinanza decisoria letta alla medesima udienza del 20 agosto 2025, la sottoscritta giudicante convalidava il trattenimento del cittadino straniero nel C.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria), ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo n. 286/1998, e contestualmente invitava la Questura a registrare nel più breve tempo possibile, la domanda di protezione internazionale (avanzata in corso di udienza), a valutare se liberare il trattenuto o richiedere immediatamente una nuova convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo n. 142/2015 alla Corte di appello competente (con mutamento del titolo del trattenimento, e sospensione dei termini previsti dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, ai sensi dell'art. 6, comma 5, ultima parte, del decreto legislativo n. 142/2015), nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, come precisato dalla Corte di cassazione, sentenza n. 20070/23, e in adempimento di quanto chiarito dalla sentenza della Corte di giustizia, Quarta sezione del 25 giugno 2020 - causa C-36/20PPU, con riferimento all'art. 6, comma 2, della direttiva 2013/32/UE.

L'interprete dott.ssa A. B., al termine della descritta udienza del 20 agosto 2025, chiedeva la liquidazione del proprio compenso, relativo all'attività svolta in udienza, come attestato nel medesimo verbale; inoltre, in pari data, provvedeva a depositare separata analitica istanza di liquidazione del proprio onorario, per l'attività di interpretariato in oggetto, chiedendo la liquidazione di euro 58,72= (cinquantotto/72), pari a due vacanze raddoppiate (v. istanza di liquidazione, depositata dall'interprete).

La giudicante, quindi, si riservava di provvedere in ordine all'istanza di liquidazione proposta dall'interprete di lingua araba, dott.ssa A. B.

La Questione.

La questione sottoposta alla Corte costituzionale, concerne la liquidazione del compenso dovuto all'interprete, dovendo il giudice provvedere in merito all'istanza di liquidazione.

Come rilevato, la giudicante, con ordinanza 20 agosto 2025, si riservava di provvedere in ordine all'istanza di liquidazione di euro 58,72= tempestivamente proposta dall'interprete di lingua araba, dott.ssa A. B. in pari data.

A scioglimento di tale riserva, osserva il Giudice di pace quanto segue.

Come sopra evidenziato, la dott.ssa A. B. ha espletato la propria attività professionale di interpretariato, quale ausiliare nominata dalla giudicante all'udienza del 20 agosto 2025, in relazione al fascicolo in oggetto RG 28831-2025, relativo al cittadino straniero sig. B. B., nato in [...], di lingua araba.



Come è noto, la decisione del giudice in ordine all'istanza di convalida del trattenimento amministrativo disposto dal Questore, deve avvenire nel rispetto della rigorosa tempistica (quarantotto ore + quarantotto ore), stabilita dall'art. 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 286/1998, conforme all'art. 13, comma 3, della Costituzione, trattandosi di restrizione della libertà personale.

In ragione di tale stretta tempistica, è prassi dell'ufficio convocare gli interpreti con comunicazione di cancelleria, il giorno precedente alla fissazione dell'udienza di convalida; infatti, l'assistenza dell'interprete è prevista espressamente dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, che conferisce al giudice il potere di nominare tale figura di ausiliario, «ove necessario», necessità che il giudicante può accertare soltanto al momento della comparizione del cittadino straniero.

Per tale motivo, per prassi, gli interpreti disponibili vengono citati a cura della cancelleria, con comunicazione inviata il giorno precedente l'udienza di convalida.

L'interprete è stata quindi citata a richiesta del giudice e a cura della cancelleria, come da prassi dell'ufficio, la mattina del 19 agosto 2025, giorno precedente all'udienza; era presente all'orario fissato per l'udienza del 20 agosto 2025 (ore 9,30); le è poi stato formalmente conferito l'incarico in relazione al fascicolo in oggetto, ed ha prestato la sua attività di interpretariato, dalle ore 9,36 (orario di trattazione effettiva della causa), alle ore 10,05 (orario di chiusura dell'udienza), per un totale di 29 minuti (35 minuti, se si considera l'orario di fissazione dell'udienza).

Occorre anche precisare che l'interprete dott.ssa A. B., all'udienza del 20 agosto 2025, veniva nominata unicamente per il fascicolo in oggetto, n. RG 28831/2025, unico per il quale era necessario nominare un interprete di lingua araba.

Come riportato nel verbale di udienza del 20 agosto 2025, il procedimento era trattato concretamente alle ore 9,36, e l'udienza si concludeva alle ore 10,05.

In definitiva, all'udienza del 20 agosto 2025, l'interprete dott.ssa A. B., ha prestato la propria attività di interpretariato, quale ausiliario nominato dal giudice, per 29 minuti (ovvero 35 minuti, se si ritiene di calcolare anche l'orario di fissazione dell'udienza, prima della comparizione del cittadino straniero); in ogni caso, in base alla normativa vigente, la misura del compenso è sempre la medesima, come appresso evidenziato.

Per il calcolo del compenso spettante per l'attività di interpretariato, trova applicazione l'art. 4 della legge n. 319 del 1980, che individua quale unico criterio il «tempo impiegato», calcolato in base a «vacazioni», o frazione di esse; in base a tale normativa, il tempo minimo liquidabile è di 1 ora e 14 minuti (v. art. 4 comma 4), pari a mezza vacanza.

Quindi, se l'attività dell'interprete si è protratta sino ad un massimo di 1 ora e quattordici minuti, allo stesso andrà riconosciuto sempre lo stesso importo a titolo di compenso professionale, corrispondente a mezza vacanza (sia che egli abbia espletato attività di interpretariato, ad es., per 30 minuti, sia che abbia espletato attività di interpretariato per 1 ora e 14 minuti).

Pertanto, nel caso in esame, il compenso spettante all'interprete nominata, dott.ssa B., deve essere calcolato con riferimento al tempo impiegato, pari a 29 minuti (ovvero, indifferentemente, 35 minuti), che corrisponde comunque a mezza vacanza, ai sensi del citato art. 4, commi 2-4 (atteso che mezza vacanza corrisponde a un massimo di 1 ora e 14 minuti).

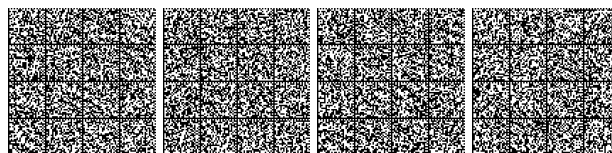
In ordine all'importo da liquidare per il tempo riconosciuto all'interprete (mezza vacanza), si osserva quanto segue.

La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 16-2025 (nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2025), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza.

Di conseguenza, a seguito della richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale, e in mancanza di un successivo intervento del legislatore, dovrebbe ritenersi vigente l'importo di euro 14,68 fissato dall'art. 4, comma 2 cit., per la «prima» vacanza, importo che sembrerebbe ragionevolmente applicabile anche alle vacanze successive alla prima (essendo stata abolita, in virtù della citata sentenza della Corte costituzionale, ogni rilevante differenza tra la prima vacanza, e le vacanze cronologicamente successive).

Indubbiamente, rientra nella discrezionalità del legislatore, fissare l'importo monetario corrispondente alla «vacazione», avendo la Corte dichiarato l'illegittimità costituzionale della differenza di importo tra la prima vacanza e le vacanze cronologicamente successive, per le quali la norma censurata prevedeva un onorario inferiore.

Nel perdurante silenzio del legislatore, in considerazione della motivazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 16-2025, ove si stigmatizza il «deplorable inadempimento» delle pubbliche autorità preposte all'aggiornamento dei compensi degli ausiliari, ed in considerazione del fatto che, nella fattispecie in esame, la breve durata



dell'udienza, implica che non venga in rilievo il problema delle vacanze cronologicamente successive alla prima, si ritiene ancora vigente ed applicabile l'importo di euro 14,68=, testualmente indicato nell'art. 4 comma 2, legge n. 319/1980, per la «prima» vacanza.

In altri termini, nel caso in esame, l'evidenziato dubbio circa l'importo applicabile dal giudice (nel silenzio del legislatore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025), resta comunque irrilevante, atteso che, comunque, non risulta superato l'arco temporale fissato dalla legge per la prima vacanza, il cui importo è indicato testualmente in euro 14,68.

Ed infatti, nel caso in esame, l'udienza si è protratta per circa 30 minuti, per cui non viene in rilievo la problematica connessa alle vacanze successive alla prima.

Pertanto, si ritiene liquidabile all'interprete la somma di euro 7,34= pari a mezza vacanza (euro 14,68:2), ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 4, legge n. 319/1980, atteso che l'espletamento dell'incarico è avvenuto dalle ore 9,36 del giorno 20 agosto 2025, alle ore 10,05 del medesimo giorno, per un totale di 29 minuti.

Questa giudicante tuttavia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 319/1980, per manifesta irragionevolezza della previsione del (solo) criterio del «tempo impiegato» commisurato alla «vacazione», in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che — anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025 — conduce alla liquidazione di importi irrisori e manifestamente «fuori mercato», tali da svilire il valore dell'impegno assicurato dal professionista incaricato, e da disincentivare gli interpreti più qualificati.

Per poter decidere correttamente, è dunque necessario il pronunciamento della Corte costituzionale.

II. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

La rilevanza della questione è stata evidenziata nella descrizione dei fatti di causa.

Si precisa ancora quanto segue.

Il provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice, ha natura giurisdizionale e non amministrativa (in tal senso, ad es., Corte costituzionale, sentenza n. 192/2015, e n. 88/1970), dal che consegue la possibilità di sollevare, anche in tale sede, la questione di legittimità costituzionale.

Tanto premesso, si osserva ancora, in punto di «rilevanza della questione», quanto segue.

L'udienza del 20 agosto 2025, è stata fissata alle ore 9,30, orario in cui è comparsa l'interprete di lingua araba (citata a comparire sin dal giorno precedente); ha avuto inizio effettivamente alle ore 9,36, ed è stata chiusa alle ore 10,05, con lettura dell'ordinanza decisoria.

L'interprete ha quindi espletato il proprio incarico dalle ore 9,36 alle ore 10,05, per un totale di 29 minuti (ovvero 35 minuti, se consideriamo la presenza dell'interprete in cancelleria, all'orario di fissazione dell'udienza, 9,30); trattandosi di prestazione professionale di interpretariato, trova applicazione il criterio della «vacazione», il cui importo è ancora fissato in euro 14,68=, dall'art. 4, comma secondo della legge n. 319/1980 (sicuramente, per la «prima» vacanza in senso cronologico).

Ed infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 16/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma della legge 8 luglio 1980, n. 319 «nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza».

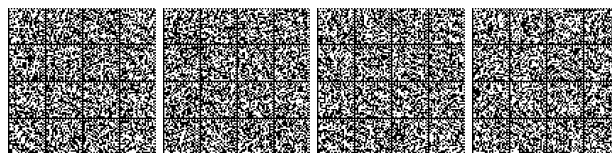
Da ciò consegue che questa giudicante non potrebbe certamente ritenere applicabile, il minore importo di euro 8,15=, indicato nell'art. 4, comma 2 cit., sia perché trattasi di importo fissato per le «vacanze successive», inferiore a quello stabilito per la «prima vacanza» dalla norma censurata, sia perché nella fattispecie in esame — di durata di appena 29 minuti — non viene in rilievo la problematica delle vacanze cronologicamente successive alla prima.

Per la determinazione del compenso liquidabile all'interprete, per la prestazione professionale di interpretariato svolta per 29 minuti, all'udienza del 20 agosto 2025, occorre quindi far riferimento al criterio della «vacazione», e all'importo fissato dall'art. 4, comma 2 cit., di euro 14,68=.

La vacanza, come recita l'art. 4, comma 2 cit., è di due ore, e l'onorario per la prima vacanza è di euro 14,68= (...).

Poiché l'interprete ha espletato l'attività di interpretariato per 29 minuti (dunque ben al di sotto delle due ore), allo stesso spetta mezza vacanza, pari ad euro 7,34= (euro 14,68:2), in applicazione del chiaro disposto dell'art. 4, comma 4, della legge n. 319/1980.

L'art. 4, comma 4, cit. recita infatti: «L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente».



Non è possibile considerare tempi aggiuntivi e diversi da quelli che risultano dal verbale di udienza, ostandovi il dato testuale-letterale della normativa applicabile (in particolare, art. 4, commi 6-7, cit.), trattandosi comunque di compensi a carico dello Stato, normativa di stretta interpretazione.

Ed invero, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 319 del 1980, «Il magistrato è tenuto sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico», numero di vacanze che devono risultare dagli atti e dal verbale di udienza, trattandosi di incarico espletato alla presenza dell'autorità giudiziaria, come stabilito dall'art. 4, comma 8, legge n. 319 del 1980.

L'incarico di interpretariato in oggetto, è stato espletato alla presenza del giudice, nel corso dell'udienza del 20 agosto 2025, aperta alle ore 9,30, effettivamente trattata alle ore 9,36, e chiusa alle ore 10,05.

Pertanto, in base al dato testuale-letterale della richiamata normativa, si ritiene liquidabile all'interprete la somma di euro 7,34= oltre IVA, pari a mezza vacanza (euro 14,68:2), ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4, dell'art. 4, legge n. 319/1980, atteso che l'espletamento dell'incarico è avvenuto dalle ore 9,36 del giorno 20 agosto 2025, alle ore 10,05 del medesimo giorno, per un totale di 29 minuti.

Detto importo è suscettibile unicamente di essere raddoppiato ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 319/1980, in caso di urgenza; in tal caso, l'importo massimo liquidabile da questa giudicante, sarebbe pari ad euro 14,68=, ugualmente irrisorio e non adeguato all'attuale costo della vita.

Al riguardo, occorre anche considerare che trattasi di unico incarico conferito all'interprete dott.ssa B., per l'udienza del 20 agosto 2025; di conseguenza la professionista, a fronte della richiesta di liquidazione di euro 58,72= si vedrebbe liquidare la somma notevolmente inferiore di euro 7,34=, (o al massimo la somma di euro 14,68= ove sia riconosciuto il requisito dell'urgenza, sulla quale, tuttavia, questa giudicante esprime seri dubbi, come appresso evidenziato).

In ogni caso, l'importo liquidato dal giudice (sia esso pari ad euro 7,34= ovvero euro 14,68), sarebbe notevolmente inferiore a quello richiesto nell'istanza di liquidazione, oggettivamente non allineato al costo della vita, e tale quindi da scoraggiare gli interpreti a rendersi disponibili per tali incarichi, non adeguatamente remunerati.

Nel caso in esame, in base alla normativa vigente ampiamente richiamata, si ritiene di liquidare la somma di euro 7,34=, non sussistendo l'urgenza, atteso che l'interprete — come regolare prassi — è stata avvisata e convocata il giorno precedente (19 agosto 2025), per comparire alle 9,30 del 20 agosto 2025, ed atteso che trattasi di normali prevedibili tempistiche, per la tipologia di udienza in questione (convalida del decreto del Questore che ha disposto il trattenimento amministrativo del cittadino straniero).

La questione è rilevante, poiché la durata dell'udienza, nel corso della quale l'interprete ha espletato il proprio incarico, è stata pari a 29 minuti, dal che consegue l'applicazione dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge n. 319/1980, e il riconoscimento del diritto alla liquidazione del compenso corrispondente a mezza vacanza, il cui importo è fissato in appena euro 7,34 (sette/34) oltre IVA, somma palesemente irrisoria e «fuori mercato», con la conseguenza che risultano valide tutte le considerazioni contenute nella nota sentenza della Corte costituzionale, n. 16/2025.

La rilevanza della questione risulta confermata anche dalla lettura dell'istanza di liquidazione depositata dall'interprete dott.ssa B., la quale ha chiesto all'intestato ufficio di liquidare la somma notevolmente superiore, di euro 58,72= che corrisponde a n. 2 vacanze (raddoppiate).

Osserva il Giudice di pace che tale richiesta è infondata alla luce della normativa vigente, atteso che l'unico criterio applicabile dal giudice è il «tempo» in cui si è protratta la prestazione professionale di interpretariato, con la conseguenza che il riconoscimento di n. 2 vacanze, spetterebbe soltanto nel caso in cui l'udienza si fosse protratta per circa 4 ore (precisamente, nel solo caso in cui l'udienza si sia protratta almeno per 3 ore e 15 minuti, sino a un massimo di 4 ore e 14 minuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, commi 2 e 4, legge n. 319/1980).

In applicazione della normativa in oggetto, questa giudicante dovrebbe rigettare la richiesta dell'interprete di liquidazione di euro 58,72=, rigettare la richiesta di riconoscimento di n. 2 vacanze, riconoscere il diritto alla liquidazione di mezza vacanza, e liquidare il corrispondente minore importo di euro 7,34= (sette/34) oltre IVA.

Ebbene è palese che liquidando tale esigua somma (probabilmente insufficiente anche a coprire le spese di trasporto per raggiungere l'ufficio), nessun interprete sarebbe disponibile ad assumere l'incarico, ovvero — nella migliore delle ipotesi — la qualità professionale degli interpreti disponibili sarebbe inevitabilmente compromessa, in violazione dei parametri costituzionali, già esaminati in analoga fattispecie, nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025.

Da ciò consegue l'evidente rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 319 dell'8 luglio 1980, nella parte in cui prevede che gli onorari siano commisurati esclusivamente al tempo e al criterio della vacanza, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, a norma dell'art. 54 del



decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, con riferimento; all'art. 3, della Costituzione italiana; all'art. 111, commi 1-2 della Costituzione; all'art. 24, comma 2, della Costituzione; all'art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e all'art. 6 della CEDU; all'art. 11 della Costituzione in relazione all'art. 8, paragrafo 1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettere A-B della direttiva 2013/32/UE.

Al caso in esame si applicano infatti anche le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 maggio 2002 e, in particolare, dell'art. 1, che disciplina la misura dell'onorario a vacanze, che non sono mai state oggetto di adeguamento in base alla previsione di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, secondo cui «la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

Il mancato adeguamento al costo della vita, protratto da oltre venti anni, dà luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole.

Il giudizio sulla liquidazione dei compensi spettanti all'interprete, quindi, non può essere portato a compimento, in difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di costituzionalità qui prospettato, atteso che — come appena evidenziato — la lettera della norma non consente di riconoscere più di «mezza vacanza», e conseguentemente di liquidare l'importo corrispondente, di appena euro 7,34= (importo irrisorio, non allineato all'attuale costo della vita), a fronte della somma notevolmente superiore richiesta dall'interprete nell'istanza di liquidazione (euro 58,72=, otto volte superiore all'importo legittimamente liquidabile in base alla normativa di cui si discute).

In conclusione, la questione prospettata è indubbiamente «rilevante», ai fini del presente giudizio.

Occorre quindi che la Corte costituzionale si pronunzi su tale pregiudiziale questione, dipendendo dalla sua decisione, l'entità finale della liquidazione spettante all'interprete dott.ssa A. B., per la prestazione professionale svolta.

III. Valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità.

III.1. Analisi della normativa in oggetto.

Vengono qui in rilievo, principalmente, come parametri di riferimento: l'art. 3, della Costituzione italiana; l'art. 111, commi 1-2 della Costituzione; l'art. 24, comma 2 della Costituzione; l'art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e all'art. 6 della CEDU; l'art. 11, della Costituzione in relazione all'art. 8, paragrafo 1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettere A-B della direttiva 2013/32/UE.

Viene inoltre rilievo, l'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 319 dell'8 luglio 1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria. Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 15 luglio 1980), di cui si dubita della conformità al dettato costituzionale.

Trattandosi di prestazione (interpretariato) non espressamente prevista, né analoga a quelle previste nelle tabelle approvate con decreto ministeriale del 30 maggio 2002 (decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2002, recante adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 182 del 5 agosto 2002), gli onorari devono essere commisurati al tempo impiegato, e vanno determinati in base alle vacanze (art. 4, comma 1, e comma 2, della legge n. 319 del 1980, unico articolo non abrogato dall'art. 299, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002).

La liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, come l'interprete (art. 61 e seguenti del codice di procedura civile, art. 122, comma 2 del codice di procedura civile), è quindi regolata dall'art. 4, della legge n. 319/1980, in combinato disposto con il citato decreto ministeriale - decreto ministeriale - del 30 maggio 2002, che ha sancito l'ultimo adeguamento degli importi.

Per il calcolo del compenso spettante per l'attività di interpretariato, trova quindi applicazione l'art. 4 della legge n. 319 del 1980, che stabilisce testualmente:

«Gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze» (comma 1);

«La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di euro 14,68, e per ciascuna delle successive è di euro 8,15» (al riguardo tuttavia, come è noto, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 16/2005, sopra citata);

l'art. 4, comma 4 della medesima legge, prevede testualmente: «l'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente»;

il comma 5, legge cit., prevede tra l'altro che, per gli incarichi espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze;



il comma 6, stabilisce poi che il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico.

L'importo di euro 7,34= fissato dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 4, legge n. 319/1980 (anche laddove raddoppiato ai sensi del comma 3, ad euro 14,68), non è adeguato all'attuale costo della vita, atteso che — come è noto — l'ultimo aggiornamento al costo della vita risale all'anno 2002, con decreto ministeriale 30 maggio 2002, quindi circa ventitré anni fa; inoltre, la chiara lettera della legge, non consente al giudice di adottare ulteriori criteri correttivi-integrativi.

In sintesi:

la normativa in oggetto, ancora l'importo liquidabile all'interprete, esclusivamente al «tempo impiegato», determinato in base a «vacazioni», di due ore ciascuna (art. 4 commi 1-2, legge n. 319 del 1980), o frazione di vacanza, come definita nello stesso articolo;

l'importo fissato per la «prima vacanza» di due, ore è pari ad euro 14,68= (v. comma 2);

è costituzionalmente illegittima la norma (art. 4, secondo comma legge n. 319/1980), nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza (Corte costituzionale n. 16/2025);

mezza vacanza (che corrisponde a circa un'ora di prestazione professionale), in assenza dell'intervento del legislatore -, è da ritenersi ancora pari ad euro 7,34= (ossia, la metà di euro 14,68), importo così aggiornato con il lontano decreto ministeriale del 30 maggio 2002 (nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 182 del 5 agosto 2002).

L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 (Testo unico spese di giustizia), prevede un meccanismo di adeguamento periodico degli onorari fissi, variabili e a tempo, disponendo che: «La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

Tuttavia, tale meccanismo di adeguamento periodico, non ha mai trovato applicazione, atteso che l'ultimo aggiornamento delle tariffe, è avvenuto circa ventitré anni fa, con il lontano decreto ministeriale del 30 maggio 2002 (emanato ancora in applicazione dell'art. 10, della legge n. 319/1980), che fissa in euro 14,68= l'importo della «prima» vacanza.

La stessa risalente normativa (art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002; art. 4, comma 3, della legge n. 319/1980, in combinato disposto con il decreto ministeriale 30 maggio 2002), consente al giudice — ricorrendone i presupposti — unicamente di raddoppiare tali esigui importi, ad euro 29,36 per una vacanza (e dunque, euro 14,68 per mezza vacanza, pari a circa un'ora di prestazione professionale di interpretariato), «raddoppio» che, parimenti, non è aggiornato all'attuale costo della vita.

In altre parole, se il giudice ritiene sussistere il requisito dell'«urgenza» (v. art. 4, comma 3, della legge n. 319/1980), o anche (cumulativamente e/o alternativamente), l'eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione di interpretariato (art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002), potrebbe unicamente riconoscere l'aumento sino al doppio degli importi fissati dall'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980, giungendo quindi al massimo complessivo liquidabile, di euro 14,68= per mezza vacanza, importi così aggiornati al lontano decreto ministeriale 30 maggio 2002 (nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 182 del 5 agosto 2002), dunque incontestabilmente non adeguati al costo attuale della vita.

Tali importi (anche con il «raddoppio»), sono quindi, incontestabilmente, non allineati con l'attuale costo della vita, risultando così fissati dal decreto ministeriale citato, nel lontano anno 2002.

In conclusione, la normativa vigente, consente al giudice — ricorrendone i presupposti — unicamente di raddoppiare tali esigui importi, per giungere ad un importo che — pur «raddoppiato» — è parimenti esiguo, e non adeguato all'attuale costo della vita, per quanto sopra esposto.

La questione proposta incide, quindi:

sul diritto dell'interprete, come professionista ed ausiliario del giudice, ad un equo e ragionevole compenso (avuto riguardo alle tariffe professionali esistenti anche in materie analoghe, con il dovuto contemperamento, avuto riguardo alla natura pubblicistica dell'incarico), per la prestazione espletata nell'interesse della giustizia, in conformità con l'art. 3, della Costituzione;

sui principi del «giusto processo» e dell'effettivo contraddittorio tra le parti in causa, tutelati dall'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione;

sul diritto di difesa del cittadino straniero, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;



sul diritto del cittadino straniero che ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale (in particolare, nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento amministrativo disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998), ad essere assistito da un interprete nominato dal giudice (anche a titolo di ausiliario del giudice, come nel caso che occupa), ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in combinato disposto con l'art. 5, comma 2, della CEDU, e con l'art. 6, CEDU; nonché ai sensi dell'art. 11, della Costituzione in relazione agli articoli 8, paragrafo 1 e 12, paragrafo 1, lettere A-B, della direttiva 2013/32/UE.

L'art. 5 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950), dopo aver premesso che ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza, e che nessuno può essere privato dalla libertà se non nei casi e nei modi previsti dalla legge (comma 1), stabilisce che ogni persona arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico (comma 2).

Tale norma (art. 5, CEDU), ad avviso della giudicante, si applica quindi anche alle ipotesi di «detenzione amministrativa», e dunque anche al caso in esame, avente ad oggetto il trattenimento amministrativo del cittadino straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo n. 286/1998, ed implica quindi la necessità che il giudice debba nominare un ausiliario qualificato (interprete), nel caso in cui il soggetto in stato di restrizione della libertà personale, non comprenda o non parli la lingua italiana.

L'art. 6, CEDU (diritto ad un equo processo), sia pure con riferimento al procedimento penale, prevede il diritto di ogni «accusato» a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Inoltre, come esposto in «fatto», il cittadino straniero, nel corso dell'udienza del 20 agosto 2025, manifestava, per la prima volta, la volontà di chiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera a), del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 (di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 214 del 15 settembre 2015).

L'art. 8, primo paragrafo, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 giugno 2013), per i cittadini di Paesi terzi o apolidi che siano trattenuti nei centri di trattenimento, dispone che gli Stati membri forniscano informazioni sulla possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale, e garantiscano servizi di interpretazione, nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo.

L'art. 12 della stessa direttiva 2013/32/UE, primo paragrafo, lettera A, prevede il diritto ad essere informato, in lingua comprensibile, della procedura da seguire e dei connessi diritti ed obblighi; nella lettera B, stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere affinché i richiedenti asilo ricevano, laddove necessario, l'assistenza di un interprete, per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti, e che detta assistenza vada retribuita con fondi pubblici.

La normativa europea appena citata — che contempla la garanzia dell'assistenza di un interprete, per il cittadino straniero che non parli o non comprenda la lingua usata nei colloqui con le autorità competenti — ad avviso della giudicante, trova applicazione anche al caso in esame, atteso che nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 14 del T.U.I., deve essere verificata anche l'avvenuta somministrazione delle informazioni sulla possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale, e comunque l'autorità giudiziaria, che deve disporre l'audizione del cittadino straniero, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, è anche autorità preposta a ricevere la domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 6, primo paragrafo, secondo comma della direttiva 2013/32/UE (in tal senso, v. Corte di giustizia, Quarta sezione del 25 giugno 2020 - causa C-36/20PPU).

Sul punto, nel caso di dubbio circa l'interpretazione da darsi alla direttiva 2013/32/UE (in particolare, art. 6, primo paragrafo, secondo comma, in relazione all'art. 8, primo paragrafo e all'art. 12, primo paragrafo lettera A e lettera B), si chiede di disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il dubbio interpretativo concernente la direttiva 2013/32/UE, potrebbe eventualmente porsi con riferimento al diritto a ricevere l'assistenza di un interprete, anche nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento amministrativo nel C.P.R., dinanzi al giudice indicato nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, e con riferimento agli ulteriori quesiti così sintetizzabili:

se le disposizioni della direttiva, debbano essere interpretate nel senso di esigere che gli Stati membri creino meccanismi tesi ad assicurare una qualità sufficiente dell'interpretazione, offerta anche in tale processo (convalida del trattenimento amministrativo), con riguardo alla remunerazione prevista per l'interprete;



se le disposizioni della citata direttiva, debbano essere interpretate nel senso che ostino all'esistenza di una normativa nazionale come quella italiana, che prevede che gli onorari siano commisurati esclusivamente al tempo e al criterio della vacanza, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, e nella parte in cui non preveda, in tal caso, il potere del giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi, per adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di «*munus publicum*».

Ove ritenuto, pertanto, si chiede eventualmente, di disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Come esposto in «fatto», il cittadino straniero, nel corso dell'audizione disposta da questa giudicante, all'udienza del 20 agosto 2025, manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale.

Al riguardo, come chiarito dalla sentenza della Corte di cassazione, n. 20070/2023 (alla luce della sentenza interpretativa della Corte di giustizia, Quarta sezione del 25 giugno 2020 - causa C-36/20PPU):

«in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo citato: in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 1998, come previsto dall'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142 del 2015».

La sentenza della Corte di giustizia, Quarta sezione del 25 giugno 2020 (causa C-36/20PPU), ha infatti chiarito che:

il giudice competente a pronunciarsi sul trattenimento di cittadini stranieri, a norma del diritto nazionale, va annoverato nelle «altre autorità» che, ai sensi dell'art. 6, primo paragrafo, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE, pur non essendo competenti alla registrazione della domanda di protezione internazionale possono — nondimeno — essere destinatarie della dichiarazione di voler proporre simile domanda;

mentre l'art. 6 al paragrafo 1, primo comma, ha rimesso agli Stati membri il compito di designare l'autorità competente a registrare le domande di protezione internazionale, lo stesso art. 6 al paragrafo 1, secondo comma non ha, invece, rinviato al diritto nazionale l'individuazione delle «altre autorità preposte a ricevere tali domande (di protezione internazionale), ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale» e non demanda, quindi, agli Stati membri di designare tali «altre autorità»;

la Corte di giustizia ha quindi affermato che l'art. 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che «un giudice istruttore chiamato a pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un Paese terzo in situazione irregolare ai fini del suo respingimento rientra nel novero delle “altre autorità” contemplate da tale disposizione, preposte a ricevere le domande di protezione internazionale, ma non competenti, a norma del diritto nazionale, per la loro registrazione».

La Corte di giustizia, nella stessa sentenza, ha inoltre affermato che «l'art. 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma della direttiva 2013/32/UE deve essere interpretato nel senso che un giudice istruttore, in qualità di “altra autorità” ai sensi di tale disposizione, deve, da un lato informare i cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare delle modalità di inoltrare una domanda di protezione internazionale, e dall'altro, qualora un cittadino abbia manifestato la volontà di presentare una siffatta domanda, trasmettere il fascicolo all'autorità competente ai fini della registrazione di detta domanda affinché tale cittadino possa beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza dell'assistenza sanitaria previste dall'art. 17 della direttiva 2013/33/UE».

La medesima Corte, ha chiarito che un cittadino di un Paese terzo acquisisce la qualità di richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'art. 2, lettera c), della direttiva 2013/32, a partire dal momento in cui «presenta» una siffatta domanda; il fatto che un cittadino di un Paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un'«altra autorità», ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32, come un giudice istruttore, è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale e, pertanto, a far scattare il termine di sei giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro interessato deve registrare detta domanda (Corte di giustizia, Quarta sezione del 25 giugno 2020 - causa C-36/20PPU).

Da tali premesse, ad avviso della giudicante, discende senza dubbio l'applicabilità (anche) della richiamata normativa eurounitaria, in relazione alla valutazione della «necessità» della nomina dell'interprete, considerato che, nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento amministrativo in questione, deve essere disposta l'audizione del cittadino



straniero (ove comparso), verificata quanto meno l'avvenuta somministrazione delle informazioni relative alla possibilità di chiedere la protezione internazionale, e raccolta a verbale l'eventuale manifestazione di volontà in tal senso (come chiarito dalla citata sentenza della Corte di giustizia).

In sintesi, la nomina dell'interprete ai sensi dell'art. 14, comma quarto del decreto legislativo n. 286/1998, integra garanzia non soltanto del diritto di difesa e dell'effettivo contraddittorio tra le parti processuali, ma anche del diritto di essere informato e di chiedere la protezione internazionale, nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento amministrativo nel C.P.R., ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998.

In conclusione, il mancato adeguamento periodico degli onorari dell'ausiliario del giudice, in violazione dell'art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, fermo da oltre venti anni al decreto ministeriale 30 maggio 2002, determina la seria sproporzione, per difetto, del meccanismo di calcolo, traducendosi in una misura di onorari oramai irrisoria, con violazione del principio di ragionevolezza, dei principi del giusto processo, del diritto di difesa, ed altresì del diritto del cittadino straniero ad essere idoneamente informato della possibilità di richiedere la protezione internazionale, e di poter quindi accedere consapevolmente a tale istituto, manifestando tale volontà, anche dinanzi ad un giudice nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento amministrativo, disposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998.

III.2. Non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità.

Ad avviso della sottoscritta giudice rimettente, non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, primo e secondo comma, della legge n. 319 dell'8 luglio 1980, con riferimento: all'art. 3, primo comma della Costituzione italiana; all'art. 111, commi 1-2 Costituzione; all'art. 24, comma 2, della Costituzione; all'art. 117, comma 1 della Costituzione in relazione all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e all'art. 6 della CEDU; all'art. 11, della Costituzione, in relazione all'art. 8, paragrafo 1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettera A e lettera B della direttiva 2013/32/UE.

In particolare, questa giudicante dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma della legge n. 319 dell'8 luglio 1980, con riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione italiana, e all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli onorari siano commisurati esclusivamente al tempo e al criterio della vacanza, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui non preveda (per il caso di mancato adeguamento al costo della vita), il potere del giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi (ad es. criteri indicati in via generale nell'art. 2233 del codice civile), per adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di «*munus publicum*».

Il mancato adeguamento al costo della vita, da oltre venti anni, dà luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, in contrasto con l'art. 3, comma 1, della Costituzione.

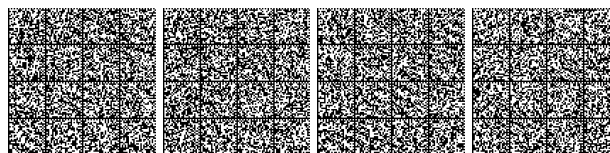
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, va evidenziato che la Corte costituzionale, con recente sentenza n. 16/2025, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza.

La Corte costituzionale (sentenza n. 16/2025), in motivazione ha infatti ritenuto che:

«Il deplorabile inadempimento delle pubbliche autorità preposte all'aggiornamento dei compensi degli ausiliari è divenuto, nel tempo, dato caratterizzante della materia, entrando nell'ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimità costituzionale alla luce del canone della ragionevolezza», il quale — salve le ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia, piuttosto che la norma che prevede i compensi, l'inerzia dell'amministrazione nell'aggiornamento degli stessi, sanzionabile in altra sede — consente di pronunciarsi sull'adeguatezza dei compensi degli ausiliari del giudice per l'attività svolta nel processo.

Come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 166/2022, «Il dispositivo delle sentenze n. 192/2015 e n. 178/2017, sottende un'enunciazione di portata generale, che ... trascende la ragione contingente che ha dato occasione allo scrutinio di irragionevolezza, (e che è) identificabile nella obsolescenza degli importi tabellari» (v., in motivazione, Corte costituzionale n. 16/2025; Corte costituzionale n. 192/2015; v., anche Corte costituzionale n. 41/1996; Corte costituzionale n. 179/2025; Corte costituzionale n. 166/2022 – Corte costituzionale n. 89/2020; Corte costituzionale n. 178/2017).

La Corte, con la citata sentenza n. 16/2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, l'art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore, riconoscendo che lo «scarto significativo» tra la prima vacanza e le successive, peraltro già scarsamente remunerate, accentua l'assoluta e definitiva spropor-



zione tra l'entità del compenso da liquidare all'ausiliare e i principi di equa remunerazione del suo lavoro; riconoscendo la necessità di preservare l'elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita della base tariffaria dei compensi degli ausiliari (v., in motivazione, Corte costituzionale n. 16/2015, e Corte costituzionale n. 192 del 2015); riconoscendo, in sintesi, la necessità di preservare il valore della sua prestazione, pur nella considerazione che trattasi di «*munus publicum*» (ossia, con il necessario contemperamento connesso con la natura pubblicistica dell'incarico).

In definitiva, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle menzionate sentenze, l'accertata assoluta sproporzione tra entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione, nel contesto di sistematica omissione degli aggiornamenti dei valori da parte delle autorità preposte, comporta che il pur legittimo scopo di contenimento dei costi del processo, finisca con il ridondare in manifesta irragionevolezza, sia violando i principi — affermati all'interno del sistema tabellare e trasponibili alle prestazioni remunerate «a tempo» — di equa remunerazione del lavoro e di elementare consistenza della base tariffaria dei compensi rispetto alle variazioni del costo della vita, sia trascurando l'esigenza primaria di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del *munus publicum* conferito.

Anche la sentenza n. 166 del 2022 della Corte costituzionale, ravvisava i medesimi profili di manifesta irragionevolezza, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui, in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, non esclude che sia operata la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nello stesso senso, si pone anche la sentenza n. 179 del 2 dicembre 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte, sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

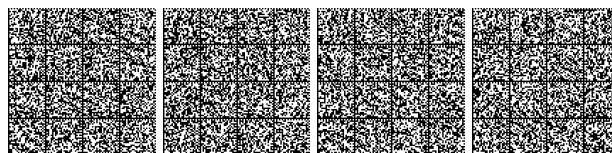
La stessa Corte ha affermato che, in ordine alle spese per consulenti e ausiliari del giudice, occorre considerare la connotazione pubblicistica del servizio reso, stante la relazione dell'ausiliario con l'ufficio giudiziario; da tanto consegue la necessità di garantire una proporzione tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali.

Secondo la Corte, infatti, la materia degli onorari non può essere disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso, in considerazione della relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario e che costituisce un «*munus publicum*», dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso. Allo stesso tempo, l'indole dell'istituto deve comunque garantire un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali, scongiurando l'esito per cui la decurtazione degli onorari finisse per sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del processo e alla necessità di ridurre i costi, l'entità dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore, svilendo il valore dell'impegno assicurato dal professionista incaricato. (Così Corte costituzionale sentenza n. 16/2025; v. anche Corte costituzionale n. 166/2022; Corte costituzionale n. 102/2021; Corte costituzionale n. 192/2015; Corte costituzionale n. 88/1970).

In conclusione sul punto, in conseguenza del mancato adeguamento da oltre venti anni, nel caso in esame, l'importo liquidabile all'interprete dott.ssa A. B., pari ad appena euro 7,34= oltre IVA (anche con il raddoppio, ove riconosciuta la sussistenza dei presupposti), è assolutamente sproporzionato per difetto; da tanto discende il denunziato contrasto dell'art. 4, commi primo e secondo della legge n. 319/1980, con l'art. 3, comma primo, della Costituzione, e 111 della Costituzione, in relazione al principio di ragionevolezza, nella parte in cui la norma non preveda (per il caso di mancato adeguamento al costo della vita), il potere del giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi (ad es. criteri indicati in via generale nell'art. 2233 del codice civile), per adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura pubblicistica dell'incarico.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192/2015, ha riconosciuto che la previsione di una remunerazione seriamente sproporzionata per difetto, finisce per determinare l'allontanamento dal circuito giudiziario dei professionisti più qualificati, e la persistente disponibilità ad assumere l'incarico di interprete soltanto di soggetti che non abbiano i titoli o le competenze per fruire sul mercato di occasioni lavorative più equamente remunerate.

Non è un caso, pertanto, che in numerose occasioni, per le udienze deputate alla convalida dei trattenimenti amministrativi (caratterizzate dalla stretta tempistica imposta dall'art. 13, comma terzo, della Costituzione), non si rinvenga la disponibilità di alcun soggetto, per assumere l'incarico di interprete.



Risulta lesa, ad avviso della scrivente, anche il diritto del cittadino straniero che non comprenda o non parli adeguatamente la lingua italiana impiegata nel processo, di giovare della prestazione di un interprete nominato dal giudice, la cui inadeguata remunerazione determina lo scadimento della relativa attività, e limita il numero dei professionisti aspiranti a renderla, compromettendo la realizzazione di tale diritto.

Le ragioni sottese alla parziale pronuncia di incostituzionalità della disposizione in oggetto, avvenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025 possono, ad avviso della rimettente, essere riferibili anche alla fattispecie in esame.

Si dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, commi primo e secondo, della legge n. 319/1980, con riferimento agli articoli 3, 111 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, prevede che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla «vacazione», come definita nel medesimo articolo, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Il compenso liquidabile, largamente inadeguato ed irrisorio dà luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto all'adeguata remunerazione del professionista e ledere la garanzia dell'equo processo (art. 111, della Costituzione), non assicurando a tal fine la qualità minima della prestazione dell'ausiliare.

Alla lesione del diritto del professionista incaricato a vedere dignitosamente compensata l'attività prestata, si aggiunge il pregiudizio inferto all'amministrazione della giustizia, e altresì ai diritti del cittadino straniero, a causa dello scadimento della qualità della collaborazione dell'ausiliare, e della tendenziale riduzione del novero dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di interpretariato.

Infatti, la normativa in oggetto, non consente al giudicante di utilizzare i criteri generali indicati nell'art. 2233 del codice civile, per poter pervenire alla liquidazione di un compenso professionale, in favore dell'ausiliario, che tenga conto dell'attuale costo della vita e che — anche con le dovute riduzioni connesse alla qualifica di «*munus publicum*» — sia adeguato all'importanza dell'incarico di interpretariato, e al decoro della professione espletata dall'ausiliario del giudice.

L'ausilio dell'interprete, è strumento indispensabile per garantire il diritto di difesa, il rispetto del contraddittorio, il diritto a manifestare la volontà di chiedere la protezione internazionale, nel caso in cui il cittadino straniero non parli e non comprenda adeguatamente la lingua italiana utilizzata nel processo.

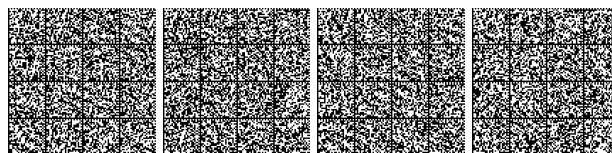
La giurisprudenza di legittimità (es. Cass sez. 1 civile, ordinanza n. 17715 del 30 giugno 2025) ritiene necessaria l'assistenza dell'interprete, in tutti i casi in cui il cittadino straniero non comprenda adeguatamente la lingua italiana, e la mancata nomina dell'interprete può comportare l'annullamento del provvedimento giurisdizionale di convalida del trattenimento amministrativo.

È evidente lo stretto collegamento esistente tra la misura del compenso per l'attività di interpretariato, l'esistenza stessa di una platea di professionisti disponibili ad assumere l'incarico, l'effettiva qualità della prestazione di costoro, il carattere equo del processo, il rispetto del diritto al contraddittorio, del diritto di difesa del cittadino straniero, del diritto di manifestare la volontà di chiedere la protezione internazionale, anche nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento amministrativo ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo n. 286/1998.

Pertanto, in via subordinata, con riferimento alla liquidazione del compenso degli interpreti per l'attività svolta nel processo di convalida del trattenimento del cittadino straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 14, comma quarto, del decreto legislativo n. 286/1998, si dubita altresì della conformità della stessa norma (art. 4, commi primo e secondo della legge n. 319/1980), all'art. 111, commi primo e secondo della Costituzione, all'art. 24, comma secondo della Costituzione, all'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e all'art. 6 della CEDU; all'art. 11, della Costituzione, in relazione all'art. 8, paragrafo 1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettera A e lettera B, della direttiva 2013/32/UE.

Sul punto, nel caso di dubbio circa l'interpretazione da darsi alla direttiva 2013/32/UE (in particolare, art. 6, primo paragrafo, secondo comma, in relazione all'art. 8, primo paragrafo e all'art. 12, primo paragrafo lettera A e lettera B), con riferimento al diritto del cittadino straniero o dell'apolide a ricevere l'assistenza di un interprete, anche nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento amministrativo nel CPR, dinanzi al giudice indicato nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, si chiede eventualmente, di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come meglio precisato nel punto III.1, della presente ordinanza.

IV. Sulla impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata.



La possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione del menzionato art. 4, della legge n. 319/1980, non risulta percorribile, in considerazione del chiaro dato testuale-letterale (*in claris non fit interpretatio*).

La norma (art. 4, legge 8 luglio 1980, n. 319) prevede come unico criterio per determinare gli onorari spettanti all'ausiliario del giudice, il «tempo impiegato», calcolato in base alle «vacazioni» di due ore, ovvero in base ad una frazione di vacanza (v., art. 4, primo comma, cit.).

Il giudice, nel liquidare l'onorario spettante all'ausiliario, deve quindi far riferimento esclusivamente al «tempo» impiegato per la prestazione di interpretariato (art. 4, primo comma, cit.), espletata alla presenza dell'autorità giudiziaria, e che risulti dagli atti e dal verbale di udienza (art. 4, sesto comma, cit.).

Il giudice, in base al (solo) tempo impiegato, deve quindi calcolare le vacanze da liquidare (o la frazione di vacanza ai sensi dell'art. 4, comma quattro, cit.).

Come «correttivo», è prevista unicamente la possibilità, per il giudice, di «raddoppiare» gli esigui importi fissati dall'art. 4, secondo comma, legge n. 319/1980, come aggiornati con il decreto ministeriale previsto dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (ad oggi, fermi al decreto ministeriale 30 maggio 2002), nei casi di ravvisata «urgenza» (art. 4, terzo comma, cit.), ovvero — cumulativamente o alternativamente — di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 52, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

Dunque, anche con il «raddoppio», si resta ancorati agli importi esigui fissati nel lontano decreto ministeriale 30 maggio 2002, riportati nell'art. 4, secondo comma cit., precisamente, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025, di euro 14,68= per due ore di prestazione di interpretariato, non adeguato al costo attuale della vita.

Del resto, l'interprete — nel tentativo di giungere ad una interpretazione costituzionalmente orientata non potrebbe certamente ricorrere al sistematico riconoscimento dei requisiti per il «raddoppio» (l'«urgenza» di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 319/1980, in caso, ad es. di interprete avvisato la stessa mattinata dell'udienza — e/o, l'eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione di interpretariato di cui all'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, ad es. ravvisabile nei casi sporadici di lingua rara), «raddoppio» che dovrebbe essere ipotesi eccezionale o residuale, e non la «norma», nel delineato sistema normativo.

Si tratterebbe, infatti, di interpretazione strumentale, non conforme al dato testuale-letterale, e dunque non legittimamente percorribile.

Al giudice è precluso il ricorso ad ulteriori criteri correttivi-integrativi, per poter liquidare somme maggiori, atteso che ulteriori criteri non risultano contemplati nella normativa in oggetto: come recita il noto brocardo, «*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*».

La norma (art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002), è chiara nel demandare espressamente all'autorità amministrativa, il potere di adeguare ogni tre anni, al costo della vita, la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, potere che quindi non è conferito all'autorità giudiziaria (v. Corte costituzionale n. 89 del 15 maggio 2020).

Inoltre, deve ritenersi che trattasi di norme di «stretta interpretazione», ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, ponendo oneri a carico del bilancio dello Stato.

Invero, l'interprete è ausiliario del giudice (articoli 61 e seguenti, del codice di procedura civile), il quale viene nominato quando il giudicante ravvisi tale necessità, ai sensi dell'art. 122, secondo comma del codice di procedura civile e — nello specifico caso che occupa — ai sensi dell'art. 14, quarto comma, del decreto legislativo n. 286/1998.

Il compenso spettante all'interprete, quale ausiliario del magistrato, è quindi disciplinato dall'art. 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dal decreto ministeriale 30 maggio 2002, più volte citato, da interpretarsi in conformità con l'art. 14 delle «preleggi».

Come evidenziato, non è previsto alcun criterio diverso da quello — oggettivo — del mero scorrere del tempo; il limite del «raddoppio» dell'onorario, previsto per la vacanza (art. 4, commi secondo e terzo, legge n. 319/1980) unicamente al ricorrere di ipotesi specifiche, non può comunque essere «generalizzato», né tanto meno valicato, a pena di violazione dell'espresso disposto della norma.

Inoltre, la speciale disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'art. 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, per la liquidazione dei compensi professionali degli ausiliari del giudice, a carico dello Stato, esclude l'applicabilità della disciplina generale del codice civile.

La natura di *lex specialis*, preclude pertanto al giudice la possibilità di utilizzare i criteri suppletivi-integrativi contemplati dalla norma generale di cui all'art. 2233 del codice civile.

In conclusione non è possibile addivenire ad una interpretazione «adeguatrice», che consenta al giudice di liquidare importi maggiori in favore dell'interprete, in linea con gli attuali costi della vita, pur tenendo conto che trattasi di «*munus publicum*».



Pertanto, lo strumento interpretativo non può essere validamente utilizzato, per superare il dubbio di legittimità costituzionale.

In conclusione, ad avviso del giudice *a quo*, le questioni poste non sono manifestamente infondate.

Questa giudicante dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma della legge n. 319 dell'8 luglio 1980, con riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione italiana, nella parte in cui prevede che gli onorari siano commisurati esclusivamente al tempo e al criterio della vacanza, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, e nella parte in cui non preveda (per il caso di mancato adeguamento al costo della vita), il potere del giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi (ad es. criteri indicati in via generale nell'art. 2233 del codice civile), per adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento connesso alla natura pubblicistica dell'incarico.

Il mancato adeguamento al costo della vita, da oltre venti anni, dà luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, in contrasto con l'art. 3, comma 1, della Costituzione, ed in contrasto, altresì, con gli articoli 111 commi 1-2 della Costituzione, art. 24, comma 2, della Costituzione, art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e all'art. 6 della CEDU; art. 11, della Costituzione, in relazione all'art. 8, paragrafo 1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettera A e lettera B della direttiva 2013/32/UE.

Da tali considerazioni discende la necessità di sospensione del procedimento di liquidazione, e di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il G.O.P. - Giudice di pace di Roma, visti gli articoli 134 della Costituzione, 137 della Costituzione, art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 e seguenti, legge n. 87/1953;

Ritenute le questioni rilevanti e non manifestamente infondate:

1) Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, commi primo e secondo della legge 8 luglio 1980, n. 319, per violazione dell'art. 3, della Costituzione, nella parte in cui, per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, prevede che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla «vacazione», come definita nel medesimo articolo, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

2) In via subordinata, solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, commi primo e secondo della legge 8 luglio 1980, n. 319, per violazione dell'art. 111, commi primo e secondo della Costituzione, dell'art. 24, comma secondo della Costituzione, dell'art. 11 della Costituzione, in relazione all'art. 8, paragrafo 1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettera A e lettera B della direttiva 2013/32UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno 2013); dell'art. 117, primo comma della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e all'art. 6 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950), nei sensi di cui in motivazione;

3) Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, commi primo e secondo della legge 8 luglio 1980, n. 319, con riferimento ai parametri costituzionali sopra indicati, nella parte in cui prevede che gli onorari siano commisurati esclusivamente al tempo e al criterio della vacanza, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, e nella parte in cui non preveda, in tal caso, il potere del giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi, per adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di «munus publicum» di tale incarico;

4) Sospende il giudizio di liquidazione dei compensi in favore dell'interprete;

5) Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso;



6) Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al cittadino straniero, al difensore, all'interprete e alla Questura di Roma, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Roma, 24 dicembre 2025

Il GOP - Giudice di pace di Roma: ARTONE

26C00040

N. 32

Ordinanza del 15 gennaio 2026 del Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di R. R.

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Determinazione della pena ai fini dell'accesso al beneficio – Preclusione della possibilità di tener conto di circostanze attenuanti a effetto speciale già contemplate nel capo di incolpazione.

– Codice penale, art. 168-bis, primo comma.

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE GIP-GUP

Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia, dott.ssa Lea Acampora, visti gli atti del proc. n. 1492/24 R.G.N.R. e n. 3299/25 R.GIP. a carico di:

R.R., nata a ... (...) il ..., residente in ... (...), via ... con domicilio ivi dichiarato, difesa di fiducia dall'avv. Vincenza Alberini del foro di Venezia imputata del delitto p. e p. dall'art. 589-bis comma 1, comma 7 c.p. perché, alla guida dell'autovettura Fiat punto tg...; provenendo da via ..., sx nel Comune di ..., giunta all'intersezione con via ..., immettendosi verso sinistra lungo la via ..., investiva il pedone ... intento ad attraversare la strada, cagionandone così per colpa la morte; colpa consistita nella violazione degli articoli 191, comma 2, e 141, comma 2 c.d.s. in quanto non consentiva al pedone di completare l'attraversamento della carreggiata e non fermava tempestivamente il veicolo; nella violazione dell'art. 154, comma 3, lettera b) c.d.s. perché si immetteva nella strada parzialmente contromano;

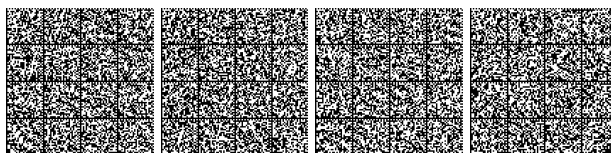
con la circostanza attenuante del non essere l'evento esclusiva conseguenza della condotta della R. in quanto il B. in violazione dell'art. 190 comma 2 c.d.s., nell'attraversamento pedonale ometteva di concedere la dovuta precedenza all'autovettura e comunque non prestava la dovuta attenzione.

Sinistro avvenuto in ..., il ... decesso avvenuto a ... il ...

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 ottobre 2025;

OSSERVA

Chiamata a rispondere del delitto di cui in epigrafe mediante richiesta di rinvio a giudizio e citata a comparire per l'udienza preliminare del 6 ottobre 2025, l'imputata, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, con memoria depositata in data 30 settembre 2025, chiedeva di essere ammessa, in principalità, all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova di cui agli articoli 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p. ovvero, in subordine, di definire il giudizio mediante sentenza di applicazione pena ex articoli 444 e ss. c.p.p.



Quanto all'ammissibilità della richiesta avanzata in via principale il difensore osservava:

«- che, l'imputata non ha mai usufruito in precedenza della messa alla prova e del pari non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 102-103-104-105-108 c.p. e che pertanto intende farne espressa richiesta sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi;

- che, il reato per cui si procede potrebbe rientrare astrattamente nei limiti previsti dall'art. 168-bis, comma 1 c.p. stante l'applicazione dell'attenuante speciale prevista dal comma 7 dell'art. 589-bis cpp, riconosciuta nel capo di imputazione;

- che, la Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 32672/2016 nella determinazione del limite edittale nella sospensione del procedimento con messa alla prova, se da un lato ha vietato di computare le circostanze aggravanti ai fini della messa alla prova nulla ha disposto però in merito all'applicazione delle attenuanti;

- che, stante il silenzio sul punto della Cassazione, il GUP di Trento in armonia con lo spirito deflattivo dell'istituto della messa alla prova ha applicato in un caso analogo alla fattispecie "*de quo*" la suddetta attenuante ad effetto speciale, dimezzando la pena edittale, così riconducendola nei limiti imposti dall'art. 168-bis c.p. come da ordinanza allegata (v.doc. 7);

- che, la R. è disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso il Comune di ... (...) di cui ha già avuto la disponibilità (v. doc. 8), con le modalità che verranno individuate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 168-bis, comma 3, c.p. ed in ogni caso senza recare pregiudizio alle sue esigenze di lavoro, famiglia e salute»;

- che il responsabile civile Unipol Assicurazioni ha già provveduto a risarcire quota parte dei danni ai prossimi congiunti della persona offesa.

All'udienza del 13 ottobre 2025 questo Giudice rappresentava alle parti un possibile profilo di contrasto della disciplina di cui all'art. 168-bis, comma 1, c.p. con il dettato costituzionale, in particolare nella parte in cui la suddetta disposizione non consente di tenere conto, ai fini della determinazione della pena per l'accesso alla c.d. messa alla prova, di circostanze attenuanti ad effetto speciale già contemplate nel capo di incolpazione, invitando le parti stesse ad interloquire sul punto.

Pubblico Ministero e difesa dell'imputata esprimevano parere favorevole alla rimessione della questione alla Corte costituzionale mentre le parti civili si rimettevano alla decisione del Giudice che, pertanto, rinviava per lo scioglimento della riserva all'udienza odierna.

Rilevanza della questione - Impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata

L'imputata è chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 589-bis c.p. e, in relazione allo stesso - punito con la reclusione da due a sette anni - ha formulato tempestiva istanza di accesso all'istituto della messa alla prova, il quale, tuttavia, viene ammesso dall'art. 168-bis c.p. con riguardo ai soli delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale (categoria che non ricomprende l'omicidio stradale) ovvero ai «reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria».

La difesa, nella propria istanza, ha quindi evidenziato come, nonostante i più elevati limiti edittali previsti per la fattispecie contestata, l'eventuale considerazione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., già contemplata nell'imputazione formulata dal Pm, consentirebbe di accedere all'istituto. La predetta circostanza, comportando una diminuzione di pena «fino alla metà», laddove considerata nella sua massima estensione, determinerebbe infatti una nuova cornice edittale, rientrante nei limiti di cui all'art. 168-bis c.p.

A sostegno della propria richiesta la difesa ha dedotto, da un lato, come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia limitato il proprio intervento in materia alle circostanze aggravanti - escludendone il computo nel calcolo del limite edittale massimo - e, dall'altro, come una interpretazione conforme alla *ratio* deflattiva dell'istituto imponga invece di tenere conto, sempre ai fini della individuazione del limite edittale massimo, delle circostanze attenuanti.

Ritiene però questo Giudice che le suesposte argomentazioni non consentano, alla luce del diritto vivente, di pervenire alla conclusione invocata dalla difesa e che, al contrario, senza un intervento costituzionale sulla norma di riferimento, l'accesso all'istituto della messa alla prova sia nel caso di specie precluso.

Ed invero, l'arresto giurisprudenziale delle SS.UU. del 2016 (sent. n. 32672), benché facente leva, a più riprese, anche su criteri interpretativi «sostanziali» - quali la volontà legislativa di ampliare l'ambito operativo della messa alla prova anche a reati ritenuti astrattamente gravi - ha individuato nell'argomento letterale il principale ostacolo alla considerazione delle circostanze del reato nella determinazione della pena, richiamando l'assenza nell'art. 168-bis c.p. - a differenza di quanto previsto con riguardo a numerosi altri istituti condizionati dai limiti edittali - di espliciti riferimenti agli *accidentalia delicti* (in base, quindi, al criterio interpretativo per cui «*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*»).



Invero, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel decidere sulla computabilità delle sole aggravanti ai fini della «messa alla prova», rilevato il silenzio della legge sul punto, hanno escluso di poter utilizzare l'argomento analogico e, nello specifico, di poter valorizzare quelle ulteriori disposizioni, disseminate nel codice penale e di procedura penale, che impongono di tenere in considerazione tutte le circostanze c.d. ad effetto speciale di cui all'art. 63, comma 3, c.p. - siano esse attenuanti o aggravanti - impedendo in questa sede di interpretare l'art. 168-bis, comma 1, c.p. nel senso indicato dalla difesa.

Il tenore letterale della norma, come sopra ricostruito, impedisce altresì di procedere ad un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme della stessa, potendo tale operazione essere compiuta soltanto quando non si travalichi il senso letterale delle disposizioni e quindi, in sostanza, quando l'interpretazione conforme al dettato costituzionale rientri tra uno dei possibili significati propri delle parole utilizzate dal legislatore. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, infatti, «la lettera della norma costituisce il limite cui deve arrestarsi anche l'interpretazione costituzionalmente orientata» (Cass., SS.UU., n. 15177 del 1° giugno 2021).

Considerare, ai fini della determinazione della pena *ex art. 168-bis c.p.*, le sole circostanze attenuanti ad effetto speciale esulerebbe infatti dal significato letterale della disposizione che, come già ricordato, non menziona alcuna categoria di circostanza del reato.

La questione che si pone appare dunque rilevante, posto che, solo ove la disposizione di cui si chiede lo scrutinio di costituzionalità venisse ritenuta illegittima, nella parte in cui appunto non consente di tenere conto, nella determinazione del limite edittale, delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, l'istanza dell'imputata potrebbe trovare accoglimento, ritenendosi sussistenti tutte le ulteriori condizioni per poter disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova.

In particolare, l'imputata non ne ha mai usufruito in precedenza, non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 102-103-104-105-108 c.p., si è dichiarata disponibile a svolgere i lavori di pubblica utilità presso ente già reperito a tal fine, ha provveduto, mediante la propria compagnia assicurativa, a risarcire parzialmente i prossimi congiunti della vittima, è priva di precedenti penali ed è quindi pronosticabile la sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. Non è inoltre possibile, sulla base degli elementi di prova acquisiti, pronunciarsi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non risultando evidente l'innocenza dell'imputata.

Infine, sempre ai fini della rilevanza della questione, si osserva come non si reputi necessaria la previa elaborazione del programma da parte dell'Uepe, dovendosi in tale fase valutare esclusivamente l'astratta ammissibilità del rito prescelto.

Non manifesta infondatezza

La norma di cui all'art. 168-bis, comma 1, del codice penale, introdotta dall'art. 3, comma 1, legge 28 aprile 2014, n. 67, pare porsi in contrasto con alcuni principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.

In primo luogo, non appaiono manifestamente infondati i dubbi di compatibilità della disciplina in parola con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, entrambi previsti dall'art. 3 della Costituzione.

La decisione politico-criminale di delimitare l'ammissione all'istituto premiale della messa alla prova senza poter tenere conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena che in astratto ne consentono l'accesso, delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, si mostra difficilmente compatibile con il principio di ragionevolezza nonché potenzialmente foriera di esiti applicativi discriminatori, sia in termini di trattamenti differenziati per situazioni omogenee, sia, *ex adverso*, in termini di ingiustificata parificazione di ipotesi obiettivamente differenti.

Quanto al primo aspetto occorre evidenziare come la contestazione, nel capo di imputazione, di una circostanza attenuante ad effetto speciale, sebbene non vincolante per il giudice, implichi una valutazione, proveniente dall'autorità giudiziaria deputata in via esclusiva all'esercizio dell'azione penale, di minore gravità del reato contestato rispetto alla sua forma base che, come tale, non può non essere tenuta in considerazione.

Ragionare diversamente, ovvero ritenere che la cornice edittale così come riconsiderata dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione sia irrilevante ai fini dell'accesso ad un rito con finalità marcatamente rieducative, significherebbe escludere irragionevolmente reati che, nella valutazione accusatoria, hanno una gravità pari a quelli ordinariamente ammessi al rito di cui trattasi. Ciò si riduce, inevitabilmente, in un trattamento diverso di situazioni che sono invece tra loro uguali in termini di offensività.

Ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3, della Costituzione, lo si coglie nella parificazione che la disciplina in esame opera tra reati radicalmente diversi.

Ed infatti, l'impossibilità di tenere conto delle circostanze aggravanti contestate - che determinano, di regola, una maggiore gravità dell'imputazione nel caso concreto - implica che anche soggetti incolpati di reati che, proprio in virtù delle aggravanti, risultano puniti con pene sicuramente più elevate rispetto ai limiti edittali di cui all'art. 168-bis c.p.,



possano essere ammessi alla messa alla prova. Il che, chiaramente, determina un ingiustificato trattamento di coloro che, sulla base della valutazione accusatoria e della originaria considerazione di una circostanza attenuante ad effetto speciale, sono chiamati a rispondere di un reato con cornice edittale inferiore a quella di cui all'art. 168-bis c.p.

La scelta legislativa di escludere dall'istituto della messa alla prova reati che, in forza di un'attenuante ad effetto speciale già contenuta nell'imputazione, presentano una cornice edittale rientrante nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 168-bis c.p., si presenta come arbitraria e non coerente e, pertanto, in contrasto con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Dubbi di compatibilità della disciplina in esame si ravvisano anche con riferimento al principio rieducativo della pena di cui all'art. 27 della Costituzione.

L'impossibilità di tenere conto, ai fini della determinazione della pena di cui all'art. 168-bis c.p., delle attenuanti ad effetto speciale già riconosciute dal Pm, frustra la finalità specialpreventiva dell'istituto e, impedendo l'estinzione di reati dotati di carica offensiva pari a quella di altri che possono invece essere estinti in tal modo, comporta l'irrogazione di pene inevitabilmente percepite come ingiuste.

L'istituto della c.d. messa alla prova, come evidenziato nel corso dell'iter parlamentare della legge di approvazione dello stesso, è stato introdotto con lo specifico intento di perseguire risultati di deflazione del carico penale ma, soprattutto, di «decarcerizzazione», offrendo «ai condannati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo».

Percorso, questo, che - per essere rispettoso del principio rieducativo della pena - deve essere garantito a tutti gli imputati che abbiano commesso reati considerati dal legislatore - anche in virtù di particolari elementi accessori del reato quali le circostanze attenuanti - di medesima gravità.

P. Q. M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Gip-Gup,

Visti gli articoli 134 della Costituzione, nonché 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, comma 1, c.p. in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non consente di tenere conto, ai fini della determinazione della pena per l'accesso alla c.d. messa alla prova, di circostanze attenuanti ad effetto speciale già contemplate nel capo di incolpazione.

Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale.

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza, insieme con gli atti del giudizio.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Venezia, all'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026.

Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti.

Il Giudice: ACAMPORA

26C00041

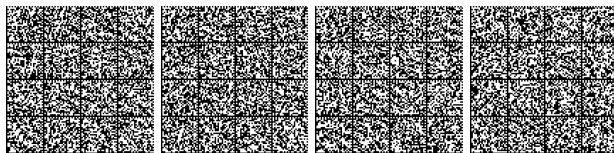
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUR-009) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

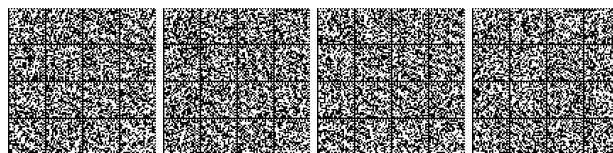
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 5,00

